

PROVINCIA DI TRENTO

COMUNE DI VARENA



PRG

PIANO REGOLATORE GENERALE

VARIANTE – MARZO 2019

Prima adozione: delibera consiglio comunale
Conferenza di pianificazione: verbale
Seconda adozione: delibera consiglio comunale

n° 15 del 30.05.2019
n° 39/19 del 02.10.2019
n° del

NORME DI ATTUAZIONE
Stato FINALE

Progettista:

Ing. Marco SONTACCHI

ORDINE DEGLI INGEGNERI
DELLA PROV. DI TRENTO
— ● —
dott. ing. MARCO SONTACCHI
ISCRIZIONE ALBO N° 1756

equipeFiemme

studio tecnico associato

Piazza Scopoli, 9 - 38033 CAVALESE (TN)

Tel.- Fax 0462/342988

SOMMARIO

TITOLO I	7
DISPOSIZIONI GENERALI	7
Art. 1 - Finalità ed effetti del Piano Regolatore Generale.	7
Art. 2 - Elementi costitutivi del PRG	7
Art. 3 - Trasformazione urbanistica ed edilizia	7
Art. 4 - Indici urbanistici- edilizi e definizioni tecniche.....	8
TITOLO II.....	9
ATTUAZIONE DEL PRG	9
Art. 5 - Attuazione del PRG.....	9
Art. 6 – P.d.A. - Piani attuativi:	9
Art. 7 – P.d.A. - Contenuti dei Piani attuativi:	9
Art. 8 - Intervento edilizio diretto:	9
Art. 9 - Opere di urbanizzazione.....	10
Art. 10 - Dotazione di parcheggi di pertinenza.	10
Art. 11 - Interventi di infrastrutturazione ed uso del territorio.	10
TITOLO III.....	11
DEFINIZIONE DEGLI INTERVENTI EDILIZI	11
Art. 12 – Definizione delle Categorie di Intervento	11
Art. 13 – Cambio di destinazione d’uso.....	11
Art. 14 – Manutenzione ordinaria	11
Art. 15 – Manutenzione straordinaria.....	11
Art. 16 - Restauro	12
Art. 17 – Risanamento conservativo	12
Art. 18 – Ristrutturazione edilizia.....	14

Art. 19 – Demolizione.....	15
Art. 20– Disciplina degli alloggi destinati alla residenza	16
TITOLO IV	20
DISCIPLINA DELLE SINGOLE ZONE	20
Art. 21 - Elenco delle zone.....	20
Art. 22 Aree relative agli insediamenti storici.....	23
Art. 23 - Generalità	26
Art. 24- Disciplina delle categorie di intervento	26
Art. 25 – Vincoli di facciata e vincoli puntuali.	27
Art. 26 - Edifici e complessi isolati di interesse storico, artistico e documentario o vincolati dal D. lgs. 22 gennaio 2004 n. 42	27
Art. 27 - Aree a servizio della residenza privata.....	28
Art. 28 - Spazi scoperti privati destinati a verde privato.....	29
Art. 29 – Fabbricati di carattere accessorio	29
Art. 30 - Aree per insediamenti residenziali esistenti e di completamento (B) e aree per insediamenti di riqualificazione e di nuova espansione (C).....	30
Art. 31- B– Area residenziale esistente satura Tipo B	31
Art. 32 – B1 – Area residenziale di completamento di Tipo B1.....	31
Art. 33 – C – Area residenziale di nuova espansione	32
Art. 34 – H - Verde Privato	33
Art. 35 – D- Aree produttive del settore secondario, commerciali e terziarie.....	34
Art. 36 – Area produttiva del settore secondario locale esistente e di completamento.....	34
Art. 37 – Area produttiva del settore secondario locale di nuovo impianto o di ristrutturazione	35
Art. 38 – D1 - Area commerciale	37
Art. 38 bis-- Cv - Aree per attività estrattive	37
Art. 38 ter- L - Aree per la lavorazione del materiale estrattivo	38
Art. 39 - D3 - Aree alberghiere	38

Art. 39bis- D5 -Aree sciabili	39
Art. 40- D4 -Aree per campeggi.....	39
Art. 41 – E -Aree destinate ad attività agro – silvo – pastorali.....	39
Art. 42 - E1 - Aree agricole di pregio	41
Art. 43 – E2 - Aree agricole pregiate di rilevanza locale.....	43
Art. 43 bis – E2 bis- Aree agricole.....	44
Art. 44– E6 - Aree ad insediamenti zootecnici	45
Art. 45– E4 - Aree a pascolo	46
Art. 46 – E5 – Aree a Bosco	46
Art. 47– Aree ad elevata integrità	47
Art. 48– F - Aree per servizi ed attrezzature	47
Art. 49 - F - Aree per attrezzature di livello sovralocale.....	48
Art. 50 - F1 - Aree per attrezzature e servizi pubblici di livello locale.....	48
Art. 51 - F1 bis - Aree per servizi	49
Art. 52- F1 ter - Aree per smaltimento rifiuti	49
Art. 53- F2 - Aree a verde attrezzato (VA)	50
Art. 54 - F2bis - Aree a verde pubblico (VP)	50
Art. 55- F3 - Aree per la mobilità.....	50
Art. 56 – F4 - Percorsi pedonali e piste ciclabili	51
Art. 57– F5 – Aree a parcheggio	52
TITOLO V	53
AREA DI RISPETTO.....	53
Art. 58- Aree di tutela ambientale	53
Art. 59 - Aree di recupero ambientale	53
Art. 59bis - Aree di difesa paesaggistica.....	53
Art. 60- Siti Bonificati – Aree discariche SOIS.....	54

Art. 61- Fasce di rispetto	54
Art. 62- Fasce di rispetto stradale	54
Art. 63 - Fasce di rispetto cimiteriale	55
Art. 64- Fasce di rispetto e protezione dei corsi d'acqua e laghi	55
Art. 65– Protezione di pozzi, sorgenti, acque superficiali e sotterranee destinate a consumo umano	57
Art. 66- Aree a rischio geologico e valanghivo	57
Art. 67- Aree sottoposte a vincolo idrogeologico	58
Art. 68- Biotopi	58
Art. 69 – Sito di Interesse Comunitario ZSC	59
Art. 70- Aree di tutela archeologica	59
Art. 71- Difesa delle aree a pascolo e a bosco	60
Art. 72– Aree di rispetto degli elettrodotti	61
Art. 73- Cautele per l'esecuzione delle infrastrutture.....	62
Art. 74- Raccomandazioni per la buona tenuta dei luoghi.....	62
TITOLO VI	64
AREA SOGGETTE ALLA PIANIFICAZIONE ATTUATIVA	64
Art. 75 – Elenco Piani Attuativi.....	64
Art. 76 – Aree Inedificabili ai sensi dell’art. 45 comma 4 della L.P. 15/2015.....	65
Art. 77 – Elenco beni tutelati e/o soggetti ad interesse artistico ai sensi della L.01.06.1939 n. 1089 o del D.lgs.42/2004	65
TITOLO VII	67
DEROGA.....	67
Art. 78 – Deroga	67
TITOLO VIII	68
CRITERI DI PROGRAMMAZIONE URBANISTICA DEL SETTORE COMMERCIALE	68
Art. 79 Contenuti.....	68
Art. 80 Definizioni.....	68

Art. 81 Tipologie delle strutture distributive e degli insediamenti commerciali	69
Art. 82 Criteri e parametri d'insediamento degli esercizi commerciali	69
Art. 83 Zone compatibili con gli insediamenti commerciali	70
Art. 84 Dotazione degli spazi a parcheggio pertinenziali	71
Art. 85 Caratteristiche dei parcheggi pertinenziali	71
Art. 86 Parametri urbanistico-edilizi degli insediamenti commerciali	72
Art. 87 Insediamento del commercio all'ingrosso	73
TITOLO IX	75
INDICAZIONI PAESAGGISTICHE TIPOLOGICHE COSTRUTTIVE PER L'ESERCIZIO DELLA TUTELA AMBIENTALE	75
TABELLA 2/A	86
TABELLA 2/B	87
TABELLA 3	88
ALLEGATO 1	89
ALLEGATO 2	90

TITOLO I

DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 - Finalità ed effetti del Piano Regolatore Generale.

1. Il Piano Regolatore Generale è redatto ai sensi della L.P. 4 agosto 2015, n. 15, del regolamento di attuazione della legge urbanistica provinciale e tutte le altre disposizioni regolamentari di attuazione in vigore. Si applica a tutto il territorio comunale di Varena.
2. La disciplina urbanistica in esso contenuta si applica secondo le disposizioni contenute nelle planimetrie, nella relazione illustrativa e nelle presenti norme di attuazione

Art. 2 - Elementi costitutivi del PRG

Il Piano Regolatore Generale è costituito dai seguenti elaborati

TAVOLE DI PROGETTO

Relazione illustrativa;

Norme di attuazione;

Cartografia comprendente:

- 1.1 Sistema insediativo produttivo infrastrutturale – scala 1:2000;
 - 1.2 Sistema insediativo produttivo infrastrutturale – scala 1:2000;
 - 1.3 Sistema insediativo produttivo infrastrutturale – scala 1:5000;
 - 1.4 Sistema insediativo produttivo infrastrutturale – scala 1:5000;
 - 1.5 Centro storico – scala 1:1000;
 - 2.1 Tutela ambientale – scala 1:5000 e 1:10000;
 - 3.1 Varianti (riferite a quelle introdotte con la variante 2019) – scala 1:2000;
 - 4.1 Valutazione del rischio idrogeologico – scala 1:2000
- Abaco degli elementi costruttivi e tipologici

Le schede di rilevazione delle unità edilizie dei manufatti, degli affreschi e delle fontane presenti negli insediamenti storici e nel territorio del Comune se considerate di interesse storico, artistico e documentario; (n° 196 schede in 5 volumi).

Art. 3 - Trasformazione urbanistica ed edilizia.

1. Ogni attività comportante trasformazione urbanistica ed edilizia del territorio comunale partecipa agli oneri da essa derivante ed è subordinata al rilascio del permesso di costruire oppure a idoneo titolo edilizio, ai sensi della legislazione vigente, e nel rispetto del Regolamento Edilizio Comunale.
2. Le sole previsioni del P.R.G. non conferiscono la possibilità di trasformazione edilizia e del suolo ove le opere di urbanizzazione primaria manchino o non siano in corso di realizzazione da parte del Comune o non siano comunque idonee, a meno che il richiedente la trasformazione si impegni, con apposito atto, a realizzarle o ad adeguarle a propria cura e spese, secondo le prescrizioni comunali. L'idoneità delle opere di urbanizzazione deve essere valutata in relazione all'aumento del carico antropico determinato dal singolo intervento.

3. Ogni volume edilizio esistente determina un vincolo sulle contigue aree scoperte di proprietà della ditta intestataria del fabbricato sino a raggiungere i valori dei parametri edificatori prescritti di caso in caso per la specifica destinazione di zona. L'edificazione di un determinato suolo fa sorgere un vincolo di inedificabilità sullo stesso per l'estensione necessaria al rispetto dei medesimi parametri edificatori. Ai fini del calcolo dei parametri edificatori di successivi edifici è consentito enucleare parte della superficie di un lotto già edificato solo per la quota eventualmente eccedente quella in tal modo vincolata.

Art. 4 - Indici urbanistici- edilizi e definizioni tecniche

Per tutti gli indici urbanistici edilizi valgono le definizioni tecniche della norma provinciale.

a) Schema di equiparazione delle destinazioni insediative previste dal piano regolatore generale rispetto al D.M. 1444, di data 2 aprile 1968

1. Nelle zone omogenee individuate dal D.M. n. 1444/1968 sono comprese le seguenti destinazioni urbanistiche del PRG di Varena:

- **zone A:**
aree relative agli insediamenti storici
- **zone B:**
aree per insediamenti residenziali esistenti e di completamento;
- **zone insediative C:**
aree per insediamenti di riqualificazione e di nuova espansione;
- **zone D:**
aree produttive del settore secondario, commerciali e terziarie;
aree per attrezzature ed impianti turistici;
- **zone E:**
aree per attività agro-silvo-pastorali;
aree per aziende agricole e per impianti di lavorazione e commercializzazione prodotti agricoli;
- **zone F:**
aree per attrezzature e servizi pubblici, di livello locale e sovra locale;
aree per servizi.
- **zone soggette a piano attuativo.**

b) Requisiti delle coperture

1. I tetti a falda non possono avere una pendenza superiore al 50% né minore del 35%; può essere consentita una pendenza maggiore per i volumi tecnici e gli elementi compositivi qualificanti l'edificio. I tetti piani non possono avere parapetti di altezza superiore a 1,00 m.

TITOLO II

ATTUAZIONE DEL PRG

Art. 5 - Attuazione del PRG

Il P.R.G. si attua mediante i piani attuativi (P.d.A.) - così come previsti al Capo III della L.P. 4 agosto 2015, n. 15 - e gli interventi edilizi diretti disciplinati dal Titolo IV della L.P. 4 agosto 2015, n.15.

Art. 6 – P.d.A. - Piani attuativi:

1. Nelle zone ove è prescritto il piano attuativo (P.d.A.), il rilascio del permesso di costruire è subordinato alla preventiva approvazione del piano suddetto, secondo le prescrizioni delle seguenti norme.

I P.d.A. previsti dal PRG sono i seguenti:

- b) piano di iniziativa privata di cui all'art. 50 della L.P. 4 agosto 2015, n. 15;
 - c) piano di lottizzazione di cui all'art. 50 della L.P. 4 agosto 2015, n. 15
2. La cartografia del P.R.G. indica con apposita grafia le aree dove si applicano i piani attuativi di cui al comma precedente. Essi richiedono una progettazione urbanistica-edilizia tale da costituire un quadro di riferimento preciso e complessivo per i successivi interventi edilizi diretti, soggetti a permesso di costruire o a SCIA, in base agli artt. 80 e 85 della L.P. n.15/2015; pertanto vanno redatti alle scale opportune unificando possibilmente la simbologia a quella adottata dal P.R.G. secondo quanto previsto dal R.E.C.
3. Fino all'approvazione dei piani attuativi di cui al comma precedente, sugli edifici esistenti sono ammesse soltanto le disposizioni di cui all'art. 49 della L.P. 15/2015. Il termine di efficacia delle previsioni dei PRG che prevedono l'adozione di un piano attuativo è di dieci anni coerentemente con quanto disposto dall'art. 45 della L.P. 15/2015.

Art. 7 – P.d.A. - Contenuti dei Piani attuativi:

1. I Piani attuativi sono quelli previsti dal Capo III della L.P. 4 agosto 2015, n. 15 e sono regolati dagli articoli 54, 55, 56, 57 e 58 della medesima norma.

Art. 8 - Intervento edilizio diretto:

1. In tutte le zone del territorio comunale ove non sia prescritto il P.d.A. ed in quelle regolamentate da P.d.A. approvati, il P.R.G. si attua per intervento diretto, subordinato al rilascio del permesso di costruire o altro titolo edilizio abilitativo previsto, così come previsto nel Regolamento Edilizio Comunale e dalla L.P. 04.08.2015 n.15 e relative disposizioni attuative.
2. Il rilascio del permesso di costruire può essere preceduto dalla stipula di una convenzione, ai

sensi dell'art. 84 della L.P. 15/2015, nel caso in cui le opere di urbanizzazione primaria manchino o non siano in corso di realizzazione da parte del Comune o non siano comunque idonee. La convenzione dovrà prevedere la realizzazione delle opere di urbanizzazione primaria ed eventualmente secondaria a carico del concessionario come risultanti dal progetto e dal computo metrico, nonché la cessione gratuita, entro termini prestabiliti, delle aree necessarie.

3. Il rilascio del permesso di costruire o altro titolo edilizio abilitativo deve essere accompagnato da:

- a) Valutazione del clima acustico per le aree interessate alla realizzazione di scuole, asili nido, ospedali, case di cura e riposo, parchi pubblici urbani ed extraurbani e nuovi insediamenti residenziali prossimi alle sorgenti di rumore richiamate dal comma 2, dell'art. 8, della Legge 447/1995 (strade, ferrovie, circoli privati, impianti sportivi ecc).
- b) Documentazione di impatto acustico per le aree interessate alla realizzazione di impianti ed infrastrutture adibite ad attività produttive, sportive e ricreative ed a postazioni di servizi commerciali e polifunzionali, ai sensi del comma 4, dell'art. 8, della Legge 447/1995.

Art. 9 - Opere di urbanizzazione.

- 1. Si intendono per opere di urbanizzazione primaria e secondaria quelle previste dall'art. 12 del Regolamento urbanistico - edilizio provinciale.

Art. 10 - Dotazione di parcheggi di pertinenza.

- 1. A prescindere dai parcheggi pubblici o di uso pubblico indicati in cartografia, per tutti gli interventi di trasformazione d'uso, di nuova costruzione, di ricostruzione o ampliamento di edifici esistenti valgono i disposti dell'art. 60 della L.P. 15/2015, e del Titolo II Capo III del Regolamento urbanistico- edilizio provinciale.

Art. 11 - Interventi di infrastrutturazione ed uso del territorio.

- 1. Gli interventi di infrastrutturazione del territorio sono definiti dall'art. 3 della L.P. 15/2015 e dall'art. 11 del regolamento urbanistico edilizio provinciale e sono volti alla costruzione di impianti, attrezzature ed altre opere pubbliche o di interesse generale di carattere infrastrutturale.
- 2. In particolare rientra tra gli interventi la realizzazione delle reti stradali e tecnologiche in genere, delle opere di presidio civile per la sicurezza del territorio nonché gli impianti tecnici e relativi accessori destinati alle trasmissioni radio-televisive, delle reti ferroviarie, degli impianti funicolari e piste.
- 3. Sono interventi di uso del territorio quelli volti al prelievo di acqua dalle falde idriche, alle escavazioni di ogni tipo di materiali, alla perforazione di pozzi per lo sfruttamento di risorse del sottosuolo, ed altresì quelli volti alla difesa del suolo, delle risorse idriche, arboree e faunistiche.
- 4. Anche gli interventi di infrastrutturazione ed uso del suolo sono soggetti a permesso di costruire o altro titolo edilizio abilitativo se realizzati da soggetti differenti dallo stato o istituzioni pubbliche.

TITOLO III

DEFINIZIONE DEGLI INTERVENTI EDILIZI

Capitolo I.

Categorie di Intervento

Art. 12 – Definizione delle Categorie di Intervento

1. Si faccia riferimento all'art. 77 della L.P. 4 agosto 2015, n. 15.
2. All'atto della presentazione dei progetti sulla domanda di permesso di costruire o altro titolo edilizio abilitativo dovrà essere precisata la categoria di intervento di riferimento.

Art. 13 – Cambio di destinazione d'uso

1. Ove non sia espressamente vietato dalle presenti Norme, il cambio di destinazione d'uso degli edifici è ammesso se la nuova destinazione è compatibile con la destinazione urbanistica della zona, con la tipologia architettonica dell'edificio esistente e con le opere previste dalle singole categorie di intervento. Il cambio di destinazione d'uso degli edifici esistenti nelle aree agricole e nelle aree agricole di pregio, nonché nelle aree per insediamenti zootecnici è possibile in coerenza a quanto previsto dall'art. 112 della L.P. 15/2015 e dagli art. 37 e 38 delle norme di attuazione del PUP.

Art. 14 – Manutenzione ordinaria

1. L'art. 77 della L.P. 15/2015 definisce la categoria d'intervento del presente articolo. Nel centro storico e negli edifici storici isolati gli interventi di manutenzione ordinaria devono conservare e valorizzare il carattere tradizionale degli edifici e degli spazi aperti, utilizzando materiali, tecnologie, particolari costruttivi e modalità operative che riprendano e valorizzino la tradizione costruttiva locale.

Art. 15 – Manutenzione straordinaria

1. L'art. 77 della L.P. 15/2015 definisce la categoria d'intervento del presente articolo. Sono lavori di manutenzione straordinaria gli interventi che riguardano:
 - a) il rifacimento degli intonaci e delle tinteggiature esterne;
 - b) la sostituzione degli infissi esterni, dei tubi pluviali e dei canali di gronda, delle coperture, dei balconi, degli elementi decorativi;
 - c) la rimozione e la sostituzione di elementi strutturali e le opere di rinforzo delle strutture fatiscenti, purché l'intervento sia limitato a piccole porzioni dell'esistente;
 - d) la modifica integrale e la nuova realizzazione degli impianti tecnologici e dei servizi igienici;
 - e) le modifiche dell'assetto distributivo interno purché esse non modifichino il numero e la superficie delle singole unità immobiliari, non interessino le strutture portanti, non incidano in alcun modo sull'aspetto esterno dell'edificio;
 - f) lavori di controsoffittatura dei locali;

- g) la realizzazione di zone verdi nella pertinenza ed a servizio delle abitazioni esistenti;
- h) la modificazione della pavimentazione di piazzali privati;
- i) la realizzazione di drenaggi esterni e di canalizzazioni per deflusso di acque bianche e nere, purché l'intervento interessi le sole aree di pertinenza;
- j) la sostituzione di recinzioni e dei muri di cinta e/o sostegno;
- k) la realizzazione dell'isolamento termico sia esterno che interno.

Art. 16 - Restauro

1. L'art. 77 della L.P. 15/2015 definisce la categoria d'intervento del presente articolo. Per gli interventi di restauro degli edifici vincolati ai sensi del D.lgs. 22 gennaio 2004 n. 42 ("Codice dei beni culturali e del paesaggio") così come modificato dal D.lgs. 24 marzo 2006 n. 156 e D.lgs. 24 marzo 2006 n. 157 nonché dal D.lgs. 26 marzo 2008 n. 62 e D.lgs. 26 marzo 2008 n. 63 sono obbligatori l'autorizzazione ed il controllo con le modalità previste dalla Soprintendenza per i Beni Culturali della Provincia Autonoma di Trento.
2. Oltre agli interventi di manutenzione ordinaria sono ammessi i seguenti lavori:
 - a) il consolidamento strutturale, purché diretto esclusivamente a conservare il sistema statico dell'edificio,
 - b) il ripristino di parti originali dell'edificio demolite o scomparse solamente se queste ultime sono accertabili mediante disegni, documenti, fotografie originali e documenti catastali; nel ripristino si devono utilizzare materiali e tecniche uguali o analoghi agli originali, avendo cura che sia comunque consentita una lettura storica degli interventi,
 - c) il rinnovo per sostituzione degli elementi costruttivi, qualora tale necessità sia documentata negli elaborati progettuali;
 - d) le opere interne strutturali e funzionali richieste dall'eventuale cambiamento della destinazione d'uso, esclusa l'installazione di ascensori e altri corpi montanti che comportino la manomissione di strutture architettoniche di pregio o l'alterazione della tipologia edilizia esistente;
 - e) l'eliminazione degli elementi estranei agli organismi edilizi, intendendo per tali tutte le aggiunte e le modifiche avvenute in epoca posteriore alla costruzione originaria che non rivestono interesse ai fini della storia dell'edificio e che non sono integrate in modo coerente con i caratteri storico-architettonici dell'edificio;
 - f) la riapertura di fori di facciata preesistenti e successivamente tamponati qualora coerenti con l'assetto architettonico della facciata.

Art. 17 – Risanamento conservativo

1. L'art. 77 della L.P. 15/2015 definisce la categoria d'intervento del presente articolo. Oltre agli interventi di manutenzione ordinaria, manutenzione straordinaria (ad eccezione dell'isolamento termico esterno) e restauro sono ammessi i seguenti lavori:
 - a) ricostruzione di balconi con piano di calpestio e parapetto esclusivamente in legno solo in presenza di evidenti tracce di preesistenza costituite da documentazione fotografica originale o presenza anche residua di mensole di sostegno, sono ammesse lievi modifiche di balconi e ballatoi purché compatibili con la tipologia edilizia;
 - b) le opere interne strutturali e funzionali richieste dall'eventuale cambiamento della destinazione d'uso, compresa l'installazione di ascensori e altri corpi montanti purché gli eventuali volumi tecnici non emergano dal tetto;

- c) ai fini del recupero funzionale dei sottotetti si consente l'apertura di finestre in falda in numero sufficiente a garantire gli standard di igiene dei locali;
- d) il cambiamento delle altezze interne dei locali purché le modifiche dei fori di facciata non modifichino l'assetto architettonico dei prospetti.
- e) lievi modifiche di fori se motivate da nuove esigenze abitative o distributive e purché non vengano rimossi i contorni originari in pietra, nel rispetto delle caratteristiche architettoniche dei prospetti e della tipologia dell'edificio.
- f) conservazione dei tamponamenti in legno pur inserendovi nuove aperture.
- g) la sopraelevazione prevista dall'art. 105 della L.P. 15/2015 non si può applicare qualora vi siano beni di qualsiasi natura vincolati dal D.lgs. 22.01.2004, n. 42 "*Codice dei Beni Culturali*". Inoltre per i vincoli indiretti intavolati ed i beni di natura storico-artistica (anche se non esplicitamente riconosciuti) così come descritti dal succitato decreto, vanno in ogni caso assicurate le opportune verifiche di effettiva applicabilità della legge per il governo del territorio al fine di assicurare il corretto rapporto con i beni vincolati e impedire la potenziale perdita dei beni quali quelli descritti dal Capo I del D.lgs. 42/2004. Inoltre per quanto disposto dagli artt. 877 e 879 del Codice Civile, dove si configura contiguità fra un edificio vincolato ed uno passibile di sopraelevazione, si determina la competenza della Soprintendenza, ai sensi dell'art. 21 del D.Lgs. n. 42/2004, per valutare se sussistano le condizioni per concedere l'autorizzazione all'esecuzione delle opere in aderenza al bene vincolato.

3. Negli interventi di risanamento conservativo valgono le seguenti prescrizioni:

- a) strutture: è vietata la demolizione delle volte salvo che per la realizzazione di vani scala a servizio di più unità immobiliari e di ascensori o altri corpi montanti; è vietata la demolizione di murature portanti salvo che per la realizzazione di modeste aperture in modo da salvaguardare la lettura della tipologia edilizia originaria;
- b) balconi e parapetti: sono ammessi balconi solo in presenza di evidenti tracce della loro preesistenza o di documentazione storica oppure quando espressamente previsti nella scheda del singolo edificio. I balconi devono avere struttura e parapetto in legno prendendo a modello le tipologie tradizionali oppure le preesistenze. Sono vietate solette in calcestruzzo armato, parapetti in muratura o in ferro di qualsiasi foggia;
- c) tamponamenti: i tamponamenti e i rivestimenti in legno devono essere realizzati con assoni di larghezza variabile 15-22 cm posti preferibilmente in verticale, lasciando in vista ove possibile le capriate di testa;
- d) decorazioni di facciata: le decorazioni esistenti vanno recuperate e valorizzate. Sono ammesse decorazioni di facciata a disegno semplice per evidenziare archi, angoli, contorni di finestre, ripetendo i modelli tradizionali. Le decorazioni devono essere esclusivamente dipinte e non a rilievo. L'intonaco nella parte bassa dei prospetti può essere trattato con tecnica a "sbriccio". Le murature in sassi faccia a vista vanno rinzaffate con malta di calce idraulica solamente nei giunti lasciando in evidenza la pietra;
- e) serramenti: i serramenti devono essere in legno; le porte, i portoni, i serramenti e le ante d'oscuro devono essere realizzati esclusivamente in legno secondo i modelli tradizionali;
- f) al fine di tutelare le caratteristiche tradizionali degli edifici rustici, non sono ammessi abbaini di qualsiasi foggia e dimensione. Negli edifici a prevalente carattere residenziale, al fine di rendere abitabili i sottotetti, sono ammessi abbaini "a canile" in numero massimo di 1 ogni m 6,00 di lunghezza del prospetto. Tali abbaini dovranno avere larghezza massima di m 1,50 e altezza massima di m 1,50*L (dove L è la larghezza dell'abbaino) misurata nel punto medio della falda, (nel risanamento conservativo, non sono ammessi abbaini a "nastro"). La realizzazione degli abbaini è una alternativa all'applicazione dell'art. 105 della L.P. 15/2015. L'isolazione termica deve essere realizzata fra i "cantieri" al fine di ridurre lo spessore del tetto ed avere dimensioni più proporzionate del manufatto.
- g) le schede dei singoli edifici possono prevedere interventi puntuali aggiuntivi al presente

elenco.

Art. 18 – Ristrutturazione edilizia

1. L'art. 77 della L.P. 15/2015 definisce la categoria d'intervento del presente articolo. Negli interventi di ristrutturazione edilizia all'interno del centro storico e negli edifici storici isolati vanno comunque garantiti la qualità formale di tutti i fronti e il rispetto dei moduli compositivi tradizionali, nel rispetto delle indicazioni paesaggistiche tipologiche costruttive riportate in calce alle presenti norme.
2. Sono ammessi, oltre agli interventi di manutenzione ordinaria, manutenzione straordinaria, restauro e risanamento conservativo, i seguenti lavori:
 - a) al fine di rendere abitabili i sottotetti esistenti, negli edifici all'interno del centro storico e negli edifici storici isolati è ammessa, nel rispetto delle distanze minime tra edifici previste dal Codice Civile, la sopraelevazione di tutta l'unità minima di intervento secondo quanto previsto puntualmente dalle schede del centro storico;
 - b) nel caso in cui la pendenza delle falde di copertura sia inferiore al 40% o superiore al 50%, il nuovo ampliamento come sopra ottenuto deve essere ricomposto modificando la pendenza delle falde del tetto portandola a un valore compreso tra il 40% e il 50%;
 - c) la sopraelevazione prevista dal comma a) o dall'art. 105 della L.P. 15/2015 si può applicare qualora vi siano beni di qualsiasi natura vincolati dal D.lgs. 22.01.2004, n. 42 "*Codice dei Beni Culturali*" previa autorizzazione dei servizi provinciali competenti. Inoltre per i vincoli indiretti intavolati ed i beni di natura storico-artistica (anche se non esplicitamente riconosciuti) così come descritti dal succitato decreto, vanno in ogni caso assicurate le opportune verifiche di effettiva applicabilità della legge per il governo del territorio al fine di assicurare il corretto rapporto con i beni vincolati e impedire la potenziale perdita dei beni quali quelli descritti dal Capo I del D.lgs. 42/2004.
 - d) In alternativa all'ampliamento concesso dall'art. 105 della L.P. 15/2015, è consentita la realizzazione di timpani secondari nel numero massimo di uno per facciata e con larghezza massima indicativa pari ad 1/3 della facciata, come riportato nell'Allegato 1 alle presenti norme.
 - e) sono ammessi abbaini a canile in numero massimo di 1 ogni m 4,00 di facciata. Gli abbaini a canile devono avere larghezza massima di m 1,50 e altezza massima, misurata a metà falda, di m 1,50*L (dove L è la larghezza dell'abbaino). La pendenza delle falde degli abbaini deve essere compresa fra il 50% e il 60%; sono altresì ammessi, in alternativa a quelli a "canile", abbaini a nastro come riportato nell'allegato 1 delle presenti norme (nel caso si vogliano realizzare più abbaini a nastro sulla stessa facciata, la somma delle loro larghezze dovrà essere al massimo di circa 1/3 della lunghezza della facciata). La realizzazione degli abbaini è una alternativa all'applicazione dell'art. 105 della L.P. 15/2015. L'isolazione termica deve essere realizzata fra i "cantieri" al fine di ridurre lo spessore del tetto ed avere dimensioni più proporzionate del manufatto.
 - f) è ammessa la costruzione di pensiline a copertura degli ingressi degli edifici per il riparo dagli agenti atmosferici, di sporgenza massima pari a 1,50 m e tipologia conforme all'edificio su cui si interviene e al contesto edilizio circostante, utilizzando materiali e tecniche tradizionali, previo parere favorevole della Commissione Edilizia Comunale che ne valuterà il corretto inserimento in base alle caratteristiche dell'edificio storico.
 - h) previo parere favorevole della Commissione Edilizia Comunale, è ammessa la realizzazione di "vasche a tetto".

Negli interventi di ristrutturazione edilizia (R3) valgono in ogni caso le seguenti prescrizioni:

- i) balconi e parapetti: possono avere struttura e parapetto in legno prendendo a modello le tipologie tradizionali oppure le preesistenze. Sono consentite anche solette in calcestruzzo armato e parapetti in ferro di foggia semplice, purché venga mantenuta l'unitarietà della facciata; eventuali indicazioni riportate sulle schede di rilevazione andranno rispettate e sono da intendersi prevalenti rispetto al presente comma.
 - ii) decorazioni di facciata: sono ammesse decorazioni di facciata a disegno semplice per evidenziare archi, angoli, contorni di finestre, ripetendo i modelli tradizionali. Le decorazioni devono essere esclusivamente dipinte e non a rilievo. L'intonaco nella parte bassa dei prospetti può essere trattato con tecnica a "sbriccio".
 - iii) serramenti: i serramenti e le ante ad oscuro possono essere in legno o altri materiali, mantenendo tinte neutre nel rispetto del contesto circostante.
 - iv) manti di copertura: sono vietati manti di copertura in tegole di cemento, lamiera zincata e tegole canadesi.
3. Per gli interventi di ristrutturazione edilizia al di fuori del centro storico e degli edifici storici isolati valgono le norme relative alle singole zone.

Art. 19 – Demolizione

1. L'art. 77 della L.P. 15/2015 definisce la categoria d'intervento del presente articolo. Negli edifici all'interno del centro storico e negli edifici storici isolati vincolati a demolizione senza ricostruzione sono ammessi solo interventi di manutenzione ordinaria.
2. Sono sottoposti a demolizione senza ricostruzione tutti i fabbricati accessori privi di titolo autorizzativo e le superfetazioni ricadenti nelle pertinenze degli edifici vincolati a restauro anche se non espressamente individuati in cartografia.

Capitolo II

Disciplina degli alloggi destinati alla residenza

Art. 20– Disciplina degli alloggi destinati alla residenza

1. Ai sensi dell'art. 57 della L.P. 04.03.2008 n.1 e dell'art. 127 della L.P. 15/2015 l'edilizia residenziale viene distinta in due diverse categorie d'uso: la residenza ordinaria e la residenza per il tempo libero e le vacanze. Nelle presenti norme il Titolo IV, relativo alla disciplina delle singole zone, ed il Titolo VI, relativo alle aree soggette alla pianificazione attuativa, stabiliscono, nei criteri d'uso del suolo riferiti alle disposizioni urbanistiche degli insediamenti storici (artt. da 22 a 29) alle aree ad uso prevalentemente residenziale (artt. da 30 a 33) e agli strumenti attuativi del PRG (artt. da 75 a 77), le quantità ammesse di alloggi per il tempo libero e le vacanze e le relative modalità di calcolo.
2. Gli alloggi destinati a residenza ordinaria si intendono quelli non destinati al tempo libero e alle vacanze, cioè quelli non occupati saltuariamente per vacanze, ferie, fine settimana o comunque per periodi limitati di tempo a fini turistico-ricreativi. Gli alloggi destinati a residenza ordinaria possono comunque essere utilizzati quali alloggi per il tempo libero e la vacanza nei casi previsti dal comma 13 lettera a) e b) dall'art. 57 della L.P. 1/08 o nei casi previsti nel comma 11 del sopracitato articolo e al Capo VII del decreto del Presidente della provincia 13 luglio 2010, n. 18-50/Leg e ss.mm., con cui è stata data attuazione a quanto previsto in tale comma.
3. Il permesso di costruire o altro titolo edilizio abilitativo per la realizzazione di nuovi alloggi, anche mediante cambio d'uso con o senza opere, dovrà precisare la destinazione a residenza ordinaria o alloggio per il tempo libero e le vacanze delle singole unità immobiliari. Nell'oggetto del permesso di costruire o altro titolo edilizio abilitativo, dovrà essere specificata la dizione "le unità immobiliari di progetto sono destinate a residenza ordinaria, ai sensi e per gli effetti di cui dall'art. 57 della L.P. 1/08; il presente titolo edilizio costituisce anche titolo per l'annotazione del relativo vincolo nel libro fondiario, ai sensi del comma 7 del medesimo articolo". Il Comune provvede alla tenuta di un elenco dei titoli abilitativi che specificano la destinazione degli alloggi e all'annotazione di tale destinazione nel libro fondiario a spese dell'interessato; a tal fine il titolo edilizio costituisce anche titolo per l'annotazione.
- 3b La realizzazione di nuovi alloggi destinati alla residenza per il tempo libero e le vacanze non può superare, sul territorio comunale, entro la data di validità del dimensionamento residenziale del decennio 2005-2015, la dimensione massima di m³ 1815¹ (volume lordo fuori terra), come risulta dalle indicazioni della verifica di assoggettabilità, dal dimensionamento residenziale e dall'art. 130, comma 2 della L.P. 15/2015. Tale quantità è fissa ed inderogabile; gli interventi finalizzati alla realizzazione di alloggi per il tempo libero e vacanza saranno subordinati alla disponibilità della volumetria fissata fino ad esaurimento del contingente. Nelle zone residenziali B1 e C è riconosciuta la possibilità di realizzare alloggi per il tempo libero e vacanze nella percentuale del 20% della volumetria urbanistica edificabile. Laddove il 20% della volumetria edificabile del lotto fosse insufficiente a realizzare una unità abitativa e

¹ Il contingente volumetrico relativo all'edificazione di edifici per tempo libero e vacanza ai sensi della L.P. 16/2005 è stato dimezzato ai sensi dell'art. 130 comma 2 della L.P. 15/2015.

qualora vengano realizzate almeno quattro nuove unità abitative è previsto un bonus volumetrico pari alla quantità necessaria alla realizzazione di una unità residenziale, nel rispetto del volume complessivo del lotto, determinato dagli indici urbanistici e nel rispetto del numero max. di alloggi previsto per il tempo libero e vacanze. Questa ultima non potrà superare la volumetria massima di 330 mc.

4. Il richiedente il permesso di costruire o altro titolo edilizio abilitativo potrà affittare o vendere l'immobile realizzato ai sensi del comma precedente purché venga mantenuta la destinazione dichiarata. Il proprietario dell'alloggio, ovvero il titolare del diritto reale di usufrutto, uso o abitazione, è responsabile nei confronti del Comune per il mantenimento della destinazione a residenza ordinaria degli edifici assentiti a questi fini. I controlli sul mantenimento della destinazione d'uso degli immobili, gli accertamenti degli abusi ed eventuali sanzioni sono definiti dall'art. 57 della L.P. 1/08 e dell'art. 127 della L.P. 15/2015.
5. Il cambio d'uso da alloggio per il tempo libero e vacanze a residenza ordinaria è sempre ammesso; il cambio di destinazione d'uso di volumi esistenti ma non residenziali ad alloggio per il tempo libero è ammesso nei limiti del 50% della volumetria per la quale è chiesto il cambio di destinazione residenziale; la rimanente quota del 50 % dovrà essere destinata a residenza ordinaria.
6. Restano esclusi dall'applicazione del presente articolo:
 - a) gli edifici che avevano destinazione residenziale alla data di entrata in vigore della L.P. 16/2005, compresi gli spazi accessori quali garages, cantine, avvolti, sottotetti. Può essere inoltre considerato "edificio residenziale" nella totalità del suo volume anche l'immobile che, secondo i caratteri tipologici locali, presenta, oltre alla parte destinata alla residenza, anche una parte adibita a piccola stalla al pianterreno e fienile nel sottotetto. Si considera "edificio residenziale" esistente anche quello fatto oggetto di interventi di demolizione e ricostruzione o sostituzione edilizia per tutto il volume esistente alla data di entrata in vigore della L.P. 16/2005;
 - b) gli ampliamenti in sopraelevazione su sedime degli edifici esistenti al fine del recupero del sottotetto fino al limite delle due unità abitative. Nel caso di sopraelevazione su sedime con un aumento volumetrico inferiore o uguale al 15% del volume esistente le nuove unità abitative ricavate nel sottotetto possono essere destinate a residenza per il tempo libero e le vacanze. Nel caso in cui la sopraelevazione su sedime realizzi un incremento di volume maggiore del 15%, se il numero delle unità abitative che vengono ricavate nel sottotetto è uguale o inferiore a due, esse possono essere destinate a residenza per il tempo libero e le vacanze, fino al completamento del contingente fissato dal dimensionamento residenziale. Nel caso in cui la sopraelevazione su sedime realizzi un incremento di volume maggiore del 15% e il numero delle unità abitative che vengono ricavate nel sottotetto sia superiore a due, esse devono essere destinate a residenza ordinaria.
 - c) i volumi residenziali realizzati nelle aree non residenziali (produttive, alberghiere, agricole ecc.) in quanto strettamente connessi all'attività produttiva ammessa in tali zone. L'alloggio a servizio del conduttore o del gestore dell'attività non si configura infatti come destinazione residenziale ma è equiparata alle strutture specificatamente previste nelle singole norme di zona;
7. Per quanto non specificato nel presente articolo si rimanda alla L.P. 04.03.2008 n. 1, alle deliberazioni della Giunta Provinciale n. 1281 di data 23 giugno 2006 e n. 2336 di data 26 ottobre 2007 e alle circolari in materia emanate dal Servizio Urbanistica della PAT nonché all'art. 127 della L.P. 15/2015.

8. Ai fini dell'applicazione delle eccezioni di non osservanza del limite fissato dal Piano Regolatore Generale, con un massimo del 50% del volume per il quale è chiesto il cambio di destinazione d'uso di edifici non residenziali esistenti in alloggi per il tempo libero e vacanze, si stabiliscono i seguenti criteri:
9. Gli edifici dovranno essere caratterizzati da almeno una delle seguenti condizioni:
- a) essere di limitate dimensioni volumetriche: il volume dell'edificio esistente non dovrà a tal fine consentire la realizzazione di più di un alloggio con riferimento alle superfici minime stabilite per esso dal regolamento edilizio comunale;
 - b) essere localizzati in ambiti territoriali non consoni alla residenza ordinaria: l'edificio non dovrà risultare ubicato in prossimità al centro abitato e quindi in zone prive di idonei servizi e opere di urbanizzazione, tali da rendere problematico ed eccessivamente disagiata l'utilizzo dell'immobile come residenza ordinaria.
10. Nel caso di cui alla lettera b), per edifici di medie e grandi dimensioni, la cui volumetria consente la realizzazione di una pluralità di alloggi, ferma restando la possibilità di trasformazione del volume esistente in residenza per il tempo libero e vacanze nella percentuale stabilita del 50%, per la restante parte di volume si stabiliscono gli ulteriori seguenti criteri:
- a) il volume totale lordo degli alloggi destinati al tempo libero e vacanze, eccedente la misura di m³ 300, va considerato quale quota parte del contingente di residenza per vacanze stabilito ai sensi dall'art. 57 della L.P. 1/08;
 - b) nell'ipotesi di esaurimento del contingente si applicano le procedure per l'incremento del limite massimo del dimensionamento degli interventi destinati ad alloggi per il tempo libero e vacanze previsto dalla deliberazione della Giunta Provinciale n. 3015 del 30 dicembre 2005, sulla base di un piano speciale di carattere strategico.
11. Qualora un volume esistente risultasse suddiviso in porzioni materiali successivamente all'entrata in vigore della legge provinciale 16 novembre 2005 n. 16, i criteri sopra elencati trovano applicazione con riferimento all'intero volume esistente indipendentemente dall'intervenuta suddivisione materiale.
12. Le disposizioni introdotte non troveranno applicazione nei seguenti casi:
- a) interventi previsti dall'art. 104 della L.P. 15/2015, relativi alla conservazione e valorizzazione del patrimonio edilizio montano esistente, limitatamente a quelli che possono essere destinati a fini abitativi solamente in modo non permanente, e agli interventi previsti dal comma 12 dell'articolo dall'art. 57 della L.P. 4 marzo 2008 n. 1 per gli alloggi destinati all'attività extra-alberghiera;
 - b) manufatti di tipo precario (baracche, tettoie e simili);
 - c) manufatti tecnologici di servizio (cabine, serbatoi ecc.);
 - d) manufatti a servizio della residenza, quali legnaie e garage.
13. Il limite del 50% della volumetria esistente potrà essere superato nei casi in cui l'applicazione della percentuale fissata, per la creazione dei nuovi alloggi per il tempo libero, comporti un residuo di volumetria che non consente la creazione di una ulteriore unità abitativa. In questo caso, al solo fine del raggiungimento della superficie minima dimensionale stabilita dal regolamento edilizio comunale e comunque nei limiti di una superficie massima di mq 70 e di una volumetria massima di m³ 150, potrà essere utilizzata

anche una parte del volume da destinare a residenza ordinaria per la realizzazione di un ulteriore alloggio per vacanze.

14. Ai sensi della deliberazione del Consiglio Comunale n. 1 del 25.02.2010 la superficie dell'alloggio non deve essere inferiore a mq 70. Fanno eccezione gli alloggi recuperati da edifici o porzioni di edifici ricadenti entro la perimetrazione del centro storico come delineato dal PRG o classificati dallo stesso come edifici isolati di interesse storico, per i quali la superficie deve essere superiore a mq 50 e, nel caso l'intervento preveda il recupero di più di due alloggi, la media delle superfici degli alloggi deve essere superiore a m². 60.

TITOLO IV

DISCIPLINA DELLE SINGOLE ZONE

Art. 21 - Elenco delle zone.

1. L'intero territorio comunale contiene alcuni elementi territoriali che costituiscono le caratteristiche distintive dell'ambiente e dell'identità territoriale, in quanto di stabile configurazione o di lenta modificazione, che sono meritevoli di tutela e valorizzazione. Tali elementi sono le **invarianti**, definite dall'art. 8 delle norme di attuazione del PUP.
2. L'art. 8 della L.P. n° 5 del 27.05.2008 (approvazione del nuovo piano urbanistico provinciale) definisce le invarianti.
3. Il territorio comunale è suddiviso in aree zone omogenee, ciascuna sottoposta a distinta disciplina:

A) Aree relative agli insediamenti storici

- a) Edifici e aree comprese nel perimetro degli insediamenti storici.
- b) Edifici e manufatti di interesse storico esterni alla perimetrazione degli insediamenti storici.
- c) Edifici e manufatti appartenenti al patrimonio edilizio montano.

B) Aree per insediamenti residenziali esistenti e di completamento:

- B) Area residenziale esistente- satura di Tipo B
- B1) Area residenziale di completamento di Tipo B1

C) Aree per insediamenti di riqualificazione e di nuova espansione:

- C) Area residenziale di nuova espansione

H) Verde privato e servizi

- H) Verde privato

D) Aree produttive del settore secondario, commerciali e terziarie

- D) Area produttiva del settore secondario
- D1) Area commerciale
- Cv) Area per attività estrattive
- L) Aree per la lavorazione del materiale estrattivo

D) Aree per attrezzature ed impianti turistici

- D3) Area alberghiera

D5) Area sciabile

D4) Area per campeggio

E) Aree destinate ad attività agro – silvo – pastorali

E1) Area agricola di pregio

E2) Area agricola pregiata di rilevanza locale

E2 bis) Area agricola

E3) Aree ad elevata integrità

E4) Aree a pascolo

E5) Aree a bosco

E) Aree per aziende agricole

E6) Aree ad insediamenti zootecnici

F) Aree per attrezzature e servizi

F) Aree per attrezzature di livello sovra locale

F1) Aree per attrezzature e servizi pubblici di livello locale

F1 bis) Aree per servizi

F1 ter) Aree per smaltimento rifiuti

F2) Aree a verde attrezzato (VA)

F2bis) Aree a verde pubblico (VP)

F3) Aree per la mobilità

F4) Percorsi pedonali pista ciclabile

F5) Aree a parcheggio

G) Aree di rispetto

Aree di tutela ambientale;

Siti bonificati – Aree discariche SOIS

Fasce di rispetto;

Aree a rischio geologico e valanghivo;

Aree sottoposte al vincolo idrogeologico;

Biotopi;

Aree di tutela archeologica;

Difesa delle aree a pascolo e a bosco.

I) Zone soggette a piano attuativo

PU1 - Via Mercato (zona Municipio)

PU2 - Piazza Mercato

PU4 - Piazza Vaia

PLD1 - Area Artigianale

PLH - Zona Alberghiera

PA-PIIRA Piano a fini generali per il Passo Lavazé

PU6 – Piano di riqualificazione urbana – “La Stefania”

Capitolo I

Disposizioni urbanistiche negli insediamenti storici

Art. 22 Aree relative agli insediamenti storici

1. Le aree relative agli insediamenti storici comprendono gli immobili di interesse storico-artistico e/o ambientale e paesaggistico, isolati o riuniti in complessi, le relative pertinenze e le aree libere ad essi organicamente connesse.
2. Tali aree sono individuate nella tavola n. 1.5.

a) Edifici e aree comprese nel perimetro degli insediamenti storici

Sugli edifici compresi nel perimetro degli insediamenti storici si applicano le modalità di intervento come definite negli articoli del Titolo terzo delle presenti Norme di Attuazione.

Gli edifici possono avere le destinazioni d'uso previste dalle aree ad uso prevalentemente residenziale, ma gli interventi di modifica delle destinazioni d'uso devono comunque essere compatibili con le categorie e modalità di intervento prescritte per le singole unità edilizie.

Il corretto uso degli spazi liberi qualifica e valorizza l'ambiente del centro storico; a tal fine sono consentiti gli interventi mirati alla manutenzione e conservazione dei giardini, degli orti, dei cortili, dei prati, del verde, dei fossati, delle siepi, ecc. nonché alla rimozione di oggetti, depositi, baracche, materiali e quanto altro deturpa l'ambiente o costituisce pregiudizio per la qualità complessiva dei luoghi e dell'abitato.

Le aree libere di pertinenza delle unità edilizie comprese nelle "Aree di antico insediamento e di interesse culturale ed ambientale" sono state classificate ai fini della disciplina di intervento, nelle seguenti categorie o classi di appartenenza su funzione del loro pregio storico-tipologico ed ambientale paesaggistico:

- **Ap1** aree di pertinenza che presenta arredi ed elementi costruttivi significativi o che costituisce parte integrante dell'impianto tipologico-distributivo di un edificio emergente nel contesto urbano od ambientale;
- **Ap2** aree di pertinenza che sono l'espressione peculiare di una tipologia edilizia individuata e ricorrente nel contesto urbano od ambientale;
- **Ap3** aree di pertinenza senza nessuna caratterizzazione significativa.

La cartografia evidenzia all'interno del perimetro del centro storico gli spazi di pertinenza degli edifici pubblici o privati. Trattasi di aree destinate a giardini, orti, piazzali, cortili che svolgono un ruolo determinante nell'immagine complessiva del centro abitato.

Le aree non retinate (bianche) sono inedificabili.

Le planimetrie delle cartografie di intervento del centro storico e le schede di rilevazione degli insediamenti storici definiscono anche le categorie di intervento come di seguito riportato:

Ap1) RESTAURO DEGLI SPAZI DI PERTINENZA

L'intervento dovrà considerare l'edificio e lo spazio di sua pertinenza studiando i rapporti funzionali e costruttivi con l'edificio stesso; dovranno in tal senso essere riproposti tutti gli elementi originari ivi comprese le essenze arboree; una relazione tecnica dovrà opportunamente giustificare la scelta dei materiali che verranno usati nel restauro dell'area.

Sono ammesse:

- strutture atte all'eliminazione delle barriere architettoniche quali ascensori, e rampe, purché le stesse siano studiate in modo da non alterare l'assetto dell'area esterna e dell'edificio e solo nel caso sia riscontrata l'impossibilità di posizionare detti elementi all'interno dell'edificio;
- rifacimento della pavimentazione con l'impiego di materiali che rispettino il rapporto storico e compositivo con l'edificio: sono vietate pavimentazioni in asfalto e quelle non confacenti con la tipologia dell'edificio;
- muri di recinzione e di sostegno esistenti devono essere conservati e ripristinati con le stesse caratteristiche originali; nuovi muri possono essere realizzati su proposta di un progetto generale a condizione che siano impiegati materiali compatibili con l'edificio esistente. Per quanto possibile le recinzioni dovranno assicurare un alto grado di trasparenza per consentire la percezione visiva dall'esterno della pertinenza;
- parcheggi in superficie purché compatibili con l'assetto dell'area e non comportino alterazioni sostanziali di cortili, di portali, di recinzioni, ecc.;
- è obbligatorio il mantenimento delle aree a verde.

Sono vietati:

- volumi interrati, tettoie e legnaie; serre come definite dalla circolare della P.A.T. di data 11.03.1993;
- La norma si applica anche per le pertinenze di verde privato degli edifici storici isolati inseriti nella categoria Restauro.

Ap2) RISANAMENTO SPAZI DI PERTINENZA

L'intervento dovrà considerare l'edificio e lo spazio di sua pertinenza studiando i rapporti funzionali e costruttivi con l'edificio stesso; è consentito, oltre alla riproposizione di elementi originari, l'uso di materiali diversi purché compatibili con l'assetto dell'area e le caratteristiche tipologiche dell'edificio; una relazione tecnica dovrà opportunamente giustificare la scelta dei materiali che verranno utilizzati per il risanamento dell'area.

Sono ammesse:

- strutture atte all'eliminazione delle barriere architettoniche quali ascensori, rampe, scale ecc., purché le stesse siano studiate in modo da non alterare l'assetto dell'area esterna e dell'edificio e solo nel caso sia riscontrata impossibilità di posizionare detti elementi all'interno dell'edificio;
- parcheggi in superficie;
- gli interventi di ampliamento e ricostruzione ammessi dalle categorie di intervento in R3 ed R4 sugli edifici ricadenti in Centro Storico;
- solamente le serre definite dalla circolare della P.A.T. 11.03.1993 come tunnel mobili leggeri a carattere stagionale;
- rifacimento di pavimentazioni con l'impiego di materiali tradizionali;
- la realizzazione di nuovi muri di recinzione e di sostegno compreso il ripristino degli esistenti, potrà essere proposta anche disgiuntamente dall'intervento sull'edificio purché i materiali impiegati siano comunque quelli compatibili con l'edificio esistente.

- Per quanto possibili le recinzioni dovranno assicurare un alto grado di trasparenza per consentire la percezione visiva dall'esterno della pertinenza;
- è obbligatorio il mantenimento delle aree a verde ammettendo comunque l'utilizzo delle stesse come parcheggi in superficie. Si prescrive l'utilizzo di pavimentazioni preferibilmente permeabili che permettano la crescita del verde.

Sono vietati:

- garage interrati e piscine.

Ap3) RISTRUTTURAZIONE DEGLI SPAZI DI PERTINENZA

Trattasi di aree libere che non presentano caratterizzazioni significative, gli Interventi devono essere finalizzati ad un ridisegno e miglioramento degli spazi funzionali al contesto del Centro Storico.

Nell'ambito delle aree di pertinenza oltre agli interventi ammessi in aree Rp2 Ap2, possono essere ricavati parcheggi interrati, purché non comportino alterazioni di archi, portali e cancellate tradizionali.

L'ampliamento dei cortili con la conseguente eliminazione delle aree a verde deve essere ridotto al minimo richiesto degli spazi di parcheggio e dei percorsi pedonali: si dovranno privilegiare le pavimentazioni permeabili.

Sono vietate le piscine.

Spetta al Sindaco ordinare gli interventi diretti al recupero di situazioni degradate nei modi stabiliti dal regolamento edilizio comunale.

I percorsi, i tracciati e le loro reti risultanti dal processo storico di antropizzazione del territorio, anche quando non specificamente identificati in cartografia di PRG, vanno mantenuti, difesi, recuperati e valorizzati. A questo scopo gli operatori pubblici e privati debbono tenere nel massimo conto le preesistenze ed evitare gli interventi di trasformazione dei vecchi percorsi. Tutta la viabilità storica rientra sotto la tutela del D.Lgs. 22 gennaio 2004, n° 42, in particolare all'art. 10, comma 4, lettera g) di detta normativa.

b) Edifici e manufatti di interesse storico esterni alla perimetrazione degli insediamenti storici

Gli edifici di interesse storico sparsi negli spazi aperti, sono individuati con apposito simbolo nella cartografia. Su tali edifici sono consentite solo le opere previste nelle singole schede.

I manufatti legati ai diversi modi di uso del territorio, quali capitelli, croci, fontane, muri di contenimento ecc., anche quando non specificamente identificati nella cartografia di PRG, vanno rigorosamente conservati in sito e sono assoggettati a restauro e a ripristino delle parti distrutte o lesionate a cura e a carico degli enti o dei privati proprietari giuridicamente responsabili.

Tutti i sopra citati edifici e manufatti, se di proprietà pubblica ed esistenti da oltre 70 anni, ricadono nelle previsioni dell'art. 26, commi 2 e 3 delle presenti NTA.

3. Nel perimetro del centro storico sono ammesse le attività commerciali disciplinate dal Titolo

VIII delle presenti Norme.

Art. 23 - Generalità.

1. I progetti che riguardano interventi da realizzarsi nei perimetri degli insediamenti storici dovranno essere particolarmente curati sia per quanto riguarda il rilievo esterno ed interno degli edifici sia per quanto concerne le tecniche di risanamento statico e architettonico e la risoluzione di particolari problemi di natura strutturale connessi con le condizioni degli edifici.
2. La progettazione dovrà illustrare compiutamente particolari costruttivi, tecniche di risanamento e procedimenti di costruzione che garantiscano il miglior risultato dell'intervento proposto.
3. Sarà posta cura particolare nella realizzazione di nuovi impianti tecnologici o nella loro sostituzione integrale, quali centrali termiche, depositi carburanti, canne fumarie, canalizzazioni, collettori solari e fotovoltaici e comunque tutte le parti necessarie al funzionamento di detti impianti. Nelle scelte tecnologiche dovranno essere preferiti i sistemi che favoriscono la centralizzazione degli impianti, in particolare per quanto riguarda gli impianti di generazione del calore, le antenne Tv e le parabole satellitari. Tali interventi saranno il più possibile oggetto di un progetto unitario, tale da includere cioè l'intera unità edilizia, al fine di coordinare gli interventi che possono avvenire anche in tempi diversi.
4. Nel caso di sopraelevazioni ed ampliamenti per il rispetto delle distanze minime tra edifici si farà riferimento unicamente al Codice Civile.
5. Gli interventi di ritinteggiatura degli edifici conformi ai criteri per l'esercizio della tutela ambientale, allegati alle presenti norme sono soggetti alla disciplina prevista nell'art. 78 della L.P. 15/2015 ed all'art. 28 del decreto del presidente della provincia 19 maggio 2017, n.8-61/leg. Gli interventi che propongono tinte e decorazioni non espressamente previste dai criteri per l'esercizio della tutela ambientale, sono soggetti all'autorizzazione paesaggistica e al rilascio di idoneo titolo edilizio.

Art. 24- Disciplina delle categorie di intervento

1. All'interno del perimetro del centro storico e negli insediamenti storici sparsi sono ammesse le seguenti categorie di intervento:
 - a) manutenzione ordinaria (Art. 14)
 - b) manutenzione straordinaria (Art. 15)
 - c) restauro (Art. 16)
 - d) risanamento conservativo (Art. 17)
 - e) ristrutturazione edilizia (Art. 18)
 - f) demolizione (Art. 19)
 - g) cambio di destinazione d'uso senza opere

2. I singoli edifici del centro storico e degli insediamenti storici sparsi sono descritti nelle apposite schede dove è indicata la categoria di intervento, l'eventuale presenza di vincoli puntuali e ogni altro elemento rilevante ai fini della progettazione.

Art. 25 – Vincoli di facciata e vincoli puntuali.

1. La schedatura degli edifici del centro storico indica i vincoli di facciata ed i vincoli puntuali. I prospetti su cui è apposto il vincolo di facciata dovranno essere tutelati e conservati obbligatoriamente nelle dimensioni attuali, conservando o ripristinando con rigore filologico la posizione, la dimensione e la scansione dei fori e degli altri elementi costituenti la facciata (balconi, scale esterne, sottogronde, decorazioni, affreschi, ecc). Sui prospetti vincolati a vincolo di facciata è vietata la realizzazione di nuovi balconi; l'eventuale apertura di nuovi fori, qualora ammessa dalla categoria di intervento, deve essere prevista in posizione coerente con l'assetto formale complessivo della facciata e limitata al minimo indispensabile a garantire i rapporti di finestratura dei locali abitabili. Nel rispetto dei criteri compositivi delle facciate interessate, ad esclusione degli edifici soggetti a restauro, sono ammesse, sentita la Commissione edilizia, lievi modifiche o lo spostamento dei fori privi di contorni in pietra, qualora tali interventi siano necessari al miglioramento delle condizioni di abitabilità degli spazi interni. In questo caso le modifiche dovranno rispettare i criteri di allineamento presenti nella facciata sulla quale si interviene.
2. Per i manufatti sottoposti a vincolo puntuale (affreschi, crocifissi, edicole, decorazioni, ecc.) sono ammessi solo gli interventi di manutenzione ordinaria, straordinaria e restauro. Gli interventi ammessi sulla restante parte dell'edificio sono quelli indicati nella relativa scheda. Se di proprietà pubblica ed esistenti da oltre 70 anni, si ricorda che tali edifici e manufatti ricadono nelle previsioni dell'art. 26, commi 2 e 3 delle presenti NTA.
3. Tutte le fontane esistenti nel centro storico o nelle aree di pertinenza degli edifici storici isolati sono sottoposte a vincolo puntuale.

Art. 26 - Edifici e complessi isolati di interesse storico, artistico e documentario o vincolati dal D. lgs. 22 gennaio 2004 n. 42

1. Gli edifici ed i complessi isolati di interesse storico, artistico e documentario vincolati ai sensi del D. lgs. 22 gennaio 2004 n. 42 (Codice dei beni culturali e del paesaggio) sono individuati con apposita simbologia sulla cartografia di piano.
2. Oltre ai vincoli diretti ed indiretti rilevabili cartograficamente e tavolarmente sulle rispettive particelle edificiali e fondiari, vanno sottoposti a verifica di interesse culturale le cose immobili la cui esecuzione risalgia a più di settanta anni e la cui proprietà risulti di enti o istituti pubblici o persone giuridiche private senza fini di lucro, ai sensi dell'art. 12 del D. lgs. 22 gennaio 2004 n. 42. Vanno sottoposti a verifica i beni pubblici riconosciuti di interesse storico artistico (presenza di interesse), ai sensi dell'art. 5 del D.lgs. 22 gennaio 2004 n. 42.
3. Ai sensi dell'art. 11 del D. lgs. 22 gennaio 2004 n. 42 sono beni culturali considerati di interesse storico, qualora ne ricorrano i presupposti e condizioni, gli affreschi, gli stemmi, i graffiti, le lapidi, le iscrizioni, i tabernacoli e gli altri ornamenti di edifici esposti o non alla pubblica vista.

4. Su tali edifici sono ammessi solo interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria e di restauro soggetti alla medesima disciplina di intervento degli edifici facenti parte degli insediamenti storici.
5. Le pertinenze degli edifici non sono edificabili. Non sono inoltre ammessi fabbricati di carattere accessorio quali legnaie o depositi attrezzi così come non è ammessa la costruzione di autorimesse interrato.
6. Ai fini del rilascio del permesso di costruire, i progetti devono essere corredati dall'autorizzazione ad eseguire gli interventi rilasciata con le modalità previste dalla Soprintendenza ai Beni Culturali della Provincia Autonoma di Trento.

Art. 27 - Aree a servizio della residenza privata

1. Vengono così definite le aree inedificate o gli spazi scoperti di pertinenza degli edifici storici diversi dalle aree a verde e dalle aree individuate dall'art. 22 (aree di pertinenza Ap1, Ap2, Ap3) che presentano caratteristiche tali da costituire bene culturale o ambientale e richiedere un certo grado di tutela. Comprendono corti, cortili, piazzali, sottogronde, passaggi, di cui interessa la conservazione in quanto ambienti storici di rilevante interesse che rappresentano un completamento essenziale dell'edificio.
2. Tali spazi vanno conservati con adeguati interventi di manutenzione ed eventualmente ripristino di parti od elementi degradati e non recuperabili. Potranno altresì essere adibiti a parcheggio, piazze pedonali, corti o cortili privati. Nel caso di superfici pavimentate in epoca recente e comunque dissonanti rispetto all'organizzazione spaziale storica si ammette il ripristino a verde quali giardini, orti, prati. Nel caso frazionamento di spazi omogenei dovuto alla frantumazione della proprietà si deve favorire la ricomposizione degli ambiti originali attraverso la rimozione di elementi fisici di divisione e il trattamento unitario delle pavimentazioni.
3. È opportuno che le recinzioni siano evitate, fatto salvo il caso di manifesto pericolo (fossi, salti di quota, ecc.); esse devono essere realizzate utilizzando materiali e tecnologie tradizionali (siepi, muretti in sasso a vista, steccati in legno).
4. La pavimentazione di strade, corti, cortili ed androni dovrà essere realizzata con materiali e modalità di posa tradizionali così come rilevati negli elaborati analitici di piano (quali cubetti in porfido, acciottolati, smoller), con l'esclusione di altri tipi di pavimentazione non tradizionali quali asfalto, mattonelle autobloccanti in cemento o similari.
5. Il Sindaco, sentita la Commissione Edilizia Comunale, ha facoltà di ingiungere l'esecuzione di opere conformi a quanto sopra, ed ha altresì facoltà di intervento sostitutivo nei casi di cortili o androni visibili da luoghi aperti al pubblico, che si presentino indecorosi o contrastanti con l'intorno. Le spese inerenti l'intervento sostitutivo saranno poste a carico dei proprietari del bene sul quale si è intervenuto.
6. Le aree interne al centro storico che il PRG destina a parcheggio devono essere pavimentate con materiali e tecniche di posa tradizionali e preferibilmente alberate. In alternativa, previo parere favorevole della CEC, sono ammesse le pavimentazioni drenanti del tipo grigliato inerbite.

Art. 28 - Spazi scoperti privati destinati a verde privato

1. Gli spazi scoperti privati destinati a verde privato sono i giardini, gli orti ed i coltivi in genere che costituiscono pertinenze di edifici singoli o comuni a più edifici. Sono aree prevalentemente verdi, ma possono essere organizzate al loro interno anche con percorsi pedonali ed accessi carrabili gli accessi ed i percorsi interni deve avvenire utilizzando pavimentazioni tradizionali (ghiaia, pietra, porfido ecc). È vietato l'uso dell'asfalto. Le alberature di pregio eventualmente esistenti vanno conservate.
2. Il verde privato può essere adibito parzialmente a parcheggio, purché vengano utilizzate pavimentazioni drenanti del tipo grigliato inerbato.
3. È ammessa l'edificazione di autorimesse interrate purché compatibili con la viabilità pubblica, rispettando, per quanto possibile, l'andamento naturale del terreno che dovrà essere ripristinato dopo l'intervento.

Art. 29 – Fabbricati di carattere accessorio

1. Negli spazi esterni di pertinenza degli edifici vincolati a restauro non è ammessa l'edificazione di fabbricati di carattere accessorio quali legnaie o depositi attrezzi. In tutti gli altri casi è ammessa l'edificazione di un fabbricato di carattere accessorio di pertinenza di ogni singola unità immobiliare. Tale fabbricato può essere isolato o addossato all'edificio principale ed avere una superficie coperta massima di m² 12,00 ed un'altezza massima di m. 3,00.
2. I fabbricati di carattere accessorio realizzati nel rispetto delle indicazioni tipologiche e formali descritte nell'allegato 2 sono disciplinati dagli art. 78 comma 3) e art. 64 comma 4) della L.P. 15/2015.
3. Tutte le costruzioni ed i fabbricati di carattere accessorio esistenti che si trovano negli spazi scoperti interni al centro storico o nelle pertinenze degli edifici storici isolati non conformi alle caratteristiche formali indicate dall'allegato 2 sono da considerare come previsti in ristrutturazione.
4. Nel caso di edifici composti da più unità abitative, si raccomanda di realizzare i manufatti accessori accorpandoli ove possibile; in ogni caso la volumetria complessiva dei manufatti accessori per ogni singolo edificio non deve superare i 220 m³.
5. Nelle aree agricole pregiate di rilevanza locale è ammessa la costruzione di manufatti accessori esclusivamente ad uso legnaia negli spazi scoperti di pertinenza degli edifici ricadenti in centro storico e distanti non più di m 15 dalla legnaia stessa.
6. Per ogni edificio esistente in area di pertinenza Ap2 e Ap3, nonché per gli edifici storici isolati, alla data dell'entrata in vigore del PRG è ammessa la realizzazione di una tettoia per il ricovero delle autovetture, avente una superficie coperta massima tale da consentire il ricavo di un numero di posti macchina di dimensione m 5,00 x 2,50 pari allo standard minimo di parcheggio (o comunque per almeno due posti macchina) di cui sono pertinenza, secondo quanto previsto dall'art. 10 delle presenti Norme di Attuazione. La tettoia deve essere limitata alla copertura e agli elementi di sostegno e conformarsi a criteri di assoluta semplicità costruttiva, utilizzando coperture ad un'unica falda con struttura in legno.

Capitolo II

Disposizione per le aree esterne agli insediamenti storici

Art. 30 - Aree per insediamenti residenziali esistenti e di completamento (B) e aree per insediamenti di riqualificazione e di nuova espansione (C).

1. Le aree per insediamenti residenziali esistenti e di completamento (B) e aree per insediamenti di riqualificazione e di nuova espansione (C) sono le parti di territorio destinate principalmente alla residenza.
2. In tali aree al fine dell'integrazione della residenza con le altre funzioni ad essa collegate, sono ammesse costruzioni destinate in tutto o in parte a servizi sociali e ricreativi, istituzioni pubbliche e rappresentative, associazioni politiche, sindacali, culturali e religiose, attività commerciali stabilite al Titolo VIII. In queste aree possono essere insediate anche le funzioni pertinenti agli insediamenti residenziali come: l'artigianato artistico e di servizio, gli uffici, gli studi professionali, i locali di ritrovo, gli esercizi pubblici e le attività comunque connesse con la residenza, purché non moleste.
3. È sempre ammessa la costruzione in aderenza. La costruzione a distanza dal confine inferiore a quella prescritta è ammessa in presenza di specifica autorizzazione intavolata dei proprietari confinanti idonea ad assicurare il rispetto delle distanze minime stabilite fra i fabbricati.
4. Tutti gli interventi devono rispettare le disposizioni sulle distanze previste dalla normativa provinciale in materia.
5. Le aree per insediamenti residenziali esistenti e di completamento si dividono in:
 - B) Area residenziale esistente satura di Tipo B
 - B1) Area residenziale di completamento di Tipo B1

mentre le aree per insediamenti di riqualificazione e di nuova espansione si individuano nella cartografia del PRG come:

C) Area residenziale di nuova espansione

6. In caso di nuove costruzioni prospicienti la pubblica via dovrà essere arretrato il muro di confine fino a raggiungere la dimensione minima della carreggiata stradale compresa la banchina.
7. Per gli edifici esistenti all'entrata in vigore della presente variante in presenza di sottotetto non abitabile, o non avente le caratteristiche minime di abitabilità previste dal Regolamento Edilizio, è comunque ammessa una sopraelevazione fino al raggiungimento delle caratteristiche minime per renderlo abitabile ai sensi del comma del 14 dell'art. 20 delle presenti Norme di Attuazione (superficie minima dell'alloggio) e del Regolamento Edilizio (altezza media ponderale dei locali) nel solo rispetto delle distanze stabilite dalle Norme provinciali.
8. Nelle aree di tipo B, B1 e C è ammessa la realizzazione di bussole "rompifreddo" ai sensi dell'art. 3 del Regolamento Urbanistico Provinciale; detti manufatti, localizzati esclusivamente

all'entrata principale delle abitazioni, devono essere realizzati completamente in legno ed avere copertura a falda inclinata.

Art. 31- B– Area residenziale esistente satura Tipo B

1. Le aree residenziali esistenti sature di tipo B disciplinano il patrimonio edilizio esistente che presenta una densità edilizia tale da sconsigliare ulteriori insediamenti nonché un aumento della volumetria esistente fuori terra.
2. Sul patrimonio edilizio esistente sono consentiti tutti gli interventi compresa la demolizione con ricostruzione, anche con una diversa composizione della S.u.n, ma con superficie coperta come l'edificio esistente, nel rispetto delle Norme di Attuazione relative ai "Criteri per l'esercizio della tutela ambientale".
3. Il recupero di volumi non residenziali sono soggetti a quanto previsto dall'art. 20 delle presenti norme di attuazione.

Art. 32 – B1 – Area residenziale di completamento di Tipo B1

1. Le aree residenziali di completamento di tipo B1 comprendono le zone a prevalente destinazione residenziale e densamente costruite. In tali aree il PRG, oltre a prevedere la possibilità di realizzare nuovi edifici nelle aree interstiziali libere, promuove ed incentiva il recupero del patrimonio edilizio esistente. Sul patrimonio edilizio esistente sono consentiti tutti gli interventi edilizi descritti dal capitolo I del titolo III di queste norme. I nuovi edifici, gli ampliamenti degli edifici esistenti ed il recupero di volumi non residenziali sono soggetti a quanto previsto dall'art. 20 delle presenti norme di attuazione.
2. Nelle aree libere possono essere realizzati nuovi edifici. Le aree libere sono quelle corrispondenti alle particelle fondiari non edificate oppure ricavate dalle aree interstiziali comprese tra gli edifici esistenti. In tutte le aree B1 è previsto il rispetto dei seguenti indici:

- lotto minimo		600	mq
- numero dei piani fuori terra	Hp	3	
- indice di utilizzazione fondiaria	Uf	0.45	mq/mq
- S.u.n. max per edificio		540	mq
- altezza max fabbricato	H	10,00	m
- altezza del fronte	Hf	10,00	m

Per gli edifici esistenti all'entrata in vigore del presente strumento urbanistico, è possibile costruire abbaini di forma e tipo tradizionale della misura max di m 1,20 x 1,50 (al colmo), nel nr. 2 max per falda.

3. Per ogni edificio è ammessa la realizzazione di un gazebo, ai sensi dell'art. 78 della L.P. 15/2015 e del D.P.P. 8-60/Leg. del 19 maggio 2017, art. 26, comma 2, lett. c).
4. Tutti gli interventi che si affacciano su strade devono rispettare le norme relative alle fasce di rispetto stradale di cui all'art. 62 delle presenti norme di attuazione.
5. Gli ampliamenti degli edifici esistenti ed il recupero di volumi non residenziali sono soggetti a

quanto previsto dall'art. 20 delle presenti norme di attuazione.

6. Per ogni edificio esistente alla data dell'entrata in vigore del PRG è ammessa la realizzazione di una tettoia per il ricovero delle autovetture, avente una superficie coperta massima tale da consentire il ricavo di un numero di posti macchina di dimensione m 5,00 x 2,50 pari allo standard minimo di parcheggio (o comunque per almeno due posti macchina) di cui sono pertinenza, secondo quanto previsto dall'art. 10 delle presenti Norme di Attuazione. La tettoia deve essere limitata alla copertura e agli elementi di sostegno e conformarsi a criteri di assoluta semplicità costruttiva, contenendo al massimo i tamponamenti laterali e utilizzando coperture ad un'unica falda.
7. È ammessa l'edificazione di un fabbricato di carattere accessorio quali legnaie o depositi attrezzi di pertinenza di ogni singolo edificio, come definito dall'art. 29 delle presenti Norme Tecniche d'Attuazione

Art. 33 – C – Area residenziale di nuova espansione

1. Le zone di completamento limitrofe agli insediamenti esistenti sono quelle, pressoché inedificate, nelle quali le reti infrastrutturali sono mancanti o comunque inadeguate a consentire nuova edificazione; pertanto l'utilizzo delle zone residenziali di espansione è prevalentemente subordinato alla realizzazione, ove mancanti, delle opere di urbanizzazione a carico dei concessionari mediante la stipula di una convenzione che preveda lo scorporo dagli oneri di urbanizzazione dei costi sostenuti.

I nuovi edifici sono soggetti a quanto previsto dall'art. 20 delle presenti norme di attuazione.

2. In tutte le aree C devono essere previsti il rispetto dei seguenti indici:

- lotto minimo		600	mq
- numero dei piani fuori terra	Hp	3	
- indice di utilizzazione fondiaria	Uf	0.36	mq/mq
- S.u.n. max per edificio		540	mq
- altezza max fabbricato	H	8.50	m
- altezza del fronte	Hf	8.50	m

Per gli edifici esistenti all'entrata in vigore del presente strumento urbanistico, è possibile costruire abbaini di forma e tipo tradizionale della misura max di m 1,20 x 1,50 (al colmo), nel nr. 2 max per falda.

3. In queste aree possono essere insediate attività alberghiere in forma di RTA.
4. Tutti i nuovi edifici devono essere conformi alle caratteristiche tipologiche e formali di cui ai Criteri per l'esercizio della tutela ambientale allegati alle presenti norme di attuazione.
5. È ammessa l'edificazione di un fabbricato di carattere accessorio quali legnaie o depositi attrezzi di pertinenza di ogni singolo edificio, come definito dall'art. 29 delle presenti Norme Tecniche d'Attuazione.
6. Per ogni edificio è ammessa la realizzazione di un gazebo ai sensi dell'art. 78 della L.P. della L.P. 15/2015 e del D.P.P. 8-60/Leg. del 19 maggio 2017, art. 26, comma 2, lett. c).
7. Tutti gli interventi che si affacciano su strade devono rispettare le norme relative alle fasce di

rispetto stradale di cui all'art. 62 delle presenti norme di attuazione.

8. Per ogni edificio esistente alla data dell'entrata in vigore del PRG è ammessa la realizzazione di una tettoia per il ricovero delle autovetture, avente una superficie coperta massima tale da consentire il ricavo di un numero di posti macchina di dimensione m 5,00 x 2,50 pari allo standard minimo di parcheggio (o comunque per almeno due posti macchina) di cui sono pertinenza, secondo quanto previsto dall'art. 10 delle presenti Norme di Attuazione. La tettoia deve essere limitata alla copertura e agli elementi di sostegno e conformarsi a criteri di assoluta semplicità costruttiva, contenendo al massimo i tamponamenti laterali e utilizzando coperture ad un'unica falda.
9. Per le aree indicate in cartografia con specifico riferimento normativo a detto comma, l'edificazione è subordinata al rilascio del permesso di costruire convenzionato ai sensi dell'art. 84 della LP15/2015, nei termini dell'art. 49 della stessa legge. L'edificazione è subordinata al rispetto dei parametri delle zone residenziali di nuova espansione C, di cui al comma 2); si tratta di un'area situata a nord/est del centro abitato ai margini dell'ampia zona centrale di salvaguardia paesaggistica. L'area è urbanizzata, di proprietà comunale e da destinarsi a cooperative per la realizzazione di prime case.
10. Per le aree indicate in cartografia con specifico riferimento normativo a detto comma, l'edificazione è subordinata al rilascio del permesso di costruire convenzionato ai sensi dell'art. 84 della LP15/2015, nei termini dell'art. 49 della stessa legge. L'edificazione è subordinata al rispetto dei parametri delle zone residenziali di nuova espansione C, di cui al comma 2); si tratta di un'area situata nella parte iniziale a monte di via Cantelger. L'area è urbanizzata, di proprietà comunale da destinarsi a cooperative per la realizzazione di prime case.
11. Per le aree indicate in cartografia con specifico riferimento normativo a detto comma, l'edificazione è subordinata al rilascio del permesso di costruire convenzionato ai sensi dell'art. 84 della LP15/2015, nei termini dell'art. 49 della stessa legge. L'edificazione è subordinata al rispetto dei parametri delle zone residenziali di nuova espansione C, di cui al comma 2); si tratta di un'area residenziale situata a monte di via Borgonuovo. L'area è urbanizzata, di proprietà comunale da destinarsi a cooperative per la realizzazione di prime case.

Art. 34 – H - Verde Privato

1. Si tratta di aree ed elevata qualità paesaggistica per la quali il piano prevede una sostanziale salvaguardia. La salvaguardia delle aree verdi poste ai margini dell'edificato è finalizzata al mantenimento dei caratteri fondamentali di questi spazi liberi da fabbricati, in quanto assicurano la percezione del margine tra edificato e spazio aperto. Tale margine, infatti, viene inteso nel piano come elemento paesaggisticamente rilevante e qualificante.
2. Gli interventi di conservazione, valorizzazione del verde devono essere finalizzati al recupero dell'esistente con l'obbligo di utilizzo delle piante autoctone.
3. L'eventuale realizzazione di accessi o percorsi interni deve avvenire utilizzando pavimentazioni tradizionali (ghiaio, pietra, porfido ecc.). È ammessa la realizzazione di aree di parcheggio a raso o interrate a servizio degli edifici esistenti.
4. Gli edifici esistenti possono avere un aumento una tantum del 10% della SUN.

5. Per ogni edificio esistente alla data dell'entrata in vigore del PRG è ammessa la realizzazione di una tettoia per il ricovero delle autovetture, avente una superficie coperta massima tale da consentire il ricavo di un numero di posti macchina di dimensione m 5,00 x 2,50 pari allo standard minimo di parcheggio (o comunque per almeno due posti macchina) di cui sono pertinenza, secondo quanto previsto dall'art. 10 delle presenti Norme di Attuazione. La tettoia deve essere limitata alla copertura e agli elementi di sostegno e conformarsi a criteri di assoluta semplicità costruttiva, contenendo al massimo i tamponamenti laterali e utilizzando coperture ad un'unica falda.
6. Nelle aree con specifico riferimento normativo a detto comma, è ammesso l'insediamento di attività alberghiere in forma di R.T.A.
7. Tutte le aree a verde privato che ricadono in aree a pericolosità elevata o moderata della carta della pericolosità e in ambito fluviale ecologico sono inedificabili.

Art. 35 – D- Aree produttive del settore secondario, commerciali e terziarie

1. Le aree destinate prevalentemente ad attività economica sono riservate alle attività produttive, al commercio ed all'attività ricettiva alberghiera.
2. In tali aree si richiama l'art. 4, comma 1, lett. a) della Legge 447/95 "Legge quadro sull'inquinamento acustico" che stabilisce il divieto di contatto diretto di aree, anche appartenenti a comuni confinanti, quando i valori di rumorosità si discostano in misura superiore a 5 dB(A), stabilendo, di fatto, l'incompatibilità fra aree residenziali e zone produttive.
3. Esse si dividono nelle seguenti aree:
 - Aree produttive del settore secondario locale esistenti e di completamento;
 - Aree produttive del settore secondario locale di nuovo impianto o di ristrutturazione;
 - Aree commerciali al dettaglio;
 - Aree per attività estrattive;
 - Aree alberghiere;
 - Aree per campeggi.

Art. 36 – Area produttiva del settore secondario locale esistente e di completamento

1. In tali aree, secondo le disposizioni contenute dall'art. 33, comma 1 e 2 del PUP approvato con L.P. 27 maggio 2008, n.5, sono ammesse le seguenti attività produttive:
 - produzione industriale e artigianale di beni;
 - lavorazione e trasformazione a scala industriale di prodotti agro- alimentari e forestali;
 - produzione di servizi a carattere innovativo e ad alto valore aggiunto per le imprese;
 - attività produttive caratterizzate da processi e prodotti ad alto contenuto tecnologico;
 - stoccaggio e manipolazione di materiali energetici;
 - impianti ed attrezzature per le comunicazioni e trasporti;
 - deposito, magazzinaggio e vendita di materiali, di componenti e macchinari impiegati nell'industria delle costruzioni;
 - impianti e attività di gestione dei rifiuti compatibili con la destinazione produttiva delle aree ai sensi delle disposizioni provinciali in materia nonché con le altre attività

- ammesse nell'area produttiva;
 - commercio dei propri prodotti e prodotti affini, fatta salva la prevalenza dell'attività produttiva e la gestione unitaria rispetto a ciascun insediamento.
2. In tali aree, secondo le disposizioni contenute dall'art. 118 della L.P. 4 agosto 2015 n. 15, sono ammessi servizi e impianti di interesse collettivo, strutture di servizio comuni agli insediamenti quali parcheggi pertinenziali, zone per la logistica, mense aziendali, strutture per attività di formazione professionale. Sono anche ammesse le attività terziarie che per dimensione insediativa, infrastrutture di pertinenza e per carico urbanistico richiedono rilevanti spazi e volumi, quali attività di servizio, uffici, palestre, attività ludico-ricreative, strutture per manifestazioni musicali, sportive ed espositive.
3. Le previsioni di piano si attuano attraverso l'intervento diretto, nel rispetto dei seguenti indici:

- lotto minimo	sf	1000	mq
- rapporto di copertura	Rc max	60	%
- altezza max edificio	H max	9.00	m
- altezza del fronte	Hf	9.00	m

All'interno dei singoli lotti produttivi almeno il 10% della superficie non occupata dagli edifici deve essere sistemato a verde con l'impiego di essenze autoctone ad alto fusto nel numero di 1 ogni 15 mq.

4. All'interno dell'edificio utilizzato dall'impresa è ammessa la realizzazione di una sola unità residenziale non eccedente i 400 m³, sempre che il volume destinato all'attività produttiva risulti superiore rispetto a quello destinato a residenza. La realizzazione di una ulteriore unità abitativa è subordinata ai casi e alle condizioni previste dall'art. 117 della L.P. 4 agosto 2015, n. 15 e dall'art. 91 del Regolamento urbanistico edilizio provinciale. La realizzazione di alloggi in edifici in cui siano insediate più aziende produttive è ammessa nel rispetto degli indirizzi e delle condizioni stabiliti dall'art. 92 del Regolamento urbanistico edilizio provinciale.
5. È ammesso l'ampliamento degli edifici produttivi e commerciali esistenti alla data di prima adozione del PRG che non hanno il lotto minimo e/o il rapporto di copertura, purché la percentuale di ampliamento non superi il 10% della SUN esistente e tale ampliamento sia realizzato per esclusive finalità produttive.
6. Nell'ambito dei singoli insediamenti produttivi sono inoltre ammesse:
- foresterie e altri servizi strettamente connessi alla gestione aziendale, nel rispetto dei criteri generali eventualmente stabiliti dall'art. 93 del regolamento urbanistico edilizio provinciale;
 - zone per servizi e impianti d'interesse collettivo e servizi alle attività produttive, per la logistica finalizzata all'interscambio di beni e servizi, per la vendita di autoveicoli, purché essa risulti complementare rispetto all'attività di riparazione e manutenzione dei veicoli e l'azienda presenti un significativo numero di addetti per lo svolgimento di questa ultima attività.

Art. 37 – Area produttiva del settore secondario locale di nuovo impianto o di ristrutturazione

1. In tali aree, secondo le disposizioni contenute dall'art. 33, comma 1 e 2 del PUP approvato con L.P. 27 maggio 2008, n.5, sono ammesse le seguenti attività produttive:

- produzione industriale e artigianale di beni;
 - lavorazione e trasformazione a scala industriale di prodotti agro- alimentari e forestali;
 - produzione di servizi a carattere innovativo e ad alto valore aggiunto per le imprese;
 - attività produttive caratterizzate da processi e prodotti ad alto contenuto tecnologico;
 - stoccaggio e manipolazione di materiali energetici;
 - impianti ed attrezzature per le comunicazioni e trasporti;
 - deposito, magazzinaggio e vendita di materiali, di componenti e macchinari impiegati nell'industria delle costruzioni;
 - impianti e attività di gestione dei rifiuti compatibili con la destinazione produttiva delle aree ai sensi delle disposizioni provinciali in materia nonché con le altre attività ammesse nell'area produttiva;
 - commercio dei propri prodotti e prodotti affini, fatta salva la prevalenza dell'attività produttiva e la gestione unitaria rispetto a ciascun insediamento;
 - lavorazione e trasformazione di prodotti minerali, qualora non siano collocabili nelle aree estrattive ai sensi della disciplina provinciale in materia di cave e purché la localizzazione e le modalità di gestione dell'attività siano compatibili sotto il profilo ambientale e paesaggistico e con le altre attività ammesse nell'area produttiva;
 - impianti e depositi per l'autotrasporto;
 - commercio all'ingrosso;
 - commercio al dettaglio secondo le modalità previste dalle norme di attuazione del PRG.
2. In tali aree, secondo le disposizioni contenute dall'art. 118 della L.P. 4 agosto 2015 n. 15, sono ammessi servizi e impianti di interesse collettivo, strutture di servizio comuni agli insediamenti quali parcheggi pertinenziali, zone per la logistica, mense aziendali, strutture per attività di formazione professionale. Sono anche ammesse le attività terziarie che per dimensione insediativa, infrastrutture di pertinenza e per carico urbanistico richiedono rilevanti spazi e volumi, quali attività di servizio, uffici, palestre, attività ludico-ricreative, strutture per manifestazioni musicali, sportive ed espositive.
3. Sia per le aree soggette a piano attuativo di cui all'art. 75 delle presenti NTA, sia per quelle non soggette a piano attuativo le previsioni di piano si attuano, nel rispetto dei seguenti indici:

- lotto minimo	sf	1000	mq
- rapporto di copertura	Rc max	50	%
- altezza max edificio	H max	8.50	m
- altezza del fronte	Hf	8.50	m

All'interno dei singoli lotti produttivi almeno il 10% della superficie non occupata dagli edifici deve essere sistemato a verde con l'impiego di essenze autoctone ad alto fusto nel numero di 1 ogni 15 mq.

4. All'interno dell'edificio utilizzato dall'impresa è ammessa la realizzazione di una sola unità residenziale non eccedente i 400 m³, sempre che il volume destinato all'attività produttiva risulti superiore rispetto a quello destinato a residenza. La realizzazione di una ulteriore unità abitativa è subordinata ai casi e alle condizioni previste dall'art. 117 della L.P. 4 agosto 2015, n. 15 e dall'art. 91 del Regolamento urbanistico edilizio provinciale. La realizzazione di alloggi in edifici in cui siano insediate più aziende produttive è ammessa nel rispetto degli indirizzi e delle condizioni stabiliti dall'art. 92 del Regolamento urbanistico edilizio provinciale.

5. Nell'ambito dei singoli insediamenti produttivi sono inoltre ammesse:

- foresterie e altri servizi strettamente connessi alla gestione aziendale, nel rispetto dei criteri generali eventualmente stabiliti dall'art. 93 del regolamento urbanistico edilizio provinciale;
- zone per servizi e impianti d'interesse collettivo e servizi alle attività produttive, per la logistica finalizzata all'interscambio di beni e servizi, per la vendita di autoveicoli, purché essa risulti complementare rispetto all'attività di riparazione e manutenzione dei veicoli e l'azienda presenti un significativo numero di addetti per lo svolgimento di questa ultima attività;
- i volumi tecnici e le attrezzature tecnologiche che presentano inderogabili esigenze tecniche. I volumi tecnici possono superare l'altezza di zona.

Art. 38 – D1 - Area commerciale

1. Tali aree sono destinate ad impianti, attrezzature e insediamenti per le attività del commercio al dettaglio, secondo le disposizioni delle norme di attuazione del PRG relative alla pianificazione urbanistica commerciale.
2. Nell'ambito dei singoli insediamenti produttivi sono inoltre ammesse:
 - i volumi tecnici e le attrezzature tecnologiche che presentano inderogabili esigenze tecniche. I volumi tecnici possono superare l'altezza di zona;
 - i parcheggi multipiano che non rientrano nei computi di calcolo del rapporto di copertura e dell'indice di utilizzazione territoriale;
 - strutture di servizio quali parcheggi, mense, pubblici esercizi, sportelli bancari, palestre, centri benessere, discoteche sedi per l'associazionismo.
3. All'interno dell'edificio utilizzato dall'impresa è ammessa la realizzazione di una sola unità residenziale non eccedente i 400 m³ sempre che il volume destinato all'attività produttiva risulti superiore rispetto a quello destinato a residenza. La realizzazione di una ulteriore unità abitativa è subordinata ai casi e alle condizioni previste dall'art. 117 della L.P. 4 agosto 2015, n. 15 e dall'art. 91 del Regolamento urbanistico edilizio provinciale. La realizzazione di alloggi in edifici in cui siano insediate più aziende produttive è ammessa nel rispetto degli indirizzi e delle condizioni stabiliti dall'art. 92 del Regolamento urbanistico edilizio provinciale.

Art. 38 bis-- Cv - Aree per attività estrattive

1. Le aree destinate all'uso e allo sfruttamento delle risorse naturali costituiscono, per le loro intrinseche caratteristiche, una risorsa territoriale che ne impone uno specifico utilizzo e quindi una particolare disciplina di uso e di trasformazione.
2. Le aree per attività estrattiva coincidono con le zone perimetrali dalla "Disciplina delle attività di cava" regolamentata dalla L.P. 24 ottobre 2006, n.7. Il Piano provinciale di utilizzazione delle sostanze minerali. Nella cartografia del PRG, tali aree sono indicate con il simbolo "Cv" e rappresentano aree per attività estrattiva esistenti e di progetto.
3. Comprendono le aree di territorio destinato sia alla attività estrattive che alle aree necessarie per la lavorazione dei materiali cavati, secondo gli specifici piani di settore predisposti ai sensi della L.P. n. 7/2006.

4. Nelle aree per attività estrattiva è consentita solo la realizzazione di opere previste dalla "Disciplina dell'attività di cava" L.P. 24 ottobre 2006, n.7 e gli interventi previsti dall'art. 5 della L.P. 24 ottobre 2006, n.7. Le zone definite di attività estrattiva sono destinate ad ospitare, oltre all'attività di estrazione vera e propria, i manufatti sia di carattere permanente che precario, le attrezzature fisse, semifisse e mobili, le reti tecnologiche, gli impianti in genere necessari all'attività di cava e della lavorazione del materiale estratto.

Art. 38 ter- L - Aree per la lavorazione del materiale estrattivo

1. I lavori relativi alla gestione delle attività di stoccaggio, alla manipolazione e al trattamento di materiali inerti devono essere conformi alle Norme di Attuazione relative ai "Criteri per l'esercizio della tutela paesaggistico-ambientale" del Titolo IX.
2. In tali aree sono ammesse le attività previste nella "Disciplina dell'attività di cava" L.P. 24 ottobre 2006, n.7, artt. 14 e seguenti.
3. Nelle aree individuate dal piano cave, se ciò è previsto dagli altri strumenti di pianificazione di livello provinciale, possono essere realizzate le strutture e gli impianti del settore produttivo secondario destinati al servizio, anche non esclusivo, dell'attività di lavorazione e trasformazione del materiale estratto o di terre e rocce da scavo, nonché impianti, attività e discariche destinati alla gestione di rifiuti speciali non pericolosi. La realizzazione di queste strutture e impianti è subordinata all'acquisizione dei provvedimenti previsti dalle disposizioni vigenti, comprese le leggi provinciali in materia di ambiente e urbanistica; il rilascio del provvedimento a carattere urbanistico è subordinato alla preventiva acquisizione dei pareri vincolanti della struttura provinciale competente in materia mineraria sulla compatibilità dell'intervento con lo sfruttamento del giacimento.
4. In tali aree non è ammessa la residenza e la distanza dei manufatti dai confini non può essere inferiore a 5 m.
5. Tali aree devono essere opportunamente mascherate da barriere verdi ad alto e basso fusto, con essenze locali, opportunamente progettate.

Art. 39 - D3 - Aree alberghiere

1. Tali zone sono destinate ad ospitare esercizi alberghieri, come individuati dalla L.P. n. 7 del 15 maggio 2002 e successive modificazioni e integrazioni, nonché tutte le funzioni di tipo commerciale o terziario legate all'attività turistica. La Residenza Turistica Alberghiera non è ammessa.
2. Le previsioni di piano si attuano attraverso l'intervento diretto, nel rispetto dei seguenti indici:

- lotto minimo	sf	1500	mq
- numero dei piani fuori terra	Hp	4	
- indice di utilizzazione fondiaria	Uf	0.63	mq/mq
- altezza massima	H max	12,50	m
- altezza del fronte	Hf	12,50	m
- S.u.n. max per edificio	S.u.n. max	3170	mq

3. All'interno del singolo esercizio alberghiero almeno il 30% della superficie non occupata dagli edifici deve essere sistemato a verde
4. Le zone alberghiere di nuova formazione sono soggette a piano di lottizzazione con la prescrizione degli indici riportati nel comma 2, ad esclusione del lotto minimo. Qualora all'interno dell'area di nuova formazione siano compresi edifici esistenti destinati a pubblici esercizi è ammesso l'ampliamento con mantenimento della destinazione d'uso originaria.
5. All'interno di ogni edificio alberghiero può essere realizzato un alloggio per il titolare o per il gestore di superficie utile netta non superiore a 120 m² ai sensi dell'art. 119 della L.P. 15/2015 e dell'art. 96 del regolamento urbanistico – edilizio provinciale. Inoltre, possono essere realizzati gli alloggi per gli addetti nei limiti strettamente necessari per garantire una gestione efficiente dell'esercizio alberghiero.
6. Per ogni edificio alberghiero è ammessa la realizzazione di un gazebo ai sensi dell'art. 78 della L.P. 15/2015 e del D.P.P. 18-50/Leg del 13 luglio 2010, art. 22, comma 2, lettera c).
7. Nelle aree alberghiere esistenti e/o di progetto, nonché negli alberghi esistenti e attivi al di fuori di queste, sono ammesse le attività commerciali disciplinate dal Titolo VIII delle presenti Norme.

Art. 39bis- D5 -Aree sciabili

All'esterno del PIIRA del Passo di Lavazé sono individuate in cartografia delle aree sciabili, per le quali va fatto specifico rimando alla disciplina provinciale, in particolare all'art. 35 del PUP e agli artt. 100, 101 e 102 del regolamento Urbanistico – Edilizio Provinciale.

Art. 40- D4 -Aree per campeggi

1. In tali aree valgono le disposizioni contenute nella L.P. 4 ottobre 2012, n. 19 e successive modificazioni ed integrazioni.
2. Sono strutture ricettive all'aperto allestite su aree recintate e appositamente attrezzate per la sosta e il soggiorno temporaneo di turisti nonché per l'eventuale prestazione ai turisti di servizi e di somministrazione di alimenti e bevande, di attività commerciali e di servizi accessori.
3. All'interno dell'edificio utilizzato a servire i servizi ai turisti, è ammessa la realizzazione di una sola unità residenziale non eccedente i 120 m² di S.u.n. a favore del gestore o del proprietario dell'attività ai sensi dell'art. 119 della L.P. 15/2015 e dell'art. 96 del regolamento urbanistico – edilizio provinciale.

Art. 41 – E -Aree destinate ad attività agro – silvo – pastorali

1. Le aree a destinazione agricola, a bosco, a pascolo ed improduttive, sono riservate all'esercizio delle attività agricole e silvo – pastorali. In tali aree si applicano le disposizioni contenute nel Titolo V Capo II della L.P. 4 agosto 2015, n. 15 e nel Titolo IV Capo I del Regolamento urbanistico-edilizio provinciale. Tali aree si articolano nelle seguenti zone:

E1 –Aree agricole di pregio

E2 –Aree agricole pregiate di rilevanza locale

E2 bis –Aree agricole

E3 - Aree ad elevata integrità

E4 –Aree a pascolo

E5 – Aree a bosco

E6– Aree ad insediamenti zootecnici

2. Ai fini del computo della superficie aziendale è ammesso l'accorpamento di più particelle anche non contigue di proprietà del conduttore o dei conduttori a condizione che abbiano una destinazione d'uso agricola di tipo E1, E2, E2bis, E6, e che siano comprese nell'ambito territoriale del Comune Varena o nei Comuni limitrofi.
3. Le nuove stalle devono essere localizzate su aree distanti almeno 100 m dalle aree residenziali e commerciali e turistiche esistenti e di progetto, dalle aree pubbliche in generale e dalle prese d'acqua e sorgenti (le cui distanze sono regolate dalla carta delle risorse idriche del PUP).
4. La costruzione di tunnel e serre a scopo agronomico è regolamentata dall'art. 87 del Regolamento urbanistico-edilizio provinciale
5. Ai fini della tutela ambientale e paesistica, nelle aree agricole sono ammessi:
 - a) i cambi di coltura che non comportino sostanziali alterazioni dei quadri paesistici esistenti e protetti, fatto salvo l'adeguamento alle direttive agricole di carattere generale provinciali o locali;
 - b) le trasformazioni della morfologia dei luoghi purché vengano rispettati e valorizzati gli elementi costitutivi del paesaggio agricolo quali i percorsi, i muri di sostegno, le recinzioni, i terrazzamenti, i manufatti storici;
 - c) gli interventi di miglioramento fondiario come previsti ed incentivati dalle normative provinciali di settore, i movimenti di terreno indirizzati a migliorare la qualità ambientale esistente e richiesti da iniziative di ricomposizione fondiaria o finalizzati all'aumento della produttività agricola.
6. La nuova edificazione deve risultare preferibilmente accorpata con gli insediamenti esistenti, al fine di limitare al massimo il consumo di suolo agricolo. Le stalle e i fienili possono essere anche staccati dagli altri fabbricati, purché mantengano rapporti spaziali organici con il resto della struttura insediativa e con i relativi complessi agricoli, opportunamente ed armonicamente articolati per funzioni.
7. I fabbricati rustici accessori alla conduzione agricola dei fondi (ricoveri, depositi, magazzini, locali per attrezzi, ecc.) vanno disposti nelle posizioni più defilate rispetto alle visuali principali, evitando collocazioni casuali rispetto al contesto insediativo e al quadro ambientale locale.

8. Gli edifici esistenti alla data di adozione del PRG nelle zone E1, E2, E2 bis, E4, E6 aventi destinazione d'uso diversa da quella agricola possono mantenere la destinazione d'uso in atto
9. I proprietari sono tenuti ad assicurare, compatibilmente con l'attività agricola e forestale, la manutenzione e la conservazione di fossati e siepi, esistenti o di nuova costruzione; la rimozione degli oggetti di scarto, dei depositi di residui e di materiali abbandonati e di quanto altro può deturpare l'ambiente o costituisce pregiudizio per la qualità ambientale; la sistemazione dei terreni non coltivati o privi di specifici utilizzi, o che risultano indecorosi o che lo possono diventare, o la loro occultazione alla vista. Il Sindaco può provvedere con proprie ordinanze a prescrivere le opere e le misure idonee ad assicurare il corretto assetto delle singole aree.
10. L'apertura di nuove strade nell'interno delle zone agricole o silvo – pastorali è regolata dall'art. 113 della L.P. 15/2015.
La viabilità rurale minore non indicata dal PRG deve essere realizzata rispettando i seguenti requisiti:
 - la pavimentazione del fondo stradale dovrebbe preferire l'uso di materiali e tecniche di posa tradizionali, evitando per quanto possibile la bitumatura,
 - adeguamento del tracciato all'andamento del terreno naturale, minimizzando sterri e riporti.
11. Sono definiti come "ambienti di alta montagna" le parti del territorio site a quota superiore a m 1.600 s.l.m. Gli ambienti di alta montagna sono considerati come "zone sensibili" agli effetti dell'impatto ambientale. In essi è vietato eseguire nuove costruzioni che non siano malghe o altre strutture strettamente necessarie all'attività dell'alpeggio, rifugi alpini o strutture necessarie al presidio del territorio per la sicurezza, la protezione civile e strutture necessarie alla ricerca scientifica.
12. Negli "ambienti di alta montagna" è ammesso il riuso dei rustici, degli edifici rurali e produttivi esistenti non più utilizzati a fini agricoli (malghe -opifici -mulini -baite e similari), al fine della conservazione della memoria storica e del rapporto ambientale spazio aperto - spazio costruito.
13. In tali immobili sono ammessi gli interventi previsti dalle schede di rilevazione anche con variazione della destinazione d'uso secondo i criteri stabiliti dall'art. 104 della L.P. 15/2015 e dalla D.G.P. n. 611 di data 22 marzo 2002.
14. Nelle aree di cui al presente articolo sono ammesse esclusivamente le attività commerciali disciplinate dal Titolo VIII delle presenti Norme.

Art. 42 - E1 - Aree agricole di pregio

1. Le cartografie del PRG riportano le aree agricole di pregio del PUP. Tali aree sono disciplinate dall'art. 38 delle norme di attuazione del PUP, dall'art. 112 della L.P. 15/2015 e dal Titolo IV Capo I del regolamento urbanistico edilizio provinciale.
2. Esse sono caratterizzate, di norma, dalla presenza di produzioni tipiche nonché da un particolare rilievo paesaggistico, la cui tutela territoriale assume un ruolo strategico sia sotto il profilo economico-produttivo che paesaggistico ambientale, tenuto conto della normativa comunitaria relativa alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni d'origine dei prodotti agricoli e alimentari.

3. Nelle aree agricole di pregio sono ammessi gli interventi connessi alla normale coltivazione del fondo con esclusione di nuovi interventi edilizi, fatta salva la realizzazione di manufatti e infrastrutture secondo quanto specificato dai successivi commi solo nel caso in cui, valutate le alternative, è dimostrata la non convenienza, anche sotto il profilo paesaggistico - ambientale, di ubicarli in altre parti del territorio.
4. Nelle aree agricole di pregio possono collocarsi solo attività produttive agricole esercitate professionalmente, con i relativi impianti, strutture e infrastrutture, previo parere favorevole dell'organo provinciale (art. 37 comma 5, lettera d) delle Norme di Attuazione del PUP). Sono ammessi inoltre, la realizzazione di strutture destinate alla conservazione, trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli provenienti prevalentemente dall'impresa interessata o da imprese agricole associate, ubicate nel territorio provinciale, di impianti di recupero e trattamento dei residui zootecnici e agricoli, per la produzione di biogas, anche per la produzione di energia, e i maneggi, nonché l'esercizio di attività a carattere culturale, sportivo e ricreativo, purché tali attività richiedano unicamente la realizzazione di strutture di limitata entità e facilmente rimovibili. Non sono ammessi nuovi allevamenti soggetti a procedura di verifica ai sensi delle disposizioni provinciali in materia d'impatto ambientale. Con particolare cura per la qualità del paesaggio, consentita la costruzione di:
 - a) manufatti di limitate dimensioni, funzionali alla coltivazione del fondo od alla manutenzione ambientale da parte di soggetti che non esercitano l'attività agricola in forma imprenditoriale nel rispetto delle condizioni dettate dalla legge urbanistica;
 - b) con carattere di eccezionalità e nei soli casi di stretta connessione e di inderogabile esigenza rispetto ai manufatti produttivi e in funzione delle caratteristiche e della dimensione dell'azienda agricola, edifici ad uso abitativo e loro pertinenze nella misura di un alloggio per impresa agricola, secondo le modalità previste dell'art. 37 del PUP e dalla D.G.P. n. 401/2013 per un volume lordo fuori terra massimo di 400 m³ e sempreché il conduttore dell'impresa risulti iscritto all'archivio provinciale delle imprese agricole - sezione prima, da almeno tre anni senza soluzione di continuità, oltre a dimostrare il possesso di tutti i requisiti previsti dalla delibera di G.P. n. 395 del 26.02.2010 contenente tutti i criteri e modalità per autorizzare la costruzione di fabbricati residenziali e loro accessori in area agricola. È anche ammessa la realizzazione di una ulteriore unità abitativa e delle foresterie secondo le modalità previste dal Titolo IV del regolamento urbanistico edilizio provinciale.
5. L'attività agrituristica deve svolgersi nell'ambito di edifici e strutture esistenti, anche attraverso il loro recupero ed ampliamento. La realizzazione di nuovi edifici da destinare ad esercizi agrituristici è ammessa nel rispetto dei requisiti e dei criteri stabiliti dalla Giunta provinciale con la deliberazione prevista dalla lettera a) del comma 4 dell'art. 37 delle Norme di Attuazione del PUP, e comunque purché siano soddisfatte tutte le seguenti condizioni:
 - a) il richiedente deve svolgere attività agricola a titolo principale ai sensi delle vigenti disposizioni da un periodo non inferiore a tre anni, salvo il caso di giovani imprenditori agricoli, alle condizioni stabilite dalla deliberazione prevista dalla lettera a) del comma 4 dell'art. 37 delle Norme di Attuazione del PUP.
 - b) attrezzature agrituristiche destinate alla ricettività, non è ammessa l'offerta ricettiva in appartamenti e l'ospitalità in camere deve comprendere almeno la prima colazione;
 - c) i nuovi edifici da destinare ad attività agrituristica devono essere realizzati, di norma, nei pressi degli edifici costituenti il centro aziendale o della residenza dell'imprenditore agricolo, se essa non coincide con il centro aziendale; i requisiti soggettivi della lettera a), la

localizzazione, la complementarietà e la connessione con l'esercizio dell'attività agricola ai sensi delle norme vigenti devono essere preventivamente verificate dalla Sottocommissione CUP per gli interventi nelle aree agricole, di cui all'articolo 112 della L.P. 15/2015.

6. In tali zone gli interventi ammessi devono rispettare i seguenti parametri edificatori:

- lotto minimo*		5.000	mq
- numero dei piani fuori terra	Hp	2	
- indice di utilizzazione fondiaria	Uf	0,01	
- altezza massima e altezza di fronte		6,50	m

* per lotto minimo si intende il fondo accorpato su cui insiste la costruzione.

7. Gli edifici agricoli esistenti possono essere ampliati nella misura massima del 20% della superficie utile.
8. Gli edifici esistenti e destinati ad uso diverso da quello agricolo o zootecnico, o dimessi anche parzialmente dall'attività agricola, legittimamente, alla data del 26 marzo 2008, se sono decorsi i 15 anni di vincoli previsti dall'art. 25 della L.P. 22/1991, possono formare oggetto di interventi di ristrutturazione con un ampliamento massimo pari al 10% della SUN esistente. In caso contrario, essi sono soggetti al vincolo permanente del comma 5 dell'art. 112 della L.P. 15/2015, pertanto il cambio d'uso per tali edifici è soggetto alle procedure del comma 5 del medesimo articolo.

Art. 43 – E2 - Aree agricole pregiate di rilevanza locale.

1. Sono aree che comprendono le parti del territorio in cui per motivi di carattere ambientale, paesaggistico e di massimo rispetto delle risorse naturali, gli interventi di trasformazione del territorio devono essere ridotti al minimo. In tali aree, coerentemente con quanto disposto dall'art. 112 della L.P. 15/2015, è consentita la manutenzione ordinaria e straordinaria e la ristrutturazione degli edifici esistenti, e per una sola volta, il loro ampliamento nella misura massima del 10% della SUN esistente, subordinato alla riqualificazione formale dell'edificio. È consentita la costruzione di serre stagionali, purché siano in posizioni defilate, non dominanti e non disturbino i coni visuali panoramici. Le nuove edificazioni sono vietate.
- Gli usi del suolo sono quelli definiti per le zone agricole, per i lavori necessari alla conduzione del fondo e per il trasporto dei prodotti.
- Per i soli edifici ricadenti in tali aree è ammessa la realizzazione di spazi di parcheggio in superficie e relative strade d'accesso entro una fascia di 15 metri dal perimetro dell'edificio stesso e se di pertinenza agli edifici esistenti per il raggiungimento degli standard minimi previsti. È ammessa la realizzazione di una tettoia per il ricovero delle autovetture, avente una superficie coperta massima tale da consentire il ricavo di un numero di posti macchina di dimensione m 5,00 x 2,50 pari allo standard minimo di parcheggio (o comunque per almeno due posti macchina) di cui sono pertinenza, secondo quanto previsto dall'art. 10 delle presenti Norme di Attuazione. La tettoia deve essere limitata alla copertura e agli elementi di sostegno e conformarsi a criteri di assoluta semplicità costruttiva, contenendo al massimo i tamponamenti laterali e utilizzando coperture ad un'unica falda con struttura in legno.

Art. 43 bis – E2 bis- Aree agricole

Le cartografie del PRG individuano le aree agricole diverse da quelle di pregio del PUP. Esse sono disciplinate dall'art. 112 della L.P. 15/2015.

1. Nelle aree agricole possono collocarsi solo attività produttive agricole, esercitate professionalmente, con i relativi impianti e strutture, con esclusione di quelle di conservazione e trasformazione dei prodotti agricoli a scala industriale e degli allevamenti industriali. Con particolare cura per la qualità del paesaggio, consentita la costruzione di:
 - a) manufatti ed infrastrutture attinenti allo svolgimento delle attività produttive agricole e zootecniche;
 - b) con carattere di eccezionalità e nei soli casi di stretta connessione e di inderogabile esigenza rispetto ai manufatti produttivi e in funzione delle caratteristiche e della dimensione dell'azienda agricola, edifici ad uso abitativo e loro pertinenze nella misura di un alloggio per impresa agricola, secondo le modalità previste dall'art. 37 del PUP per un volume lordo fuori terra massimo di 400 m³ e sempreché il conduttore dell'impresa risulti iscritto all'archivio provinciale delle imprese agricole - sez. prima.
2. L'attività agrituristica deve svolgersi nell'ambito di edifici e strutture esistenti, anche attraverso il loro recupero ed ampliamento. La realizzazione di nuovi edifici da destinare ad esercizi agrituristici è ammessa nel rispetto dei requisiti e dei criteri stabiliti dalla Giunta provinciale con la deliberazione prevista dalla lettera a) del comma 4 dell'art. 37 delle Norme di Attuazione del PUP, e comunque purché siano soddisfatte tutte le seguenti condizioni:
 - a) il richiedente deve svolgere attività agricola a titolo principale ai sensi delle vigenti disposizioni da un periodo non inferiore a tre anni, salvo il caso di giovani imprenditori agricoli, alle condizioni stabilite dalla deliberazione prevista dalla lettera a) del comma 4 dell'art. 37 delle Norme di Attuazione del PUP.
 - b) attrezzature agrituristiche destinate alla ricettività, non è ammessa l'offerta ricettiva in appartamenti e l'ospitalità in camere deve comprendere almeno la prima colazione;
 - c) i nuovi edifici da destinare ad attività agrituristica devono essere realizzati, di norma, nei pressi degli edifici costituenti il centro aziendale o della residenza dell'imprenditore agricolo, se essa non coincide con il centro aziendale; i requisiti soggettivi della lettera a), la localizzazione, la complementarietà e la connessione con l'esercizio dell'attività agricola ai sensi delle norme vigenti devono essere preventivamente verificate dalla Sottocommissione CUP per gli interventi nelle aree agricole, di cui all'articolo 112 della L.P. 15/2015.
3. In tali zone gli interventi ammessi devono rispettare i seguenti parametri edificatori:

- lotto minimo*		5.000	mq
- numero dei piani fuori terra	Hp	2	
- indice di utilizzazione fondiaria	Uf	0,01	
- altezza massima e altezza di fronte		6,50	m
4. Gli edifici agricoli esistenti possono essere ampliati nella misura massima del 20% della superficie utile.

* per lotto minimo si intende il fondo accorpato su cui insiste la costruzione.

5. Gli edifici esistenti e destinati ad uso diverso da quello agricolo o zootecnico, o dimessi anche parzialmente dall'attività agricola, legittimamente, alla data del 26 marzo 2008, se sono decorsi i 15 anni di vincoli previsti dall'art. 25 della L.P. 22/1991, possono formare oggetto di interventi di ristrutturazione con un ampliamento, solo nel caso in cui non abbiano subito aumenti successivi alla data di adozione del P.d.F del 1969, massimo pari al 15% della SUN esistente. Nel caso in cui si proceda alla riqualificazione formale delle facciate e sia già esaurita la capacità edificatoria, è ammesso un aumento di SUN pari a 60 m² max. In caso contrario, essi sono soggetti al vincolo permanente del comma 5 dell'art. 112 della L.P. 15/2015, pertanto il cambio d'uso per tali edifici è soggetto alle procedure del comma 5 del medesimo articolo.
6. È ammessa la costruzione di manufatti di limitate dimensioni funzionali alla coltivazione del fondo da parte dei soggetti che non esercitano l'attività agricola informale imprenditoriale, secondo quanto previsto ai sensi dell'art. 37, comma 4, lettera b) delle Norme Tecniche di attuazione del PUP e dall'art. 84 del regolamento urbanistico edilizio provinciale.

Art. 44– E6 - Aree ad insediamenti zootecnici

1. Le aree zootecniche esistenti e quella di nuovo impianto sono quelle in cui il PRG intende favorire l'insediamento o lo sviluppo di aziende agricole e zootecniche in modo da salvaguardare lo spazio aperto, indipendentemente dalla dimensione della superficie aziendale.
2. In tali zone possono collocarsi solo attività produttive agricole esercitate professionalmente, con i relativi impianti, strutture e infrastrutture, previo parere favorevole dell'organo provinciale (art. 37 comma 5, lettera d) delle Norme di Attuazione del PUP). Sono ammessi inoltre, purché sia garantita la prevalenza dell'attività agricola, la realizzazione di strutture destinate alla conservazione, trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli provenienti prevalentemente dall'impresa interessata o da imprese agricole associate, ubicate nel territorio provinciale, dei prodotti agricoli aziendali a scala industriale e degli allevamenti industriali. Con particolare cura per la qualità del paesaggio, consentita la costruzione di:
 - a) manufatti ed infrastrutture attinenti allo svolgimento delle attività produttive agricole e zootecniche;
 - b) con carattere di eccezionalità e nei soli casi di stretta connessione e di inderogabile esigenza rispetto ai manufatti produttivi e in funzione delle caratteristiche e della dimensione dell'azienda agricola, edifici ad uso abitativo e loro pertinenze nella misura di un alloggio per impresa agricola, secondo le modalità previste dall'art. 37 del PUP dalla D.G.P. n. 401/2013, per un volume lordo fuori terra massimo di 400 m³ e sempreché il conduttore dell'impresa risulti iscritto all'archivio provinciale delle imprese agricole - sez. prima;
 - c) attrezzature agrituristiche nel rispetto dei requisiti e dei criteri stabiliti dalla Giunta provinciale con la deliberazione prevista dalla lettera a) del comma 4 dell'art. 37 delle Norme di Attuazione del PUP, e comunque purché siano soddisfatte tutte le seguenti condizioni previste all'art. 42, comma 5 lettera a), b), c), d).
3. In tali zone gli interventi ammessi devono rispettare i seguenti parametri edificatori:

- lotto minimo*	Hp	2.000	mq
- numero dei piani fuori terra		3	

- indice di utilizzazione fondiaria	Uf	0,38	
- altezza massima e altezza di fronte		8,50	m

* per lotto minimo si intende il fondo accorpato su cui insiste la costruzione

Art. 45– E4 - Aree a pascolo

1. Sono aree a pascolo quelle caratterizzate da prevalente e permanente vegetazione di flora riservata alla promozione e allo sviluppo della zootecnia.
2. Nell'ambito delle aree a pascolo sono ammessi esclusivamente gli interventi previsti dagli strumenti di pianificazione provinciale in materia di foreste e territorio montano, nonché interventi edilizi e urbanistici miranti prioritariamente alla ristrutturazione di manufatti esistenti destinati ad attività zootecniche e all'alloggio degli addetti, o di strutture e infrastrutture finalizzate alla prima trasformazione dei prodotti della zootecnia. Nell'ambito del recupero dei manufatti esistenti, è consentita la destinazione d'uso agrituristica, anche affiancata dall'attività di maneggio. Qualsiasi intervento edilizio consentito deve attenersi a rigorosi criteri di ambientazione e deve adottare tipologie, tecniche costruttive e materiali costruttivi tradizionali.
3. Il taglio degli alberi nei boschi va eseguito con tecniche e in misura tale da non compromettere la qualità ambientale locale e quella paesistica complessiva. Rimboschimenti e ripiantumazioni vanno realizzati con essenze locali, da scegliere in funzione dei diversi habitat.
4. Le strade forestali ed a pascolo e le piste di erboso devono rispondere ai requisiti fissati all'articolo specifico.
5. Al fine della conservazione e valorizzazione del patrimonio edilizio tradizionale esistente, si richiama la disciplina definita dall'art. 104 della L.P. 15/2015.
6. I manufatti esistenti che presentano caratteristiche strutturali e funzionali conformi alla destinazione di zona possono formare oggetto di manutenzione ordinaria e straordinaria, restauro e risanamento conservativo, ristrutturazione edilizia senza aumento di SUN e senza mutamento di destinazione.
7. Per i fabbricati di nuova edificazione valgono le seguenti norme:
 - indice di fabbricabilità fondiaria: 0,01 m³/m²
 - altezza massima del fabbricato: 5,50 m

Art. 46 – E5 – Aree a Bosco

1. Sono le parti del territorio occupate da boschi di qualsiasi tipo e destinate alla protezione del territorio, al mantenimento della qualità ambientale e alla funzione produttiva rivolta allo sviluppo della filiera foresta-legno e degli altri prodotti e servizi assicurati dal bosco. La sua definizione è riportata all'art. 2 della L.P. 11/2007.
2. Le aree a bosco sono riportate sulle cartografie di PRG sulla base di quanto contenuto nei piani forestali e montani previsti dalla legislazione provinciale in materia di foreste. I piani

forestali e montani articolano la superficie boscata in relazione alle diverse vocazioni che essa assume sotto il profilo della protezione idrogeologica, della produzione, dell'interesse scientifico, naturalistico e paesaggistico-ambientale e alla sua evoluzione.

3. Nell'ambito delle aree a bosco possono essere svolte le attività e realizzati le opere e gli interventi di sistemazione idraulica e forestale, di miglioramento ambientale e a fini produttivi per la gestione dei patrimoni previsti dalle norme provinciali in materia, nel rispetto degli indirizzi e dei criteri fissati dai piani forestali e montani. L'edificazione privata è vietata.
4. Qualsiasi intervento edilizio consentito deve attenersi a rigorosi criteri di ambientazione e deve adottare tipologie, tecniche costruttive e materiali costruttivi tradizionali, aggregandosi preferibilmente ad edifici già esistenti, ovvero collocandosi ai margini dei boschi, lungo le strade o nelle radure esistenti. L'esecuzione di eventuali tracciati stradali, a scopo forestale, deve evitare con la massima attenzione la realizzazione di rilevanti opere di sbancamento e di sostegno, nonché di manufatti massicci e vistosi. Eventuali sbancamenti e riporti vanno rinverditati. In tutti i boschi è severamente vietata la pubblicità commerciale. Gli interventi di ristrutturazione di edifici esistenti sono ammessi solo per migliorarne la funzionalità, senza cambiamenti né di volumetria né di destinazione d'uso salvo che per gli scopi di cui sopra, nel qual caso è consentito un aumento di SUN fino al 10% di quella esistente all'entrata in vigore del PRG.
5. Gli interventi edilizi consentiti possono disporsi solo in modo da defilarsi dalle visuali principali e devono adattarsi all'andamento del suolo ovvero collocarsi vicino alle strade esistenti.

Art. 47– Aree ad elevata integrità

1. Sono aree individuate dal PUP, definite dal PRG senza una destinazione specifica in quanto le caratteristiche altimetriche, topografiche, morfologiche, la difficile accessibilità e posizione, non consente lo svolgimento di attività antropomorfe stabili e continuative.
2. Nell'ambito delle aree ad elevata integrità può essere ammessa solo la realizzazione di manufatti speciali, aventi la funzione di presidio civile per la sicurezza del territorio, e di opere o infrastrutture che rivestono interesse generale.

Art. 48– F - Aree per servizi ed attrezzature

Le aree per i servizi ed attrezzature sono riservate ai servizi ed alla viabilità veicolare, ciclabile e pedonale.

Esse si distinguono in:

F – aree per attrezzature di livello sovralocale;

F1 - aree per attrezzature e servizi pubblici di livello locale,

F1 bis - aree per servizi,

F1 ter - aree per smaltimento rifiuti,

F2 - aree a verde attrezzato (VA)

F2bis) – aree a verde pubblico (VP)

F3 – aree per la mobilità,

F4 – percorsi pedonali e piste ciclabili

F5 – aree a parcheggio.

Art. 49 - F - Aree per attrezzature di livello sovralocale

1. Nell'area individuata con apposita retinatura e destinata agli impianti ed attrezzature per il gioco del golf sono previsti:
 - impianti per lo sport agonistico;
 - campi pratica ed allenamento con annesse strutture di servizio, quali: spogliatoi, servizi igienici, e deposito;
 - strutture per il ristoro, uffici relativi alla gestione dell'impianto e parcheggi pubblici.
2. Il soprassuolo arboreo dovrà essere limitato a ricreare gruppi di piante autoctone ad integrazione delle preesistenze e in relazione alle soluzioni tecniche intrinseche allo sviluppo delle singole buche.

Art. 50 - F1 - Aree per attrezzature e servizi pubblici di livello locale

1. Le zone per le attrezzature pubbliche e di uso pubblico di interesse locale sono destinate alla realizzazione di opere riservate alle seguenti funzioni:

S Sportiva

R Religiosa

SC Scolastica e culturale

CA Civile amministrativa (Municipio)
2. Negli interventi di ristrutturazione totale, ricostruzione e nuova costruzione sono ammessi solo organismi conformi alle funzioni consentite.
3. È ammessa la realizzazione, all'interno di strutture sportive e/o polifunzionali esistenti e/o di progetto, ricadenti nelle aree di cui al presente articolo, di superfici destinate ad attività commerciali, nei limiti di legge per gli esercizi di vicinato e per le medie strutture di vendita di cui al Titolo VIII delle presenti Norme. In caso di attività promiscue la prevalenza della funzione pubblica deve essere garantita tramite apposita convenzione.
4. Nell'area sportiva pubblica, individuata in cartografia con asterisco, è ammesso un ampliamento volumetrico *una tantum* in forma di edificio aggregato all'esistente, per una S.u.n. massima di 120 mq. da destinare ad abitazione del gestore/conducente; tale ampliamento deve essere finalizzato a garantire una riqualificazione sotto il profilo compositivo ed architettonico dell'area.

5. Nell'area individuata da specifico riferimento normativo a detto comma, l'intervento dovrà riservare particolare cura all'inserimento paesaggistico della parte fuori terra dell'edificio in quanto retrostante e finitimo ad un edificio di pregio vincolato dal D.L. 22 gennaio 2004, n. 42, opera dell'architetto Sotsass senior. Lo studio dell'edificato preesistente è un elemento importante nell'impostazione della futura progettazione, nel senso che dovrà mediare fra gli stilemi del municipio (edificio pubblico con proprie ed identitarie caratteristiche formali) ed il latitante edificio alberghiero con stilemi tipici dell'architettura alpina.

Art. 51 - F1 bis - Aree per servizi

1. Gli impianti tecnologici sul territorio che dovessero rendersi necessari per integrare o potenziare i servizi esistenti negli abitati sono soggetti ad autorizzazione e vanno realizzati valutando attentamente il loro inserimento nel costruito o negli spazi aperti. Sono da preferire soluzioni interrate o seminterrate con il ripristino del terreno vegetale soprastante.
2. In tutto il territorio comunale è vietato costruire nuove linee elettriche aeree.
3. Le aree per servizi sono destinate alla realizzazione di opere riservate alle seguenti funzioni:
 - C** Cimiteriale
 - T** Infrastruttura tecnologica
 - T** Impianto di telecomunicazione – Trasmettitore – TR-
 - D** – depuratore (D.G.P. n. 850 dd. 28.04.2006)
4. Sono soggetti al rispetto della sola distanza di m 5 dai confini di proprietà, salvo che non ostino prevalenti ragioni di ordine igienico-sanitario, i silos destinati allo stoccaggio di materie prime di scarti di lavorazione, di prodotti per l'alimentazione zootecnica, che costituiscano pertinenza del rispettivo impianto produttivo.

La cabina di trasformazione dell'energia elettrica, le cui misure d'ingombro non superino a seconda dei tipi, m 3,00x3,00x8,50 di altezza ovvero m 4,00x4,50x3,00 di altezza, le cabine di pompaggio acquedotti o di impianti fognari, quelle di compressione o decompressione di gasdotti, nonché gli impianti di depurazione delle acque di scarico e degli aeriformi in emissione, non sono soggette al rispetto delle norme di zona, salvo che prevalenti ragioni di ordine igienico-sanitario o di pregiudizio all'attuazione di specifiche previsioni degli strumenti urbanistici non impongano a giudizio del Sindaco localizzazioni diverse.

Art. 52- F1 ter - Aree per smaltimento rifiuti

1. Le aree per impianti smaltimento rifiuti sono destinate alla realizzazione di opere riservate alle seguenti funzioni:
 - Di I** Discarica di inerti
 - Crm** Centro raccolta materiali
2. La discarica di inerti indicata in cartografia è destinata alla raccolta di materiali inerti provenienti da demolizioni e scavi. In tale area non è ammessa la costruzione di fabbricati di servizio. Una

volta che la discarica avrà esaurito la sua funzione o sarà dismessa, l'area di sedime dovrà essere ripristinata mediante apposito progetto di recupero ambientale.

Art. 53- F2 - Aree a verde attrezzato (VA)

1. Le aree a verde attrezzato riportate in cartografia sono riservate ad attività di ricreazione, gioco, spettacolo all'aperto e attività sportive.
2. È' ammessa l'edificazione di piccoli fabbricati per la fruizione e la manutenzione del verde, di chioschi, di strutture precarie per spettacoli all'aperto e per il ristoro, di servizi igienici, di modesti equipaggiamenti di servizio ai campi da gioco (attrezzerie, wc, ecc.) e di simili organismi di pubblica utilità e convenienza a corredo delle funzioni ammesse, per i quali sono stabiliti i seguenti parametri edificatori:

- superficie utile netta	m ²	200,00
- numero piani fuori terra	Hp	1
- altezza max e di fronte	H max	4,00 m

Art. 54 - F2bis - Aree a verde pubblico (VP)

1. Le aree per verde pubblico e di interesse pubblico riportate in cartografia sono riservate ad attività all'aperto di tipo ludico - ricreativo.
2. È' ammessa l'edificazione di piccoli fabbricati per la fruizione e la manutenzione del verde, di barbecue fissi, di modeste strutture coperte (preferibilmente libere sui lati verticali) a protezione di barbecue o strutture da arredo, di strutture precarie per spettacoli all'aperto e per il ristoro, di servizi igienici e di simili organismi di pubblica utilità e convenienza a corredo delle funzioni ammesse, per i quali sono stabiliti i seguenti parametri edificatori:

- superficie utile netta	m ²	200,00 m ²
- numero piani fuori terra	Hp	1
- altezza max e di fronte	H max	4,00 m

3. Nel limite del possibile, i volumi dovranno essere accorpati in modo da evitare una edificazione e organizzazione disordinata dell'area.

Art. 55- F3 - Aree per la mobilità

1. Le aree per la mobilità sono inedificabili. Le aree per la mobilità comprendono: viabilità veicolare, percorsi pedonali, parcheggi pubblici.
2. Ai fini delle loro diverse caratteristiche tecniche e funzionali si distinguono le seguenti categorie di strade:

Strada di prima categoria
Strada di seconda categoria
Strada di terza categoria
Strada di quarta categoria
Strada locale

Strade rurali e boschive
Percorsi pedonali

3. Si distinguono inoltre la viabilità urbana e quella extraurbana o territoriale. Appartengono alla viabilità extraurbana le strade esistenti e di progetto che risultano esterne alla perimetrazione dei centri abitati ai sensi del Codice Stradale.
4. La cartografia indica, con le relative pertinenze, le strade esistenti sufficienti e confermate, quelle da migliorare e potenziare e quelle di progetto, nonché gli slarghi e le piazze. Sono indicati i percorsi pedonali esistenti da potenziare o migliorare e quelli nuovi di progetto.
5. Per sedime stradale si intendono la sede carraia, le banchine e i marciapiedi. Nei sedimi stradali e nelle fasce di rispetto di cui all'apposito articolo delle presenti norme sono ammessi solo interventi di miglioramento, ampliamento e nuova realizzazione di strade e di impianti relativi alla viabilità quali gli impianti di illuminazione pubblica, gli impianti semafori, i marciapiedi, le opere di arredo, canalizzazioni, parcheggi.
6. Le larghezze standard delle piattaforme stradali sono riportate nella tabella 3. Le larghezze di piattaforma stradale e i tracciati delle strade da potenziare e di progetto sono da ritenersi indicativi, nel senso che la loro definizione avverrà in sede di progettazione tecnica esecutiva, allorché si preciseranno congiuntamente le soluzioni di dettaglio per i manufatti e le opere d'arte stradali e per gli interventi di arredo. La rettifica, l'allargamento e il potenziamento delle strade esistenti dovranno comunque avvenire all'interno della relativa fascia di rispetto stradale.
7. La larghezza delle fasce di rispetto di cui al comma 5 sono riportate nella Tabella 2A e 2B. Le fasce di rispetto, a meno che siano specificamente evidenziate nelle tavole di piano, si misurano da entrambi i lati delle strade confermate e da potenziare, a partire dal limite del sedime stradale, ovvero dall'asse della strada di progetto secondo quanto stabilito nella Tabella 2A e 2B. La realizzazione dell'intervento di potenziamento, così come valutato necessario dal Comune, e la realizzazione delle strade previste nel PRG riducono immediatamente le fasce di rispetto alle dimensioni previste per la viabilità esistente.
8. Gli interventi previsti su strade provinciali e/o statali, siano essi diretti, come l'ampliamento, la rettifica planimetrica e/o altimetrica, che indiretti, come nel caso di accessi a diversi utilizzi anche parziali, dovranno acquisire i necessari nullaosta o autorizzazioni di competenza del Servizio Gestione strade, secondo quanto previsto dalle disposizioni vigenti.

Art. 56 – F4 - Percorsi pedonali e piste ciclabili

1. I percorsi pedonali sono individuati con appositi simboli sulla cartografia di piano.
2. Nella loro realizzazione deve essere comunque garantito l'accesso ai fondi agricoli.
3. I percorsi pedonali devono avere larghezza netta di passaggio compresa tra m 1,50 e m 2,50; essi saranno pavimentati e arredati utilizzando materiali e tecniche di posa rispettosi della tradizione costruttiva locale.
4. Data la conformazione altimetrica e orografica dei luoghi, i percorsi pedonali possono avere pendenze superiori a quanto prescritto dalle normative in relazione all'eliminazione delle barriere architettoniche, in considerazione che i luoghi collegati dai percorsi pedonali sono

comunque accessibili da mezzi su ruote per altre vie.

5. Le misure trasversali dei percorsi pedonali possono essere aumentate per uniformarsi alle disposizioni tecniche vigenti in materia.
6. Le dimensioni effettive dei percorsi pedonali indicati in cartografie, così come il loro tracciato piani – altimetrico, sarà definito nei progetti esecutivi. I percorsi pedonali indicati in cartografia sono pertanto privi di fascia di rispetto.
7. I percorsi ciclabili sono individuati da appositi simboli sulla cartografia di piano e devono avere le caratteristiche tecniche previste dalle specifiche norme che regolano la materia (LP 12/2010 – legge provinciale sulle piste ciclabili).

Art. 57– F5 – Aree a parcheggio

1. Le aree a parcheggio, sia pubblico che privato, si distinguono in:

P Parcheggio

PPr Parcheggio di progetto

2. Nelle aree indicate come parcheggi pubblici è consentita la realizzazione di strutture a raso, interrate o a livello diverso dal suolo, destinate alla sosta degli autoveicoli. Le aree indicate in cartografia sono dimensionate in modo da soddisfare gli standard urbanistici attraverso la realizzazione di parcheggi in superficie.
3. In centro storico le aree di parcheggio saranno realizzate il più possibile in interrato prevedendo il numero minimo di posti macchina realizzabili in superficie e il massimo recupero a verde delle aree di superficie. Le aree a parcheggio realizzate a raso saranno pavimentate e arredate utilizzando materiali e tecniche di posa rispettosi della tradizione costruttiva locale o utilizzando i grigliati inerbiti.
4. La realizzazione dei parcheggi pubblici può anche essere affidata a soggetti privati per la dotazione di parcheggi pertinenziali degli edifici esistenti (aggiuntivi rispetto ai parcheggi pubblici dimensionati dal P.R.G.), attraverso la stipula di un'apposita convenzione che dovrà prevedere, oltre ai tempi di realizzazione, le modalità esecutive e la quota di parcheggi da destinare all'uso pubblico.
5. Sono aree individuate in cartografia con "P*" a servizio della viabilità; quelle aree in cui deve essere effettuato un particolare studio del verde, dell'area di sosta e ristoro per un corretto inserimento paesaggistico; sono ammessi manufatti quali chioschi-bar di 25 m² di superficie coperta e H max di 3,00 m.
6. Si deve prevedere, ove possibile, l'adozione di tecniche che limitino il deflusso superficiale (runoff), quali la posa di una pavimentazione filtrante, anziché impermeabile, nonché l'eventuale posa di substrati permeabili che possano favorire una naturale depurazione delle acque oltre ad una filtrazione delle stesse nel sottosuolo con effetto di laminazione delle acque meteoriche (sistemi di drenaggio urbano sostenibile).

TITOLO V

AREA DI RISPETTO

Art. 58- Aree di tutela ambientale

1. Sono aree individuate dal PUP e riportate, con opportune precisazioni, nel PRG. Sulla cartografia del sistema ambientale. Comprendono i territori naturali o trasformati dall'opera dell'uomo caratterizzati da singolarità geologica, flori-faunistica, morfologica, paesaggistica, di coltura agraria ovvero da forme di antropizzazione di particolare pregio per il loro significato formale e culturale o per i loro valori di civiltà.
2. In queste aree l'uso del suolo ed i parametri urbanistici ed edilizi ammessi sono quelli indicati dal P.R.G. nelle diverse norme di zona.
3. Il permesso di costruire o altro titolo edilizio abilitativo per interventi in aree di tutela ambientale sono subordinate all'avvenuto rilascio dell'autorizzazione paesaggistica di cui all'art. 67 della L.P. 15/2015.

Art. 59 - Aree di recupero ambientale

1. Sono aree individuate dal PUP o dal PRG caratterizzate da una situazione di degrado ambientale. La destinazione d'uso è quella indicata nella cartografia di piano.
2. Il loro utilizzo è subordinato alla presentazione di un progetto di recupero ambientale esteso a tutta l'area. Sugli edifici esistenti sono ammessi gli interventi previsti dalle norme di zona.
3. Nelle aree individuate in cartografia il PRG si attua mediante progetti di recupero ambientale, a Piani Attuativi a Fini Generali aventi anche tale finalità. Tali piani indicano gli interventi diretti al recupero delle aree degradate comprese nei perimetri e alla loro reintegrazione nel contesto ambientale, paesistico e funzionale del territorio.
4. Il recupero delle aree degradate nei quadri territoriali aperti va diretto a riportarle nelle condizioni originarie attraverso interventi di risanamento ambientale (rimodellazione del terreno, risanamento idrogeologico, disinquinamento, rimboschimento, ecc.).

Art. 59bis - Aree di difesa paesaggistica

1. Sono aree poste a tutela di quei contesti ambientali, caratterizzati da singolari peculiarità paesaggistiche, che richiedono di essere tutelati per il luogo che assumono nell'immagine complessiva del luogo.
2. All'interno di esse è vietata ogni edificazione, ivi comprese quelle interrato.
3. I fabbricati esistenti sono soggetti alle norme relative alla destinazione di zona.

Art. 60- Siti Bonificati – Aree discariche SOIS

1. I Siti Bonificati - Aree discariche SOIS, sono disciplinate dal Decreto Legislativo 13 gennaio 2003, n. 36.
2. Si tratta di aree di ex discarica per rifiuti solidi urbani, bonificate dall'ente pubblico ed inserite nell'anagrafe dei siti contaminati della Provincia Autonoma di Trento. Gli interventi di bonifica sono validi, con riguardo all'attuale destinazione urbanistica dell'area. Qualunque intervento o utilizzazione permanente o temporanea del suolo che, in qualunque modo, modifichi la destinazione urbanistica, del sito o lo stato dei luoghi rispetto allo stato di fatto attuale, comporta la necessità di valutare la compatibilità con lo stato ambientale esistente. Trattandosi di siti bonificati va evitato qualsiasi intervento invasivo che possa comportare la movimentazione o l'intercettazione dei rifiuti, o comunque tutte quelle azioni che vadano ad alterare lo stato dei luoghi rispetto al progetto di bonifica eseguito.
3. In queste aree va evitato qualsiasi intervento invasivo che possa comportare la movimentazione o l'intercettazione dei rifiuti o comunque tutte quelle utilizzazioni del suolo che, in qualunque modo, possono ostacolare o interferire con eventuali azioni di bonifica determinate da successive esigenze di tutela ambientale. È possibile destinare tali aree ad uso agricolo ma non per destinazione di produzioni alimentari umane e zootecniche.

Art. 61- Fasce di rispetto

Comprendono le aree destinate alla protezione delle strade, dei cimiteri, delle acque pubbliche. Tali aree sono inedificabili ad eccezione:

- delle recinzioni;
- delle opere di infrastrutturazione del territorio;
- degli impianti tecnologici a rete;
- degli interventi espressamente previsti ai successivi commi.

Art. 62- Fasce di rispetto stradale

1. Le fasce di rispetto stradale sono indicate dalla cartografia del PRG per le strade esistenti al di fuori delle aree destinate agli insediamenti, nonché per quelle da potenziare e per quelle di progetto anche all'interno delle aree destinate all'insediamento, in conformità a quanto indicato dalla deliberazione della Giunta Provinciale n. 1427 di data 1° luglio 2011, dalla delibera n° 2088 del 04.10.2013 e dall'art. 61 della L.P. 15/2015. Le fasce di rispetto sono riportate in cartografia solamente per le aree esterne al centro storico.
2. Nelle fasce di rispetto stradale sono consentiti gli interventi indicati dal testo coordinato dell'Allegato parte integrante della deliberazione della Giunta provinciale n. 909 di data 3 febbraio 1995, modificata con deliberazione n. 890 di data 5 maggio 2006 e con deliberazione n. 1427 di data 1° luglio 2011, nonché con delibera n° 2088 del 04.10.2013.
3. Le larghezze delle fasce di rispetto sono riportate nella Tabella 2A e 2B. Le fasce di rispetto, a meno che siano specificamente evidenziate nelle tavole di piano, si misurano da entrambi i lati

delle strade confermate e da potenziare, a partire dal limite del sedime stradale, ovvero dall'asse della strada di progetto secondo quanto stabilito nella Tabella 2A e 2B e secondo quanto predisposto dall'art. 61 della L.P. 15/2015.

4. La realizzazione dell'intervento di potenziamento, così come valutato necessario dal Comune, e la realizzazione delle strade previste nel PRG riducono immediatamente le fasce di rispetto alle dimensioni previste per la viabilità esistente.
5. I percorsi ciclabili in progetti vanno considerati come strisce di territorio larghe 5,00 m;
6. I percorsi ciclabili esistenti, realizzati in stretta relazione con le strade aperte al traffico veicolare, hanno una fascia di ampiezza uguale a quella della strada a cui appartengono;
7. I percorsi ciclabili esistenti, che seguono tracciati autonomi ed alternativi rispetto alla viabilità veicolare, hanno una fascia di rispetto di 2,50 m.;

Art. 63 - Fasce di rispetto cimiteriale

1. Nella cartografia del PRG è indicata la fascia di rispetto del cimitero esistente per essa valgono le vigenti leggi in materia igienico-sanitaria e comunque aventi profondità non inferiore a m 50, fatto salvo per quanto previsto dall'art. 62 della L.P. 15/2015 e del decreto del presidente della provincia 19 maggio 2017, n. 8-61/Leg, in materia di riduzione delle fasce.
2. Nelle aree di rispetto cimiteriale sono ammesse le opere previste al Titolo II, Capo I, art. 9 del regolamento urbanistico – edilizio provinciale ai sensi dell'art. 62 della L.P. 15/2015.

Art. 64- Fasce di rispetto e protezione dei corsi d'acqua e laghi

1. Gli interventi che ricadono nelle fasce di rispetto idraulico di un corso d'acqua iscritto nell'elenco delle Acque Pubbliche (10 m. di larghezza delle sponde) o nell'ambito del demanio idrico provinciale, devono sottostare al dettato della L.P. 8 luglio 1976 n. 18 e s.m., "Norme in materia di acque pubbliche, opere idrauliche, e relativi servizi provinciali". Eventuali interventi sono in ogni caso autorizzati o concessi, dal Servizio competente, solamente se le condizioni idrauliche, patrimoniali o le necessità di gestione del corso d'acqua lo consentono.

Gli interventi in fregio ai corsi d'acqua, inoltre, devono rispettare i contenuti dell'art. 9 della L.P. 23 maggio 2007, n. 11, "Governo del territorio forestale e montano, dei corsi d'acqua e delle aree protette".

Gli interventi sui corsi d'acqua devono rispettare i contenuti degli articoli 28 e 29 del Capo V delle norme di attuazione del Piano generale d'utilizzazione delle acque pubbliche. Gli interventi di sistemazione idraulico – forestale compresi quelli di manutenzione sui corsi d'acqua sono disciplinati dall'art. 89 della L.P. 11 del 23.05.2007 – "Governo del territorio forestale e montano, dei corsi d'acqua e delle aree protette".

Gli interventi sulle sorgenti, acque superficiali e sotterranee destinate al consumo umano, devono rispettare i dettami contenuti dalla Carta delle risorse idriche, redatta in attuazione dell'art. 21 delle norme del PUP dal D.lgs. 152/06 e s.m.

Nelle fasce di protezione dei corsi d'acqua indicati in cartografia gli interventi ammessi non devono alterare l'andamento planimetrico delle rive, né il loro profilo verticale se non per irrinunciabili esigenze tecniche. Se non indicate in cartografia, le disposizioni di cui al presente articolo si applicano anche alle aree limitrofe.

2. È vietato procedere ad escavazioni ed estrazioni di inerti.
3. Le parti in vista delle opere idrauliche di difesa e regimazione delle acque, di presa, sbarramento e simili, devono essere costruite con tecniche e materiali tradizionali (paramenti in pietra, scogliere, ecc.) mirando a conseguire la minima alterazione dello stato di fatto e il massimo inserimento ambientale.
4. Gli eventuali scavi per la posa di tubi o condotte vanno accuratamente ricomposti, ricostituendo in superficie i profili precedenti e i relativi manti vegetali.
5. Al di fuori degli insediamenti, entro le aree di protezione dei corsi d'acqua è vietato aprire nuove strade veicolari o realizzare aree di sosta e di parcheggio. L'accesso ai corsi d'acqua con mezzi motorizzati è vietato se non per ragioni di servizio.
6. Il quadro naturalistico esistente nelle aree di protezione dei corsi d'acqua va conservato senza alterazioni e dove possibile ricostituito nei suoi connotati originali laddove risulti alterato rispetto a quello configuratosi storicamente in ciascun sito. In occasione di interventi di recupero ambientale si deve mirare, compatibilmente con le situazioni di sicurezza, a:
 - a) mantenere, risanare e potenziare la vegetazione torrentizia autoctona, acquatica e non;
 - b) ripristinare la conformazione originale delle rive torrentizie e delle linee storiche di demarcazione tra i diversi habitat vegetali.
7. Le rive vanno assicurate al pubblico godimento attraverso i vecchi sentieri tuttora tracciati.
8. Tutti gli interventi che interferiscono con i corsi d'acqua o con le fasce di rispetto idrauliche degli stessi (metri 10 dalle rive o dal confine particella fondiaria demaniale) devono essere preventivamente autorizzati dal Servizio Bacini Montani della P.A.T. ai sensi della L.P. n. 11/1976.
9. Gli interventi di regimazione idraulica eseguiti dai servizi provinciali competenti sono regolati da normative tecniche specifiche che prevalgono sulle norme di cui al presente articolo.
10. I contenuti della Carta di Sintesi Geologica del PUP, e la Carta delle risorse Idriche, sono soggette ad aggiornamenti periodici, e sono prevalenti alle presenti norme.
11. È necessario mantenere la fascia di vegetazione riparia di almeno 10 metri (LP 11/2007 e art. 25 DPP 20.09.2013 n. 22-124/Leg) evitando interventi di modifica di destinazione d'uso che possano compromettere o ridurre tale fascia.
12. Nelle aree di protezione dei laghi (art. 22 del PUP) sono consentiti esclusivamente interventi di trasformazione edilizia e urbanistica concernenti opere pubbliche o di interesse pubblico, con esclusione di nuove strutture ricettive. I piani regolatori generali possono ammettere ampliamenti degli esercizi alberghieri esistenti, con esclusione delle residenze turistico - alberghiere, anche con limitati aumenti di ricettività, purché non comportino un avvicinamento alla riva del lago e

risultino strettamente connessi a misure di riqualificazione e di miglioramento dell'offerta di servizi. Gli strumenti urbanistici comunali, sulla base di specifici piani attuativi, possono altresì ammettere interventi di riqualificazione urbanistica di complessi edilizi esistenti, anche interessanti più edifici e con limitati aumenti di ricettività, purché sia assicurata una significativa riqualificazione dell'area, sotto il profilo paesaggistico ed ambientale ovvero della migliore fruibilità pubblica delle rive e dell'offerta ricettiva.

13. Per il Lago di Lavazé l'estensione delle aree di protezione è determinata in metri 100 dalla linea di massimo invaso, misurati sul profilo naturale del terreno (comma 1, art. 22 del PUP).
14. Ai fini dell'applicazione del comma 12, la volumetria esistente destinata alla ricettività non può essere aumentata in misura superiore a 450 metri cubi ovvero, in alternativa, al 10 per cento del volume complessivo esistente (art. 22 del PUP).
15. Gli edifici esistenti diversi da quelli indicati nel comma 12 possono essere ampliati al solo fine di garantirne la funzionalità, nei limiti previsti dallo Strumento Urbanistico (art. 22 del PUP).

Art. 65– Protezione di pozzi, sorgenti, acque superficiali e sotterranee destinate a consumo umano

1. I pozzi e le sorgenti selezionate, meritevoli di tutela al fine di garantire integrità delle acque destinabili al consumo umano, individuate ai sensi delle disposizioni in materia, sono riportate a titolo cognitivo nelle tavole dell'inquadramento strutturale e delle reti ecologiche e ambientali del PUP.
2. In relazione alla vulnerabilità delle risorse idriche ed ai fattori di potenziale inquinamento o alterazione della circolazione idrica sotterranea, la Giunta provinciale approva con deliberazione una specifica carta dei pozzi, delle sorgenti selezionate e delle risorse idriche e definisce, nel rispetto delle norme in materia di igiene e salute pubblica, la disciplina per la tutela delle risorse idropotabili, individuando le seguenti aree di salvaguardia:
 - a) zone di tutela assoluta;
 - b) zone di rispetto idrogeologico;
 - c) zone di protezione.
3. La deliberazione della Giunta provinciale prevista dal comma 2 e le tavole dell'inquadramento strutturale e delle reti ecologiche ed ambientali, sono aggiornate periodicamente e sono prevalenti alle presenti norme.
4. Gli interventi ricadenti nelle aree di protezione del presente articolo devono essere valutati in merito al potenziale conseguente impatto sulla risorsa idrica sotterranea.

Art. 66- Aree a rischio geologico e valanghivo

1. La disciplina della sicurezza geologica e valanghiva del territorio è regolata dalle cartografie provinciali (Carta delle risorse idriche del PUP e Carta di sintesi geologica del PGUAP) e relative normative di attuazione formate ai sensi del DPR 15.02.2006 e successivi aggiornamenti.

2. Per l'estensione esatta dei vincoli geologici e la loro entità vanno consultate le cartografie in vigore secondo l'ultimo aggiornamento provinciale.
3. Le modalità di intervento sul territorio, gli elaborati necessari ad integrare i progetti di trasformazione edilizia o urbanistica dello stesso e le eventuali cautele da osservare sono definite dalle norme di attuazione allegate alle cartografie provinciali.

Art. 67- Aree sottoposte a vincolo idrogeologico

1. Sono aree di protezione idrogeologica quelle sottoposte a vincolo idrogeologico ai sensi della L.P. 23 maggio 2007, n. 11.
2. Tali aree sono indicate nella cartografia del sistema ambientale del P.R.G. L'individuazione esatta dei perimetri è comunque quella contenuta nei provvedimenti di vincolo adottati ai sensi del R.D.L. 30 dicembre 1923, n. 3267 ed inoltre corrisponde ai boschi definiti dalla L.P. 23 maggio 2007 n. 11 e rappresentati nei piani forestali montani riportati nel P.R.G.
3. La tutela delle aree sottoposte a vincolo idrogeologico si attua conformemente alla legislazione vigente in materia. Qualsiasi intervento deve conformarsi alla normativa generale vigente sulla protezione idrogeologica ed ottenere le relative autorizzazioni da parte dell'autorità forestale.
4. I progetti per opere ed interventi soggetti a concessione e/o autorizzazione edilizia, devono essere supportati da specifiche indagini e relazioni, redatte in funzione della classificazione dell'area di intervento indicata nella carta di sintesi geologica del PUP, che prevale in caso di discordanza con le indicazioni di PRG.

Art. 68- Biotopi

1. La cartografia individua le riserve naturali locali regolate dalla L.P. 23 maggio 2007 n. 11 e rappresentate nelle tavole delle reti ecologiche ambientali del P.U.P. e corrispondenti ai biotopi di interesse locale che sono assoggettati al disposto della L.P. 23 giugno 1986 n. 14 e successive modifiche ed integrazioni.
2. In tali aree è vietato qualsiasi intervento edilizio, sia diretto alla costruzione di fabbricati che indirizzato a realizzare infrastrutture (strade e sentieri, linee elettriche e telefoniche, acquedotti, fognature, opere idrauliche di qualsivoglia natura) che non siano finalizzate al mantenimento dei biotopi stessi. Risulta altresì vietata ogni costruzione o manomissione del suolo naturale. La coltivazione va svolta con tecniche tradizionali compatibili con la conservazione delle caratteristiche del biotopo stesso. L'esistente rapporto tra gli spazi occupati dai diversi habitat vegetali e i relativi margini va mantenuto, ovvero modificato ma solo per ricondurre l'uno e gli altri allo stato originale.
3. Sono ammessi solo gli interventi autorizzati dai competenti Uffici Provinciali. I "Biotopi di interesse Provinciale", in attuazione della L.P. 23 giugno 1986 n. 14 e le "riserve naturali locali" in attuazione della L.P. 23 maggio 2007 n. 11, sono regolamentati da apposita deliberazione della Giunta Provinciale.
4. Per il biotopo di interesse provinciale non ancora istituito e denominato Torbiere del Lavazé valgono le norme di salvaguardia previste dall'art. 49 della L.P. n. 14/86.

Art. 69 – Sito di Interesse Comunitario ZSC

1. Si tratta dell'area posta a tutela del ZSC "Selva di Ega IT 3120025" e "Becco della Pala IT 3120026" coincidente con le riserve naturali provinciali, individuate nella cartografia del Passo di Lavazè. La caratteristica dei due siti è data dall'area umida di indubbio interesse botanico, confermato dalle numerose specie ivi osservate e dalle varietà di raggruppamenti vegetali. Sono presenti inoltre, numerose specie di vertebrati.
Le torbiere – area umida – è circondata da pascoli e boschi di peccio e pino cembro ed è collegata ad un'altra area morbosa, la Selva di Ega, da un'apprezzabile fascia boschiva. Interessata in epoca recente da limitati prelievi di torba, l'area è oggi minacciata soprattutto dall'antropizzazione legata al turismo stagionale (sci invernale). I danni legati al pascolo in torbiera, sono limitati. Per tali siti è necessario riportare il riferimento alle misure di conservazione adottate con D.G.P. 12 aprile 2013 n. 632.
2. Le norme di attuazione descritte per le aree di protezione dei biotopi vengono integrate con le seguenti norme dedicate alla valutazione di incidenza e ai contenuti della direttiva 92/43/CEE "Habitat" e della direttiva 2009/147/CE "Uccelli":
 - a) Nei siti di interesse comunitario si applicano le opportune misure per evitare il degrado degli habitat naturali e degli habitat delle specie di interesse comunitario, conformemente alle direttive 92/43/CEE e 409/79/CEE, nonché al D.P.R. 357/97.
 - b) Qualsiasi piano, all'interno del territorio comunale, e tutti i progetti che abbiano incidenza significativa sulle aree Natura 2000, ovvero ogni intervento al di fuori dei siti che possa incidere in essi in modo significativo, anche congiuntamente ad altri progetti, va sottoposto a valutazione preventiva del requisito di incidenza significativa o direttamente alla procedura di valutazione di incidenza secondo quanto previsto dalla normativa provinciale vigente (L.P. 11/2007 e successivi regolamenti di attuazione). Qualora il progetto rientri nelle fattispecie previste dall'art. 15 del regolamento di attuazione della L.P. 11/07 emanato con D.P.P. n. 50-157/Leg d.d. 03/11/2008 vale quanto precisato con Deliberazione della Giunta Provinciale n. 1660 del 03.08.2012.

Art. 70- Aree di tutela archeologica

1. Si tratta di aree interessate da ritrovamenti o indizi archeologici che ne motivano una particolare tutela.
2. La classificazione e le perimetrazioni sulle tavole grafiche seguono le indicazioni della Soprintendenza per i beni culturali, Ufficio beni archeologici della P.A.T. (di seguito SBC-UBA), che potrà eseguire sopralluoghi e segnalare eventuali modifiche/integrazioni sui perimetri o sulla classe di tutela (01-02), secondo le caratteristiche di seguito descritte:

A. Aree di proprietà pubblica

Su tutto il territorio comunale, per quanto riguarda le aree di proprietà pubblica destinate alla realizzazione di opere pubbliche o di interesse pubblico (es. reti tecnologiche, impianti di irrigazione etc.) disciplinate dalla LP 26/1993 e ss.mm., ai fini della verifica preventiva

dell'interesse archeologico, si applicano le disposizioni previste dal comma 3 bis dell'art. 14 della L.P. 26/1993 e ss.mm., secondo quanto disposto dall'art. 25 del D.Lgs. 50/2016 (verifica preventiva dell'interesse archeologico).

A tale proposito l'Ufficio Tecnico del Comune trasmetterà la comunicazione dei titoli edilizi approvati che interessano tali aree.

B. Aree a tutela 02

Sito contestualizzato archeologicamente ancora attivo, non sottoposto a rigide limitazioni d'uso. Gli interventi antropici di trasformazione si attueranno sotto il controllo diretto della SBC-UBA. L'area indagata potrà, ai sensi delle normative vigenti, essere totalmente indagata o sottoposta a vincolo secondo le disposizioni di cui all'art. 13 del D.Lgs. 42/2004 e ss.mm. (area a rischio 01).

Allo scopo di garantire la tutela delle aree a rischio archeologico, ove siano previste opere di scavo e/o movimento terra, è di primaria importanza la possibilità, da parte della SBC-UBA, di acquisire con congruo anticipo il maggior numero di informazioni circa i lavori che si intendono eseguire, per poter così programmare gli interventi del caso.

A tale scopo l'ufficio tecnico comunale darà notizia alla SBC-UBA, con congruo anticipo di tempo, di tutti i progetti che comportino scavi e/o movimenti terra in modo da poter concordare con le parti interessate le strategie più opportune di tutela archeologica, nel rispetto della vigente normativa sui Beni Culturali. Nelle aree già indicate come a tutela 02, tutti gli interventi di ristrutturazione e riqualificazione edilizia, come previsti dalla L.P. 15/2015 e ss.mm. "Legge provinciale per il governo del territorio", che prevedono ampliamenti del sedime originario degli edifici storici e comunque qualsiasi attività che comporti scavo e/o movimento terra, dovranno essere segnalati anticipatamente alla SBC-UBA.

C. Aree a tutela 01

Sito contestualizzato, vincolato a ben precise norme conservative ai sensi del D.lg. 22 gennaio 2004, n. 42 e ss.mm. "Codice dei beni culturali e del paesaggio". Qualsiasi intervento di modifica è pertanto soggetto ad autorizzazione da parte della SBC-UBA.

Art. 71- Difesa delle aree a pascolo e a bosco

1. Ai fini della tutela ambientale e paesistica sono vietati:

- a) i cambi di coltura che comportino sostanziali alterazioni dei quadri paesistici esistenti e protetti, fatte salve le direttive agricole di carattere generale provinciali o locali;
- b) le trasformazioni che sovvertano senza migliorarla la morfologia dei luoghi e le conformazioni dei percorsi, dei muri di sostegno, delle recinzioni, dei terrazzamenti, dell'arredo degli spazi aperti;
- c) i movimenti di terreno non indirizzati a migliorare la qualità ambientale esistente non richiesti da iniziative di ricomposizione fondiaria, o non finalizzati all'aumento della produttività agricola.

2. La nuova edificazione deve risultare preferibilmente accorpata con gli insediamenti esistenti, al fine di limitare al massimo il consumo di suolo agricolo. Le stalle e i fienili possono essere anche staccati dagli altri fabbricati, purché mantengano rapporti spaziali organici con il resto della struttura insediativa e con i relativi complessi agricoli, opportunamente ed armonicamente articolati per funzioni.
3. I fabbricati rustici accessori alla conduzione agricola dei fondi (ricoveri, depositi, magazzini, locali per attrezzi, ecc.) vanno disposti nelle posizioni più defilate rispetto alle visuali principali, evitando collocazioni casuali rispetto al contesto insediativo e al quadro ambientale locale.
4. I proprietari sono tenuti ad assicurare, compatibilmente con l'attività agricola e forestale, la manutenzione e la conservazione di fossati e siepi, esistenti o di nuova costruzione; la rimozione degli oggetti di scarto, dei depositi di residui e di materiali abbandonati e di quanto altro può deturpare l'ambiente o costituisce pregiudizio per la qualità ambientale; la sistemazione dei terreni non coltivati o privi di specifici utilizzi, o che risultano indecorosi o che lo possono diventare, o la loro occultazione alla vista.
5. Il Sindaco può provvedere con propria ordinanza a prescrivere le opere e le misure idonee ad assicurare il corretto assetto delle singole aree.
6. Nei pascoli è vietato alterare la configurazione dei suoli e il loro assetto vegetazionale se non per ripristinare documentate situazioni precedenti, mediante interventi di recupero funzionale e ambientale o per la realizzazione di interventi consentiti dal PRG.
7. Nei boschi il taglio degli alberi va eseguito con tecniche e in misura tale da non compromettere la qualità ambientale locale e quella paesistica complessiva. Rimboschimenti e ripiantumazioni vanno realizzati con essenze locali, da scegliere in funzione dei diversi habitat.
8. Gli interventi edilizi consentiti nelle aree improduttive possono disporsi solo in modo da defilarsi dalle visuali principali e devono adattarsi all'andamento del suolo ovvero collocarsi vicino alle strade esistenti. Oltre al recupero ed al mantenimento della viabilità esistente, è ammessa la costruzione di sentieri nuovi, purché dotati delle necessarie attrezzature e della segnaletica nella stretta misura dell'indispensabile, sempreché perfettamente inserite nell'ambiente.

Art. 72– Aree di rispetto degli elettrodotti

1. I nuovi insediamenti che prevedano la potenziale permanenza di persone superiore alle 4 ore giornaliere nella loro prossimità, su esplicita richiesta i gestori/proprietari della linea elettrica provvedono alla determinazione della Distanza di Prima Approssimazione (DPA) in ottemperanza alla legislazione in materia ed in particolare al D.Dirett. 29 maggio 2008 “Approvazione della metodologia di calcolo per la determinazione delle fasce di rispetto per gli elettrodotti”. Ciò al fine di individuare l'eventuale interessamento di aree di permanenza prolungata ai valori di esposizione da induzione magnetica potenzialmente critici. Le fasce di rispetto non edificabili attorno a queste infrastrutture e le loro possibilità di utilizzo variano in funzione del tipo di impianto e di esercizio che le genera. La loro ampiezza è fornita dalle società titolari dell'esercizio e di regola sono riportate negli atti di vincolo intavolati. Vanno in ogni caso rispettate le disposizioni provinciali e statali vigenti in materia. Si precisa che il D. Dirett. Del 29 maggio 2009 precisa due distinti livelli di determinazione delle fasce di rispetto, denominati rispettivamente “*distanza di prima approssimazione (DPA)*” e “*fascia di rispetto*”.
2. In relazione ai limiti massimi di esposizione a campi magnetici, ai sensi del D.P.C.M. 8 luglio

2003 "Fissazione dei limiti di esposizione, dei valori di attenzione e degli obiettivi di qualità per la protezione della popolazione dalle esposizioni ai campi elettrici e magnetici alla frequenza di rete (50 Hz) generati dagli elettrodotti" attuativo della Legge 22 febbraio 2001, n. 36, si fissa l'obiettivo di qualità di 3 micro Tesla per il valore dell'induzione magnetica in caso di progettazione di nuovi elettrodotti in corrispondenza di aree gioco per l'infanzia, di ambienti scolastici e di luoghi adibiti a permanenze non inferiori a quattro ore e nella progettazione dei nuovi insediamenti e delle nuove aree di cui sopra in prossimità di linee ed installazioni elettriche già presenti nel territorio, al fine della progressiva minimizzazione dell'esposizione ai campi elettrici e magnetici generati dagli elettrodotti operanti alla frequenza di 50 Hz.

3. Sugli edifici esistenti all'interno delle aree di rispetto degli elettrodotti sono vietati gli aumenti di SUN.

Art. 73- Cautele per l'esecuzione delle infrastrutture

1. Tutti gli interventi infrastrutturali vanno progettati ed eseguiti attenendosi a rigorosi criteri di minima alterazione del paesaggio e dell'ambiente e di accurato inserimento nel quadro costruito, assicurando le più attente misure di mitigazione per gli impatti negativi non eliminabili. La procedura di V.I.A. si applica comunque secondo le disposizioni di legge.
2. All'esterno dei centri abitati la realizzazione di nuove linee elettriche di alta e media tensione, nuovi gasdotti, nuovi impianti per le telecomunicazioni, è ammessa solo se risulta accettabile dopo specifici studi di impatto ambientale e solo a condizione che ogni impatto negativo residuo sia adeguatamente mitigato e ridotto a entità accettabili.
3. All'esterno dei centri abitati la pubblicità commerciale è vietata fatto salvo quanto previsto dal Capo IV del Regolamento Urbanistico – Edilizio Provinciale (DPGP n. 8-61/Leg. del 19.05.2017) e la segnaletica stradale va ridotta al minimo tecnicamente necessario, adottando di preferenza i formati ridotti previsti dal Codice della Strada.
4. Nella esecuzione delle strade rurali, boschive o a pascolo di cui all'articolo relativo si deve assicurare che l'intervento sia rispettoso dell'ambiente e del paesaggio.

Art. 74- Raccomandazioni per la buona tenuta dei luoghi

1. È vietato alterare l'assetto morfologico, paesistico e funzionale dell'ambiente naturale e del terreno se non per gli interventi e le opere previsti dal Piano. Le eventuali modifiche apportate con gli interventi ammessi non devono compromettere la stabilità del suolo e le sue condizioni idrogeologiche e devono migliorare le sue qualità paesaggistiche e naturalistiche.
2. In generale, salvo che dove indicato dal Piano, è vietato:
 - a) scavare, estrarre e depositare qualsiasi tipo di inerte, roccia o minerale;
 - b) tenere discariche di qualsivoglia natura e entità;
 - c) tenere all'aperto e in vista depositi di materiali e macchinari edilizi, di rottami di qualsiasi natura, e accumuli di merce alla rinfusa.

3. Una volta cessata la loro funzione, le strutture delle opere provvisorie e gli impianti dismessi vanno smantellati e rimossi; i sedimi abbandonati di ogni tipo di infrastrutture, comprese le strade di cantiere e le cave eventualmente aperte in funzione di qualsivoglia intervento ormai compiuto, vanno sistemati col ripristino degli assetti precedenti del terreno e della vegetazione, a cura e spese dei proprietari o dei concessionari.
4. Il Sindaco, sentita la Commissione edilizia, ha facoltà di far rimuovere elementi di ogni genere (insegne, scritte, depositi di materiali, ecc.) contrastanti con il carattere civile e il quadro storico dell'abitato, e di proporre progetti di recupero e riqualificazione di pubblica convenienza ed utilità.
5. È esclusa sotto qualsiasi forma l'affissione di pubblicità commerciale all'infuori degli appositi spazi fissati dal Comune.
6. L'installazione di elementi in vista per i servizi di interesse collettivo e particolarmente di cavi, tubi, corpi illuminanti e relativi sostegni, ganci, semafori, segnaletica stradale, targhe, insegne, pensiline, chioschi, panchine, ringhiere, cordoli, volumi tecnologici e simili negli spazi aperti va progettata ed eseguita con particolare cura sia nella scelta dei siti che nei tipi di elementi costruttivi, opere e interventi da adottare, avendo per obiettivo la conservazione e la valorizzazione dei caratteri storici e paesistici dell'ambiente urbano.

TITOLO VI

AREA SOGGETTE ALLA PIANIFICAZIONE ATTUATIVA

Art. 75 – Elenco Piani Attuativi

All'interno del centro storico

PU1- via Mercato (Zona Municipio)

La finalità del Piano Attuativo è di riqualificare la zona ristudiando l'illuminazione pubblica, gli arredi urbani, le pavimentazioni ed eliminando le aree di sosta degli autoveicoli. Superficie: mq. 1214.

PU 2- Piazza Mercato

La finalità del Piano Attuativo è la riqualificazione della piazza con lo studio degli assetti viari, possibilmente con l'eliminazione dell'area di sosta delle autovetture, un ristudio dell'illuminazione pubblica e degli arredi urbani. Superficie: mq. 520.

PU 4- Piazza Vaia

Attualmente è stata sistemata la fontana in porfido; il Piano Attuativo prevede uno studio di riqualificazione oltre che degli spazi pubblici, anche di quelli a confine fra pubblico e privato, quali le attuali recinzioni metalliche da rivedere nella tipologia; mantenimento degli orti, quale elemento importante della scena urbana; ristudio dell'illuminazione pubblica e della viabilità. Superficie: mq. 910.

Zone produttive

PLD1- Zona Artigianale

Si tratta dell'area in ampliamento e completamento della zona artigianale compresa fra la strada di servizio alla zona edificata esistente ed il bosco; è un'area con sviluppo nord/sud praticamente urbanizzata; la strada è esistente, le urbanizzazioni primarie sono state realizzate contestualmente con l'edificazione della zona D (artigianale esistente); la lottizzazione ha lo scopo di dettare le linee guida di un'edificazione che sia in sintonia con l'edificato esistente. Superficie: mq. 4560.

Zone Alberghiere

PLH- Zona Alberghiera

Si tratta dell'area che comprende l'ex Albergo Gloria attualmente trasformato in RTA, area urbanizzata che viene assoggettata a piano attuativo per un miglior controllo da parte

dell'Amministrazione comunale, visto che l'area ricade in una zona centrale di un contesto già edificato. Superficie: mq. 3445.

Altopiano di Passo Lavazé

PIIRA- Programma integrato di intervento di riqualificazione ambientale.

L'area assoggettata a PIIRA riguarda pressoché tutto l'altopiano di Lavazé ed è finalizzato a ristudiare il sistema infrastrutturale. Si faccia riferimento al fascicolo specifico vigente.

Piano di Riqualificazione Urbana

PU6 – Area “La Stefania” e relative pertinenze in località Molini di Baldon

La finalità del Piano Attuativo è la riqualificazione dell'area, ridistribuendo la volumetria esistente, attualmente concentrata in un unico fabbricato, su più edifici, ed intervenendo sull'intero contesto limitrofo, migliorandone le colture, gli spazi a verde e quelli a disposizione dell'edificato. L'attuazione del Piano è subordinata ai contenuti dello studio di compatibilità per la valutazione del rischio idrogeologico allegato alla Variante al PRG di introduzione del piano stesso. L'attuazione del piano dovrà inoltre necessariamente prevedere la verifica e l'adeguamento delle opere di urbanizzazione primaria.

Superficie totale: mq. 3781.

Art. 76 – Aree Inedificabili ai sensi dell'art. 45 comma 4 della L.P. 15/2015

1. Il PRG individua con apposito perimetro le aree per le quali è stata accolta la richiesta di inedificabilità ai sensi dell'articolo 45, comma 4, della legge provinciale 15/2015. In tali aree è esclusa l'edificazione sia entro che fuori terra e vanno preservati i caratteri di naturalità esistenti attraverso il mantenimento della funzione agricola. Tali aree non potranno essere oggetto di trasformazione in aree edificabili per un periodo di dieci anni dalla data di approvazione della variante ai sensi dell'articolo 45 comma 4 della legge provinciale 15/2015.
2. Nelle aree che ricadono nelle aree agricole sono comunque ammesse le trasformazioni previste dalle specifiche norme.

Art. 77 – Elenco beni tutelati e/o soggetti ad interesse artistico ai sensi della L.01.06.1939 n. 1089 o del D.lgs.42/2004

1. 211.0001- Casa P.ed. 63/1
2. 211.0002- Casa P.ed. 70

3. 211.0003- Casa P.ed. 212
4. 211.004- Primissaria Bonelli P.ed. 181
5. 211.0005- Canonica di Varena P.ed. 25/1
6. 211.0006- Scuola elementare e Municipio P.ed. 319
7. 211.0007- Chiesa S.S. Pietro e Paolo Apostoli P.ed. 1
8. 211.0016 - Fontana in Piazza Vaia parte di P.f. 2428/3
9. 211.0017 – Monumento ai caduti della I e II guerra mondiale
10. 211.0021 – Fontana in P.zza SS. Pietro e Paolo parte di P.f. 2428/3

TITOLO VII

DEROGA

Art. 78 – Deroga

1. Per la realizzazione delle opere pubbliche o di interesse pubblico è ammessa la deroga alle presenti norme di attuazione con le procedure previste dalle vigenti leggi urbanistiche.
2. Il rilascio del permesso di costruire in applicazione ai poteri di cui al comma 1 del presente articolo è subordinato all'autorizzazione del Consiglio Comunale e, in caso di contrasto con la destinazione urbanistica, successivamente al nulla osta della Giunta Provinciale.
3. A tal fine si applica quanto previsto dagli artt. 97-98-99-100 della L.P. 15/2015 e dal decreto del presidente della provincia 19 maggio 2017, n. 8-61/leg.

TITOLO VIII

CRITERI DI PROGRAMMAZIONE URBANISTICA DEL SETTORE COMMERCIALE

Art. 79 Contenuti

(1) Il Comune, nell'esercizio delle funzioni di pianificazione urbanistica e con riferimento a quanto previsto dall'articolo 13, comma 3 della Legge Provinciale 30 luglio 2010, n. 17 (Disciplina dell'attività commerciale "legge provinciale sul commercio 2010") e s.m., si conforma ai "*Criteria di programmazione urbanistica del settore commerciale*" approvati con Deliberazione della Giunta Provinciale n. 1339 dd. 1° luglio 2013, secondo quanto previsto dalle presenti Norme.

Qualora le disposizioni normative richiamate dovessero subire delle modifiche, l'adeguamento avverrà d'ufficio senza necessità di adottare alcuna variante d'adeguamento.

(2) Le presenti norme contengono le prescrizioni di natura urbanistica ed in particolare quelle inerenti:

a) la compatibilità delle destinazioni d'uso urbanistiche con l'insediamento delle diverse tipologie di strutture commerciali per la vendita al dettaglio;

b) i vincoli inerenti la disponibilità di spazi pubblici o di uso pubblico;

c) le condizioni minime di compatibilità urbanistica e funzionale per l'insediamento delle medie e grandi strutture di vendita, con riguardo a fattori quali la mobilità, il traffico e l'inquinamento.

d) le quantità minime di spazi per parcheggi relativi alle diverse tipologie delle strutture di vendita.

(3) Le disposizioni dei successivi articoli non si applicano a tutte quelle forme di vendita comprese nei "casi di esclusione" di cui all'art. 2 della L.P. 30.07.2010 n. 17 e s.m.

Art. 80 Definizioni

(1) Ai fini degli articoli che seguono si intendono:

a) per "legge", la Legge Provinciale 30 luglio 2010 n. 17 e s.m.;

b) per "regolamento della legge", le disposizioni attuative costituite dal D.P.P. 23 aprile 2013 n. 6-108/Leg. – "*Regolamento di esecuzione concernente l'esercizio del commercio al dettaglio e all'ingrosso*". Ulteriori specificazioni sono contenute nei criteri di programmazione urbanistica del settore commerciale di cui alla deliberazione n. 1339 del 1° luglio 2013 e s.m.i.;

c) per "commercio al dettaglio" l'attività svolta da chiunque professionalmente acquista merci in nome e per conto proprio e le rivende, su aree private in sede fissa o mediante altre forme di distribuzione, direttamente al consumatore finale;

d) per "commercio all'ingrosso" l'attività svolta da chiunque acquista professionalmente merci in nome e per conto proprio e le rivende ad altri commercianti, all'ingrosso o al dettaglio, a utilizzatori professionali o ad altri utilizzatori in grande;

e) per “superficie di vendita”, l’area destinata all’esposizione e alla vendita delle merci al pubblico, compresa quella destinata alla sosta e al transito del pubblico all’interno dell’esercizio, meglio definita dall’art. 7 del regolamento della legge;

f) ai fini delle presenti disposizioni, il trasferimento di strutture di vendita al dettaglio già attivate equivale all’apertura di nuovi esercizi commerciali.

Art. 81 Tipologie delle strutture distributive e degli insediamenti commerciali

(1) Ai fini delle presenti Norme, gli esercizi commerciali di vendita al dettaglio si articolano, in termini di classi dimensionali, nel modo seguente:

a) “esercizi di vicinato”: gli esercizi aventi superficie di vendita non superiore a 150 mq.;

b) “medie strutture di vendita”: gli esercizi aventi superficie di vendita superiore a 150 mq. e fino a 800 mq.;

c) “grandi strutture di vendita”: gli esercizi aventi una superficie di vendita superiore ai limiti delle medie strutture di vendita;

d) “centro commerciale al dettaglio”: una grande struttura di vendita nella quale almeno due esercizi commerciali al dettaglio sono inseriti in una struttura, anche fisicamente discontinua, a destinazione specifica e usufruiscono di infrastrutture comuni o spazi di servizio coperti o scoperti gestiti unitariamente; rientrano in ogni caso negli spazi di servizio gestiti unitariamente tutti i locali e spazi coperti o scoperti destinati alla sosta o al transito del pubblico all’interno o all’esterno della struttura edilizia, compresi i parcheggi pertinenziali; in considerazione delle peculiari caratteristiche del tessuto urbano, con riferimento ai centri storici il regolamento di esecuzione può derogare alla definizione prevista da questa lettera.

(2) Per attività “multiservizi” si intendono gli esercizi di vendita insediati in zone montane comprendenti anche altre attività complementari di pubblica utilità, ai sensi dell’art. 61 della legge e relativi criteri di attuazione (Del.G.P. n. 2778 dd. 03.12.2010) aventi superficie di vendita fino a mq. 300. (*)

CAPO I – INSEDIAMENTI COMMERCIALI ALL’INTERNO DEI CENTRI STORICI

Art. 82 Criteri e parametri d’insediamento degli esercizi commerciali

(1) All’interno del perimetro dei centri storici (art.22) la legge prevede la generale possibilità di insediamento di esercizi commerciali di qualsiasi tipologia e superficie. Gli interventi sono sottoposti alla procedura di valutazione di impatto ambientale nei casi previsti dal regolamento di esecuzione della legge provinciale sulla VIA.

(2) Sotto il profilo degli standard a parcheggio degli esercizi di commercio al dettaglio sono fissati i seguenti parametri minimi:

a) mq. 12,5 di superficie minima del posto auto;

b) mq. 0,5 per ogni mq. di superficie di vendita, con esclusione degli spazi di manovra per gli esercizi con superficie di vendita al dettaglio inferiore a mq. 2.500;

c) mq. 1,0 per ogni mq. di superficie di vendita, con esclusione degli spazi di manovra per gli esercizi con superficie di vendita al dettaglio superiore a mq. 2.500.

Qualora sia dimostrata, attraverso una specifica relazione accompagnatoria della richiesta del titolo abilitativo edilizio, l'impossibilità di reperire i relativi spazi da destinare a parcheggio pertinenziale, gli interventi sono esonerati dall'obbligo del rispetto delle suddette quantità minime di parcheggi pertinenziali.

(3) Gli esercizi commerciali con superficie di vendita superiore a mq. 250 devono garantire la presenza di servizi igienici a disposizione della clientela nella misura di almeno un servizio igienico riservato alle donne e uno riservato agli uomini; deve essere garantita in ogni caso l'accessibilità anche alle persone disabili secondo quanto stabilito dal D.M. 14.06.1989 n. 236 e dagli artt. 4 e 5 della L.P. 07.01.1991 n. 1 in materia di eliminazione delle barriere architettoniche. Sono ammesse deroghe nei casi e con le modalità stabiliti all'art. 6 della L.P. 1/1991.

CAPO II – INSEDIAMENTI COMMERCIALI ALL'ESTERNO DEI CENTRI STORICI

Art. 83 Zone compatibili con gli insediamenti commerciali

(1) Fatto salvo quanto stabilito al precedente articolo 82 per gli insediamenti commerciali all'interno dei centri storici, gli esercizi di vicinato nonché le medie strutture di vendita possono essere insediati, unitamente ad altre destinazioni d'uso ammesse:

- a) nelle zone residenziali di completamento e di nuova espansione (art.30);
- b) nelle zone alberghiere (art. 39);
- c) nelle zone per servizi e attrezzature (art. 50 e art.75 per PLD1 e PLH);
- d) nelle aree a verde pubblico (art.53);
- e) nelle aree produttive del settore secondario locale di nuovo impianto o di ristrutturazione (art. 37);
- f) nelle aree commerciali (art. 38);
- g) nelle aree per campeggi (art. 40).

(2) Le attività "multiservizio" possono essere insediate in tutte le zone compatibili con gli esercizi di vicinato e medie strutture di vendita, meglio specificate al precedente comma.

(3) Le grandi strutture di vendita potranno essere insediate esclusivamente ove previsto dal Piano territoriale della comunità (PTC), o specifico suo piano stralcio, dopo la sua approvazione.

(4) Per quanto riguarda la vendita dei prodotti dell'agricoltura da parte degli imprenditori agricoli, sul territorio comunale sono ammesse attività di vendita dei propri prodotti agricoli nel rispetto del Piano urbanistico provinciale e nei limiti previsti dall'art. 2135 del Codice Civile e dal Decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228 e ss.mm. (Orientamento e modernizzazione del settore agricolo, a norma dell'art. 7 della legge 5 marzo 2001).

(5) Non sono compatibili con la destinazione commerciale le seguenti aree del PRG:

- aree di servizio viabilistico;
- aree per attività agro-silvo-pastorali, fermo restando le disposizioni di cui al precedente c. 4;

aree per attrezzature e servizi pubblici, fermo restando le disposizioni di cui al precedente c. 1;
aree a verde pubblico o privato, fermo restando le disposizioni di cui al precedente c. 1;
fasce di rispetto.

Art. 84 Dotazione degli spazi a parcheggio pertinenziali

(1) Sotto il profilo degli standard a parcheggio degli esercizi di commercio al dettaglio sono fissati i seguenti parametri minimi, da intendersi con esclusione degli spazi di manovra:

a) mq. 12,5 di superficie minima del posto auto;

b) per gli esercizi di vicinato e medie strutture di vendita del settore non alimentare: mq. 0,5 per ogni mq. di superficie di vendita;

c) per medie strutture di vendita del settore alimentare/misto: mq. 1,0 per ogni mq. di superficie di vendita;

d) i parcheggi pertinenziali delle medie strutture di vendita devono essere collocati preferibilmente, ed in ogni caso in misura non inferiore al 30%, in volumi interrati, evitando in ogni caso la sistemazione a parcheggio delle coperture degli edifici, salvo l'adozione di idonee soluzioni tecniche di mitigazione dei parcheggi, anche mediante adeguate sistemazioni a verde. Qualora il numero di parcheggi pertinenziali da realizzare in volumi interrati risulti uguale o inferiore a 10, gli stessi potranno essere eventualmente realizzati anche in superficie. Nei casi in cui, per ragioni di natura ambientale concernenti lo stato del suolo e del sottosuolo secondo quanto rinvenibile in atti emessi dagli Enti competenti in materia ambientale, è preclusa la possibilità di scavare nel sottosuolo al fine di realizzare i parcheggi in volumi interrati, gli stessi potranno essere eventualmente realizzati anche in superficie.

(3) I parcheggi pertinenziali degli esercizi commerciali devono inoltre rispettare le caratteristiche riportate al seguente art. 85.

Art. 85 Caratteristiche dei parcheggi pertinenziali

(1) I parcheggi pertinenziali destinati alle autovetture hanno superficie e dimensioni minime non inferiori a mq. 12,5. Per gli spazi di manovra sia applicano i criteri generali stabiliti dalle disposizioni attuative in materia previsti dalla L.P. 15/2015 e regolamenti attuativi.

(2) I parcheggi pertinenziali di un esercizio commerciale o centro commerciale devono essere di uso comune, cioè destinati a tutti i clienti e devono assicurare efficaci soluzioni di accesso, adottando gli accorgimenti necessari per agevolare la fruizione degli stessi e l'accessibilità ai punti vendita anche per il superamento delle barriere architettoniche. Pertanto devono essere collocati e organizzati in modo da essere accessibili liberamente e gratuitamente dai clienti stessi; le relative aree possono essere recintate, salvo disposizioni contrarie, ma in tale caso la chiusura degli accessi deve essere eventualmente operante nelle ore e nei giorni in cui non si svolge l'attività di cui sono pertinenza.

(3) I parcheggi pertinenziali sono di norma localizzati nello stesso complesso edilizio che contiene l'unità o le unità immobiliari di cui sono pertinenza; possono anche essere localizzati in altra area o unità edilizia posta in un ragionevole raggio di accessibilità pedonale (indicativamente entro i 300 metri), purché sia garantita la funzione esclusiva di parcheggio pertinenziale e lo stesso sia collegato alla struttura di vendita con un percorso pedonale protetto (marciapiedi, attraversamenti segnalati) e privo di barriere architettoniche.

(4) Al fine della qualificazione degli insediamenti, del recupero paesaggistico e funzionale dei fronti urbani e degli spazi di relazione tra viabilità pubblica ed edifici commerciali, la sistemazione dei posti auto in superficie deve escludere di norma il fronte stradale e/o principale dei manufatti edilizi, trovando collocazione sul retro dei manufatti stessi.

(5) Nel caso di strutture di vendita con più di 100 dipendenti va individuata, nell'ambito dei parcheggi pertinenziali, una zona specificatamente destinata ai dipendenti della medesima struttura. Nel caso di strutture di vendita con parcheggi pertinenziali con una dotazione complessiva superiore ai 100 posti auto e articolati in più zone aventi accessi differenziati, è prescritto l'impianto di segnalamento automatico che indirizzi gli utenti verso l'accesso più agevole in relazione alla disponibilità di posti.

(6) Le grandi strutture di vendita e i centri commerciali al dettaglio devono essere dotati di idonei spazi riservati alla movimentazione delle merci e di aree di sosta per gli automezzi pesanti in attesa di scarico. Tali aree non devono interferire con il sistema dei parcheggi pertinenziali e devono essere servite da viabilità dedicata autonoma rispetto alla viabilità di transito e di accesso della clientela.

(7) L'estensione o la variazione del settore merceologico oppure la modifica della tipologia distributiva sono consentite solo nel caso in cui per l'intera superficie di vendita siano rispettate le dotazioni di parcheggi pertinenziali stabiliti dal presente articolo in relazione ai diversi settori merceologici in cui operano. Nei casi in cui tali variazioni non siano soggette a permesso di costruire o a presentazione di segnalazione certificata di inizio attività ai sensi della legge urbanistica provinciale, il rispetto delle dotazioni di parcheggi pertinenziali è provato da certificazione di un tecnico abilitato a corredo della SCIA presentata al comune ai sensi della legge provinciale sul commercio.

(8) consiglio comunale può riconoscere l' esenzione dall'obbligo del rispetto delle quantità minime di parcheggio per gli esercizi di cui all'articolo 61 della legge provinciale n. 17 del 2010, concernente interventi per favorire l'insediamento di attività economiche in zone montane (multiservizi), qualora la realizzazione dei parcheggi risulti eccessivamente onerosa rispetto alla rilevanza dell'interesse finalizzato ad assicurare la presenza del servizio

Art. 86 Parametri urbanistico-edilizi degli insediamenti commerciali

(1) Gli esercizi di vicinato e le medie strutture di vendita con superficie di vendita superiore a mq. 250 devono garantire la presenza di servizi igienici a disposizione della clientela nella misura di almeno un servizio igienico riservato alle donne e uno riservato agli uomini; deve essere garantita in ogni caso l'accessibilità anche alle persone disabili secondo quanto stabilito dal D.M. 14.06.1989 n. 236 e dagli artt. 4 e 5 della L.P. 07.01.1991 n. 1 in materia di eliminazione delle barriere architettoniche. Sono ammesse deroghe nei casi e con le modalità stabiliti all'art. 6 della L.P. 1/1991.

(2) Gli interventi di nuova costruzione e di demolizione e ricostruzione finalizzati all'apertura e all'ampliamento di superficie entro il limite di mq. 800, di medie strutture di vendita al dettaglio con superficie di vendita superiore a mq. 500 (con esclusione degli esercizi commerciali all'interno dei centri storici) devono rispettare i seguenti criteri e parametri:

a) il rapporto tra la superficie di vendita totale e la superficie del lotto non può essere superiore al 50%;

b) il rapporto massimo tra la superficie coperta complessiva edificata e la superficie del lotto non può essere superiore al 60%;

c) almeno una quota non inferiore al 20% della superficie del lotto deve essere sistemata a verde, senza l'impermeabilizzazione del suolo e senza la realizzazione di volumi interrati;

d) gli edifici destinati ad attività commerciale devono rispettare le caratteristiche costruttive corrispondenti almeno alla classe energetica "B+" secondo le disposizioni normative provinciali vigenti.

(3) Il Comune, con deliberazione del consiglio comunale, può disporre la deroga agli standard a parcheggio di cui all'art. 84, comma 1, lettera c), nonché ai criteri e parametri del comma 2 precedente, nel caso di ampliamento di superficie delle medie strutture di vendita attivate da almeno 5 anni ed entro il limite massimo di mq. 800 qualora sia dimostrata l'impossibilità di rispettare i parametri medesimi. Rispetto alla superficie di vendita oggetto dell'ampliamento, deve essere in ogni caso assicurato il limite minimo di parcheggi pertinenziali di mq. 0,5 per ogni mq. di superficie di vendita.

(4) Nell'ottica del risparmio del consumo di territorio e della riqualificazione territoriale, paesaggistica, ambientale ed architettonica di contesti edificati esistenti, per gli interventi finalizzati all'apertura o ampliamento di superficie entro i limiti massimi previsti dall'articolo 3, comma 1, lettera c) della legge provinciale sul commercio (mq.800), di medie strutture di vendita in edifici esistenti all'esterno degli insediamenti storici nel rispetto del volume originario dell'edificio, il Comune può disporre la deroga ai parametri quantitativi di cui all'art. 84, comma 1, lettera c), nonché ai criteri e parametri del comma 2 precedente. A tal fine gli interventi sono subordinati all'approvazione da parte del comune di un piano attuativo, ai sensi del capo IX del titolo II della legge urbanistica provinciale, finalizzato a definire gli interventi di riqualificazione e le eventuali misure compensative. Deve essere in ogni caso assicurato il limite minimo di parcheggi pertinenziali di mq 0,5 per ogni mq di superficie di vendita. I parcheggi da realizzare in volumi interrati di cui all'art. 84, comma 1, lettera d), possono essere collocati all'interno degli edifici esistenti oppure in superficie all'interno del sedime preesistente di edifici e relative pertinenze oggetto di interventi anche parziali di sola demolizione; in tali casi, si prescinde dalla approvazione del piano attuativo previsto per questo comma.

(5) Per quanto riguarda l'ampliamento delle grandi strutture di vendita si rimanda ai punti 6.4, 6.5 e 6.6 dei Criteri di programmazione urbanistica del settore commerciale, allegato parte integrante della Delib. G.P. n. 1339 dd. 01.07.2013 e s.m.

CAPO III – COMMERCIO ALL'INGROSSO

Art. 87 Insediamento del commercio all'ingrosso

(1) Fatte salve diverse previsioni del Piano territoriale della comunità (PTC), o di suo specifico piano stralcio, il commercio all'ingrosso è consentito in tutti i casi ove è ammesso il commercio al dettaglio, purché sia esercitato congiuntamente con il commercio al dettaglio stesso.

(*) Art.61 - Interventi per favorire l'insediamento di attività economiche in zone montane - della l.p. 30 luglio 2010, n. 17

1. Per favorire l'insediamento, il ripristino o la permanenza di attività nei comuni privi o carenti di servizi commerciali la Provincia può concedere ai comuni medesimi, tenuto conto della dislocazione dei centri abitati e del loro grado di accessibilità, contributi nella misura massima del 90 per cento della spesa ammessa per la costruzione o l'acquisto di immobili, nonché per l'ampliamento, la ristrutturazione e la trasformazione di immobili di proprietà degli stessi comuni da destinare, a titolo gratuito e per il periodo convenuto, alle imprese che ne fanno richiesta. In casi di particolare e documentata necessità la Giunta provinciale può estendere le agevolazioni all'acquisto degli arredi e delle attrezzature necessari allo svolgimento dell'attività.

2. Alle imprese che attivano o trasferiscono le attività nelle zone previste dal comma 1 o che integrano attività già presenti, la Provincia può concedere, con i criteri, le condizioni e le modalità stabilite dalla Giunta provinciale:

a) un premio d'insediamento nel limite massimo di 30.000 euro;

b) contributi in conto capitale per la realizzazione delle tipologie d'intervento individuate dal comma 1, in misura non superiore al 70 per cento delle relative spese ai sensi della normativa dell'Unione europea in materia di aiuti d'importanza minore (de minimis).

3. Per favorire la permanenza di esercizi per la vendita al dettaglio di generi alimentari e di prima necessità in zone altrimenti prive di servizi analoghi la Provincia contribuisce annualmente, nel limite massimo di 20.000 euro, alla copertura dei maggiori oneri legati alla localizzazione disagiata di tali esercizi, con i criteri e le modalità stabilite dalla Giunta provinciale.

4. Per le iniziative relative alle attività indicate nei commi 1, 2 e 3 la Provincia, inoltre, può prevedere la riduzione o l'esenzione da tributi provinciali e l'ammissibilità a contributo, nella misura stabilita dalla Giunta provinciale, delle spese relative agli adempimenti di ordine amministrativo-contabile.
5. Gli interventi previsti da quest'articolo sono attuati nel rispetto delle norme dell'Unione europea in materia di aiuti di Stato.
6. Agli esercizi commerciali previsti da quest'articolo è consentita la vendita di riviste e giornali indipendentemente dal possesso della relativa autorizzazione.

TITOLO IX

INDICAZIONI PAESAGGISTICHE TIPOLOGICHE COSTRUTTIVE PER L'ESERCIZIO DELLA TUTELA AMBIENTALE

DISPOSIZIONI GENERALI

1. Le attività di trasformazione edilizia e di infrastrutturazione del territorio, che non interessano il centro storico e gli insediamenti isolati di origine storica, oltre a rispettare le prescrizioni del P.R.G. e dei relativi piani attuativi, devono essere conformi ai seguenti criteri di tutela ambientale.
2. La relazione tecnica allegata agli elaborati del progetto, deve illustrare e motivare le scelte progettuali, documentando le analisi fatte al fine di rendere l'intervento coerente con le indicazioni e gli indirizzi generali contenuti nelle presenti norme.
3. I piani attuativi, possono prevedere, per le opere di loro competenza, soluzioni diverse da quelle contenute nelle indicazioni delle presenti norme, purché motivate da scelte progettuali organiche e qualificanti l'immagine complessiva dell'intervento.

Il presente elaborato si configura pertanto come allegato alle Norme di Attuazione per Piano Regolatore Generale e deve essere consultato contestualmente ad esse.

AREE PER LA RESIDENZA E LE ATTREZZATURE TURISTICHE

1. I nuovi edifici e le trasformazioni di quelli esistenti devono adeguarsi al tessuto edilizio circostante, per quanto riguarda le masse, le tipologie edilizie, gli assi di orientamento e gli allineamenti, e devono riprendere, sia pure interpretandoli, gli elementi che caratterizzano le architetture tipiche della zona.
2. I materiali ed i colori dei manti di copertura, i tipi e l'inclinazione delle falde dei tetti devono uniformarsi a quelli prevalenti nell'immediato intorno.
3. Le murature, i serramenti, gli infissi, i colori, gli intonaci ed i paramenti esterni devono privilegiare l'adozione di morfologie, di stilemi architettonici e di materiali tradizionali della zona.
4. L'edificio deve adeguarsi alla morfologia del terreno, in modo da minimizzare gli scavi ed i riporti.
5. Gli spazi di pertinenza e gli arredi esterni devono essere oggetto di una progettazione accurata e valorizzati da un'attenta sistemazione di alberi d'alto fusto. Le pavimentazioni impermeabili devono essere limitate ai soli percorsi rotabili e pedonali. Le recinzioni devono essere oggetto di progettazione dettagliata ed eseguite con materiali e tecniche tradizionali.

6. Nelle lottizzazioni le volumetrie devono essere tendenzialmente accorpate, ma non devono configurarsi, se non negli interventi di dimensione modesta, come ripetizione continua della stessa unità e degli stessi elementi geometrici.
7. La rete viaria deve essere studiata in modo da contenere lo sviluppo lineare e favorire gli accessi comuni ai lotti confinanti. Lo schema deve essere impostato secondo una gerarchia stradale e risultare funzionale dal punto di vista viabilistico.
8. La progettazione deve essere improntata da uniformità compositiva, la disposizione degli edifici deve tener conto del contesto ambientale e salvaguardare le visuali panoramiche.
9. Le linee elettriche e telefoniche devono essere collocate in apposite sedi internate.

AREE PER ATTIVITA' PRODUTTIVE E COMMERCIALI

1. La progettazione dei nuovi edifici, la trasformazione di quelli esistenti e l'approntamento dei suoli devono seguire il criterio delle minime alterazioni del terreno. I muri di sostegno in calcestruzzo a vista devono essere ridotti al minimo e, ove è possibile, vanno sostituiti da scarpate inerbite.
2. I materiali devono essere coerenti con quelli delle costruzioni della zona, i colori non devono ricercare il contrasto con l'ambiente circostante e la segnaletica deve essere progettata contestualmente all'edificio.
3. Gli spazi di pertinenza e gli arredi esterni devono essere oggetto di una progettazione accurata tesa a migliorare la qualità visiva dell'area produttiva e ad evitare l'impermeabilizzazione generalizzata dei piazzali. Devono essere indicati chiaramente i percorsi carrabili, i parcheggi, gli spazi verdi e la posizione degli alberi d'alto fusto che devono armonizzare gli edifici nel paesaggio, mascherare le realizzazioni anomale e creare zone ombreggiate in prossimità dei parcheggi. Le recinzioni devono essere oggetto di progettazione dettagliata.
4. Le linee elettriche e telefoniche devono essere collocate in apposite sedi interrato.
5. Qualora sia indispensabile, per lo svolgimento dell'attività produttiva, collocare all'aperto del materiale, questo deve essere sistemato con ordine su superfici ben definite possibilmente defilate rispetto alle visuali delle strade principali e comunque adeguatamente mascherate con alberi e siepi.

AREE PER CAVE E DISCARICHE

1. Le cave e le discariche devono essere progettate tenendo in massima considerazione: sia l'impatto provvisorio, determinato sul contesto paesaggistico dall'attività lavorativa nel periodo di gestione, che l'impatto permanente, prodotto dall'alterazione morfologica del sito ad esaurimento dell'azione di scavo o di deposito.
2. L'area di coltivazione deve essere suddivisa in lotti, in modo da programmare nel tempo le varie fasi di lavorazione ed il ripristino ambientale del sito, che deve avvenire contestualmente allo sfruttamento. Particolare attenzione deve essere posta all'individuazione del fronte di lavorazione,

che deve risultare il più defilato possibile rispetto alle vedute panoramiche del contesto paesaggistico.

3. L'apertura dell'attività deve coincidere con la messa a dimora di alberature varie, ai margini dell'area, con funzione di schermo visivo, che deve presentare particolare efficacia in direzione delle strade di maggior traffico e delle principali vedute panoramiche. La recinzione deve essere trasparente e coperta dal verde.
4. La destinazione finale del suolo è quella indicata dalla cartografia del P.R.G. Il progetto di recupero ambientale, che fa parte integrante del progetto di coltivazione, deve prevedere una morfologia del sito idonea alla destinazione finale ed integrata con il contesto ambientale. Devono essere evitate le forme geometriche ed artificiali.
5. La destinazione d'uso dovrebbe essere verificata attraverso indicatori ecologici quantitativi, che permettano di stabilire la compatibilità con il paesaggio esistente, nonché di verificare la stabilità degli equilibri paesistici in relazione al tipo di recupero ambientale previsto.

AREE PER IMPIANTI TECNOLOGICI URBANI

1. Gli impianti tecnologici, ad esclusione dei cimiteri, devono essere mascherati con schermi vegetali, realizzati con arbusti e piante d'alto fusto, dislocati adeguatamente nell'area di pertinenza in riferimento al contesto paesaggistico.
2. I volumi edilizi devono essere disposti in modo da risultare il più defilati possibile rispetto alle vedute panoramiche ed in modo particolare rispetto alle strade di maggior traffico.
3. Le recinzioni devono essere trasparenti e coperte dal verde.

QUALIFICAZIONE DELLA SCENA PUBBLICA URBANA

1. Gli elementi - che caratterizzano e qualificano le scene urbane di carattere storico quali fontane, lavatoi, "travai" e capitelli, murature di recinzione o di perimetro, gradinate, muretti, pavimentazioni, elementi lapidei di delimitazione o decorativi ecc. sono assoggettati a tutela e non possono essere oggetto di rimozione o di manomissione incauta. La rimozione e la manomissione per ragioni di pubblica utilità sono permesse solo per comprovate esigenze urbanistiche e in assoluta mancanza di alternative tecniche. Vanno comunque previsti a risistemazione di tali elementi e il riutilizzo degli oggetti rimossi, da ricollocare in modo il più possibile simile allo stato originario.
2. Negli ambienti urbani, per la pavimentazione e la ripavimentazione delle strade e delle piazze pubbliche, dei marciapiedi, degli spazi privati aperti al pubblico percorso quali porticati, sottopassi, androni, e delle corti private va vietato l'impiego di manti bituminosi o cementizi, mentre deve essere obbligatorio quello di elementi in porfido con tecniche di posa di tipo tradizionale, secondo le consuetudini locali. Vanno esclusi i guard rail, le recinzioni e le cordone costituite da elementi cementizi, prefabbricati o formati in opera e inferriate a rete. In materia va utilizzato il Repertorio di riferimenti progettuali che integra il PRG.

3. Negli ambienti storici è vietata la costruzione di cabine elettriche di trasformazione isolate. Questi impianti vanno realizzati entro volumi da incorporare negli edifici esistenti o ricostruiti, o vanno interrati secondo le modalità previste per la realizzazione delle autorimesse private. Negli interventi di riordino e miglioramento delle reti telefoniche, elettriche di illuminazione pubblica vanno rimossi i conduttori aerei e i cavi sulle facciate in vista, eliminando altresì le mensole e le paline.
4. I manufatti e gli elementi di nuova collocazione che a diverso titolo interferiscono con le scene urbane (cabine telefoniche, chioschi, ecc.) e i materiali di ripristino dei manufatti esistenti devono essere disposti ed utilizzati in modo coerente rispetto ai caratteri specifici di ogni ambiente, specie se storico. Le opere relative devono essere eseguite con tecniche e materiali tradizionali.
5. L'esecuzione dei parcheggi pubblici si deve attenere a criteri di minimo impatto visuale curando in particolare le pavimentazioni, l'illuminazione, gli accessi e le opere di arredo stradale, ed assicurando una adeguata alberatura dei bordi e degli spazi interni.
6. L'illuminazione pubblica deve essere realizzata con corpi illuminanti a incandescenza o aventi il colore dell'incandescenza, con armatura a braccio, tenendo presenti le esigenze del risparmio energetico. In materia va utilizzato il Repertorio di riferimenti progettuali che integra il PRG.
7. La segnaletica stradale va contenuta entro il minimo tecnicamente necessario e solo per informazioni di pubblico interesse, adottando i formati ridotti. La tipologia dei numeri civici è solo quella unificata adottata dal Comune ed è vietato far uso di elementi diversi da quelli prescritti dal medesimo.
8. Le insegne devono conformarsi alle apposite prescrizioni municipali.

RACCOMANDAZIONI PER LA PUBBLICITA' COMMERCIALE

1. Negli insediamenti la pubblicità commerciale è consentita solo negli spazi assegnati all'uso dalla Amministrazione Comunale, seguendo le prescrizioni stabilite dalla stessa in apposito Regolamento, che tratterà pure la materia delle insegne: tipi ammessi, dimensioni, disposizioni, colori illuminazione, ecc.
2. La pubblicità commerciale va esclusa da tutti gli spazi aperti.
3. La segnaletica turistica si deve avvalere dovunque di semplici modelli standardizzati, normati dal citato Regolamento.

GLI SPAZI APERTI

AREE AGRICOLE

1. La localizzazione dei fabbricati deve essere preceduta dall'analisi del contesto paesaggistico di tutte le aree a disposizione, al fine di scegliere il sito più defilato rispetto alle visuali panoramiche e, all'interno di questo, la disposizione meno casuale rispetto al contesto insediato.

2. La progettazione deve tendere al massimo risparmio nel consumo di suolo ricorrendo a volumetrie compatte ed accorpate e privilegiando l'edificazione a nuclei rispetto a quella isolata.
3. La costruzione di nuovi edifici e la trasformazione di quelli esistenti deve essere ispirata a criteri di uniformità ai modi di costruire tradizionali. La fase progettuale deve pertanto essere preceduta da una analisi tipologica e compositiva degli edifici di antica origine esistenti nell'ambito territoriale, al fine di individuare le diverse peculiarità locali della tradizione edificatoria.
4. I materiali devono essere in via prioritaria quelli tradizionali e devono essere utilizzati secondo le tecniche costruttive individuate dalle analisi di cui al comma precedente. Ciò vale in maniera particolare per le parti in pietra, in legno e per le coperture.
5. La morfologia del terreno deve essere mantenuta, per quanto possibile, inalterata. Si devono pertanto limitare al minimo indispensabile movimenti di terra ed i muri di contenimento.
6. Le superfici di pertinenza devono essere opportunamente rinverdate e attrezzate con alberi d'alto fusto di essenze locali e siepi, al fine di inserire nel verde le costruzioni. Le pavimentazioni impermeabili devono essere imitate ai soli percorsi rotabili e pedonali.
7. Le recinzioni sono vietate, per particolari esigenze possono essere autorizzate quelle che presentano la tipica tipologia tradizionale. Quelle esistenti in pietra locale a vista devono essere conservate e, qualora si presentino parzialmente crollate o pericolanti, devono essere ripristinate.
8. La costruzione di nuove strade e la trasformazione di quelle esistenti deve tendere al massimo inserimento ambientale. Il tracciato deve essere progettato in modo da avere una pendenza adeguata alla morfologia del luogo e, ove possibile, essere raccordato al terreno limitrofo con rampe inerbite.
9. Le rampe, quando sia richiesto da esigenze di consolidamento del terreno o di mascheramento dell'intervento, devono essere sistemate con alberi o arbusti di essenze locali.
10. La bitumatura del fondo stradale deve essere riservata alle vie di maggior traffico; in tal caso il ruscellamento va contenuto a mezzo di collettori o di sistemi di smaltimento frequenti e ben collocati.
11. I muri in pietra di sostegno o contenimento del terreno devono essere conservati. Quelli di nuova edificazione devono avere dimensioni limitate, specie in altezza, ed essere realizzati in pietra locale a vista.
12. I pali delle linee elettriche e telefoniche devono essere di legno. Quelli in cemento o con struttura metallica vanno limitati ai casi richiesti da evidenti necessità tecniche. Sono comunque da privilegiare ed incentivare le linee interrate.

13. L'alterazione dell'assetto naturale del terreno mediante sbancamenti e riporti, finalizzato ad aumentare la produttività agricola, è consentito solamente se non comporta sostanziali modificazioni morfologiche del contesto ambientale.

AREE A PASCOLO

1. L'ubicazione dei fabbricati, nell'ambito delle aree disponibili, deve essere preceduta dall'analisi del contesto ambientale al fine di scegliere una posizione defilata, rispetto alle visuali panoramiche e, possibilmente, vicina al margine del bosco.
2. La costruzione di nuovi edifici e la trasformazione di quelli esistenti deve essere ispirata a criteri di uniformità ai modi di costruire tradizionali. La fase progettuale deve pertanto essere preceduta da una analisi tipologica e compositiva degli edifici di antica origine esistenti nell'ambito territoriale, ai fine di individuare le diverse peculiarità locali della tradizione edificatoria.
3. I materiali devono essere quelli tradizionali, salvo le strutture portanti interne e devono essere utilizzati secondo le tecniche costruttive individuate dalle analisi di cui al comma precedente.
4. La morfologia del terreno deve essere mantenuta, per quanta possibile, inalterata. Si devono pertanto limitare al minimo indispensabile i movimenti di terra ed i muri di contenimento.
5. I terrapieni e gli sbancamenti devono essere modellati con linee curve ed adeguatamente trattati e rinverditi con essenze locali.
6. Le recinzioni sono vietate; per particolari esigenze è consentita la stanga in legno.
7. La costruzione di nuove strade e la trasformazione di quelle esistenti deve tendere al massimo inserimento ambientale. Esse non devono avere pavimentazioni bituminose a comunque impermeabili, se non nei tratti di maggior pendenza, né essere dotate di manufatti in cemento armato a vista.
8. Le rampe devono essere sistemate ed inerbite.
9. I muri in pietra di sostegno a contenimento del terreno devono essere conservati. Quelli di nuova edificazione devono avere dimensioni limitate, specie in altezza, ed essere realizzati in pietra locale a vista.
10. I pali delle linee elettriche e telefoniche devono essere di legno. Quelli in cemento o con struttura metallica vanno limitati ai casi richiesti da necessità tecniche.

AREE A BOSCO

1. La trasformazione degli edifici esistenti deve essere ispirata ai criteri di uniformità ai modi di costruire tradizionali. La fase progettuale deve pertanto essere preceduta da una analisi tipologica e compositiva degli edifici di antica origine esistenti nell'ambito territoriale, al fine di individuare le diverse peculiarità locali della tradizione edificatoria.
2. I materiali devono essere quelli tradizionali, salvo le strutture portanti interne, e devono essere utilizzati secondo le tecniche costruttive individuate dalle analisi di cui al comma precedente.
3. La morfologia del terreno deve essere mantenuta inalterata.
4. Le recinzioni sono vietate; per particolari esigenze è consentita la stanga in legno.
5. La costruzione di nuove strade e la trasformazione di quelle esistenti deve tendere al massimo inserimento ambientale. Esse non devono avere pavimentazioni bituminose o comunque impermeabili, se non nei tratti di maggior pendenza, né essere dotate di manufatti in cemento armato a vista.
6. Le rampe devono essere sistemate ed inerbite.
7. I muri di pietra di sostegno o contenimento del terreno devono essere conservati. Quelli di nuova edificazione devono avere dimensioni imitate, specie in altezza, ed essere realizzati in pietra locale a vista.
8. I pali delle linee elettriche e telefoniche devono essere di legno. Quelli in cemento o con struttura metallica vanno limitati ai casi richiesti da necessità tecniche.

AREE PER LA VIABILITA' E GLI SPAZI PUBBLICI

1. L'esecuzione di nuove strade, piste da sci e impianti e gli interventi di trasformazione di quelle esistenti devono essere eseguiti curando particolarmente il progetto in riferimento all'inserimento ambientale, ovvero la mitigazione dell'impatto visivo.
2. Il tracciato stradale e le opere d'arte relative devono essere oggetto di una progettazione accurata, capace di minimizzare il contrasto fra l'opera ed il paesaggio, con una attenta scelta delle tipologie e dei materiali, e di favorire il massimo assorbimento visivo dell'opera nel contesto ambientale, con a sistemazione ed il rinverdimento degli spazi di pertinenza.
3. Gli scavi ed i riporti devono essere inerbiti e, qualora specifiche esigenze di mascheramento lo richiedano, piantumati con essenze arboree locali.

4. I muri di contenimento del terreno qualora non possano tecnicamente essere sostituiti da scarpate, devono avere paramenti in pietra locale a vista.
5. Per le piste di sci da fondo omologate, è vietata la costruzione di recinzioni fisse, siepi permanenti, muretti ed ostacoli che siano di impedimento al regolare uso della pista stessa. Sarà curato il rinverdimento degli spazi di pertinenza.

LE AREE SOGGETTE A VINCOLI SPECIFICI

AREE DI PROTEZIONE DI BENI STORICI E CONTESTI PAESAGGISTICI

1. Gli interventi di consolidamento o di manutenzione dei muri di recinzione e di sostegno devono essere eseguiti prendendo a modello il muro esistente, utilizzando gli stessi materiali e le stesse tecniche costruttive.
2. La pavimentazione dei sentieri e delle strade esistenti deve essere realizzata prendendo a modello le pavimentazioni tradizionali esistenti.

AREE DI PROTEZIONE DEI BIOTOPPI

1. L'azione di tutela degli equilibri biologici e delle componenti naturalistiche specifiche del biotopo è compatibile con alcune attività tradizionali, quali:
 - la prosecuzione delle attività agricole sulle superfici coltivate al momento della pubblicazione sul "Bollettino Ufficiale" della Regione Trentino Alto Adige della deliberazione di individuazione. L'attività potrà essere svolta secondo modalità tradizionali ovvero potrà avvalersi di tecniche colturali più consone ad una moderna gestione, purché compatibili con il mantenimento delle caratteristiche particolari del biotopo; l'introduzione di colture agricole estranee al contesto produttivo tradizionale, quali impianti intensivi di colture minori e ortaggi, dovrà essere sottoposta al parere preventivo e vincolante del Servizio della Conservazione della Natura, che potrà avvalersi della "Commissione Scientifica per lo studio, a valorizzazione ed il ripristino naturalistico dei biotopi";
 - l'accesso ai fondi coltivati da parte del proprietario, affittuario o possessore ad altro titolo degli stessi;
 - l'esercizio della selvicoltura definita sulla base del consuetudinario piano di assestamento forestale sottoposto, in occasione della sua revisione, al parere del Servizio provinciale Parchi e Foreste Demaniali.. Per i boschi sprovvisti di un piano di assestamento, la selvicoltura è attuata sulla base di prescrizioni impartite dal Servizio della Conservazione della Natura;
 - gli interventi di manutenzione di impianti o infrastrutture di interesse pubblico, sentito il Servizio provinciale Parchi e Foreste Demaniali..
2. Le attività di cui sopra possono essere regolamentate con maggior dettaglio dal Servizio provinciale Parchi e Foreste Demaniali., sentita la Commissione Scientifica per i biotopi. Sono ammessi, infine, gli interventi necessari alla conservazione, al riequilibrio bioecologico, alla fruizione culturale ed alla ricerca scientifica, realizzati a cura o per conto del Servizio provinciale Parchi e Foreste Demaniali.

3. Al fine di garantire il mantenimento delle strutture e delle funzioni peculiari del biotopo, si applicano i vincoli di cui l'articolo 3 della legge provinciale 23.06.1986, n. 14 che dispongono:
- a) il divieto di modificare o alterare in alcun modo gli elementi che compongono il biotopo;
 - b) "Il divieto di depositare rifiuti o materiali di qualsiasi genere e operare scavi, cambiamenti di coltura, opere di bonifica o prosciugamento del terreno";
 - c) il divieto di coltivare cave o torbiere (.. .)".
4. Non sono quindi consentite tutte quelle attività suscettibili di innescare e provocare processi di turbativa o modificazione delle valenze ecologiche esistenti.
5. Pertanto, fatte salve le attività di cui al precedente punto, è vietato:
- immettere, asportare o danneggiare piante, o parti di esse, di qualsiasi specie;
 - raccogliere o danneggiare funghi o altri prodotti del sottobosco;
 - esercitare la caccia, la pesca e immettere, prelevare o disturbare qualsiasi specie animale, nonché lasciare vagare cani o altri animali domestici, anche per pastorizia;
 - erigere costruzioni o manufatti di qualsiasi tipo e materiale, anche se provvisori;
 - emungere o immettere acqua o liquami reflui;
 - effettuare il dissodamento per fini agricoli di superfici forestali, prative e incolte;
 - usare pesticidi di qualsiasi genere (antiparassitari, erbicidi, disinfettanti, rodenticidi, ecc.) o esche avvelenate a scopi che esulano dal normale espletamento delle attività di cui al punto 2;
 - utilizzare la pratica agronomica della pacciamatura con materiali di origine artificiale;
 - attraversare la zona con nuove linee elettriche, telefoniche ed ogni altra condotta aerea o interrata;
 - entrare nella zona protetta con qualsiasi tipo di mezzo di trasporto meccanico o animale; non sono altresì ammessi il sorvolo a bassa quota e l'atterraggio di mezzi aerei di qualsiasi tipo;
 - fatti salvi i diritti dei proprietari o possessori ad altro titolo dei fondi inclusi nel biotopo, il "Progetto per la tutela e valorizzazione del biotopo" redatto dalla Commissione Scientifica per i biotopi individuerà nel dettaglio le aree di massima pregio naturalistico il cui attraversamento sarà consentito esclusivamente utilizzando sentieri all'uopo segnalati;
 - campeggiare, accendere fuochi, provocare luci, suoni e rumori molesti, svolgere attività agonistiche o folcloristiche in genere; tre manifestazioni organizzate dovranno essere preventivamente autorizzate dal Servizio provinciale Parchi e Foreste Demaniali.;
 - realizzare qualsiasi tipo di recinzione;
 - rimuovere o danneggiare la segnaletica di individuazione e confinazione del biotopo.
6. L'individuazione del biotopo riveste carattere di pubblica utilità, indifferibilità ed urgenza, ai sensi dell'articolo 8 della legge provinciale 23.06.1966, n. 14. Pertanto le aree all'interno del biotopo possono essere oggetto di espropriazione da definire con specifico provvedimento.
7. La realizzazione naturalistica, la mappa catastale e gli elaborati cartografici costituiscono parte

integrante della delibera di istituzione.

8. Il Servizio provinciale Parchi e Foreste Demaniali potrà procedere alla tabellazione del biotopo, previo preavviso di 30 giorni ai proprietari interessati risultanti dal libro fondiario dei quali sia noto il domicilio.
9. E' vietata l'immissione di elementi inquinanti di qualunque natura nei corsi d'acqua, vuoi direttamente che indirettamente attraverso le sorgenti e le falde che li alimentano.
10. Lungo tutti i corsi d'acqua pubblici sono previste fasce di rispetto inedificabili secondo le disposizioni della normativa vigente. In tali aree, a prescindere dalle opere assoggettate a valutazione di impatto ambientale ai sensi della legge provinciale n. 28/1988, ogni intervento infrastrutturale ed edilizio va corredato da un apposito studio di impatto ambientale sia da sottoporre al parere della Commissione edilizia, nei quali si dovranno dimostrare l'assoluta necessità delle opere previste, la scelta delle migliori alternative tecniche fra quelle possibili, gli effetti positivi e negativi prodotti dagli interventi, dai cantieri e dalla gestione delle opere realizzate, e l'adozione delle migliori misure di mitigazione degli eventuali residui impatti negativi non eliminabili.
11. Nelle aree di protezione è vietato:
 - alterare i quadri naturalistici esistenti se non per eseguire gli interventi edilizi infrastrutturali contemplati nel PRG;
 - eseguire qualsivoglia intervento di copertura, intubazione, interrimento, canalizzazione, derivazione, prelievo, ostruzione mediante dighe o altri tipi di sbarramento che non siano strettamente finalizzati alla regimazione delle acque o al loro impiego per fini produttivi e potabili di pubblica interesse;
 - scavare o estrarre materiali inerti;
 - accedere ai corsi d'acqua con mezzi motorizzati per ragioni diverse da quelle del servizio pubblico;
 - recintare le rive naturali accessibili;
 - disporre pubblicità commerciale.
12. Per gli interventi ammessi sono inoltre stabiliti i seguenti ulteriori criteri generali di tutela:
 - le parti in vista delle opere idrauliche di difesa e regimazione delle acque, di presa, sbarramento e simili vanno costruite con tecniche e materiali tradizionali (paramenti in pietra, scogliere, ecc.) mirando a conseguire la minima alterazione dello stato di fatto e il massimo inserimento ambientale;
 - gli eventuali scavi per la posa di tubi o condotte devono essere sempre accuratamente ricomposti, ricostituendo in superficie i profili precedenti e i relativi manti vegetali;
 - l'andamento planimetrico delle rive e il loro profilo verticale non devono essere alterati se non per irrinunciabili esigenze tecniche, funzionali e di sicurezza, la conformazione originale delle rive e delle linee storiche di demarcazione tra i diversi habitat vegetali devono sempre essere ripristinate

e la vegetazione autoctona, acquatica e non, mantenuta, risanata e potenziata;

- le rive vanno assicurate al pubblico accesso attraverso i vecchi sentieri tuttora tracciati o eventualmente risistemati, ma senza aprire accessi nuovi alle località oggi inaccessibili.

TABELLA 2/A

LARGHEZZA DELLE FASCE DI RISPETTO STRADALE (in metri) <i>al di fuori delle aree specificatamente destinate all'insediamento (art. 62)</i> <i>D.P.G.P. del 03.02.1995, n. 909 e succ. modifiche, delibera n. 890/2006 e delibera n° 2088 del 04.10.2013</i>				
CATEGORIA	strade esistenti*	strade da potenziare	strade di progetto	raccordi svincoli
AUTOSTRADA	60			150
I CATEGORIA	30	60	90	120
II CATEGORIA	25	50	75	100
III CATEGORIA	20	40	60	
IV CATEGORIA	15	30	45	
ALTRE STRADE	10	20	30	
(*) = Per le strade esistenti la misura individuata è ridotta di 1/5 per terreni la cui pendenza media, calcolata sulla fascia di rispetto, sia superiore al 25%.				
N.B. : Con la dizione "altre strade" si intende la viabilità locale (urbana ed extraurbana)				
LA LARGHEZZA DELLE FASCE DI RISPETTO STRADALI SI MISURA: - dal "limite della strada" per le strade esistenti e le strade esistenti da potenziare; - dall'asse stradale per le strade di progetto; - dal centro del simbolo per i raccordi e/o svincoli. -per le gallerie si misura conducendo dall'asse stradale una semicirconferenza di raggio pari alla larghezza della fascia di rispetto. Si definisce "limite della strada" il confine della piattaforma stradale, così come appare nello schema dell'allegata tabella 3, intendendosi essa come l'area pavimentata costituita dalla carreggiata destinata allo scorrimento dei veicoli più le relative banchine laterali ed escluse eventuali piazzole di sosta. Si definisce "asse stradale" la linea centrale della carreggiata per le strade esistenti e da potenziare; è quella risultante dalla simbologia della strumentazione urbanistica per le strade da realizzare.				
Qualora il Comune abbia approvato un progetto che definisca con precisione la posizione e l'assetto futuro delle strade da potenziare e di progetto, la larghezza delle fasce di rispetto diventa quella delle strade esistenti e si rileva sul progetto.				

TABELLA 2/B

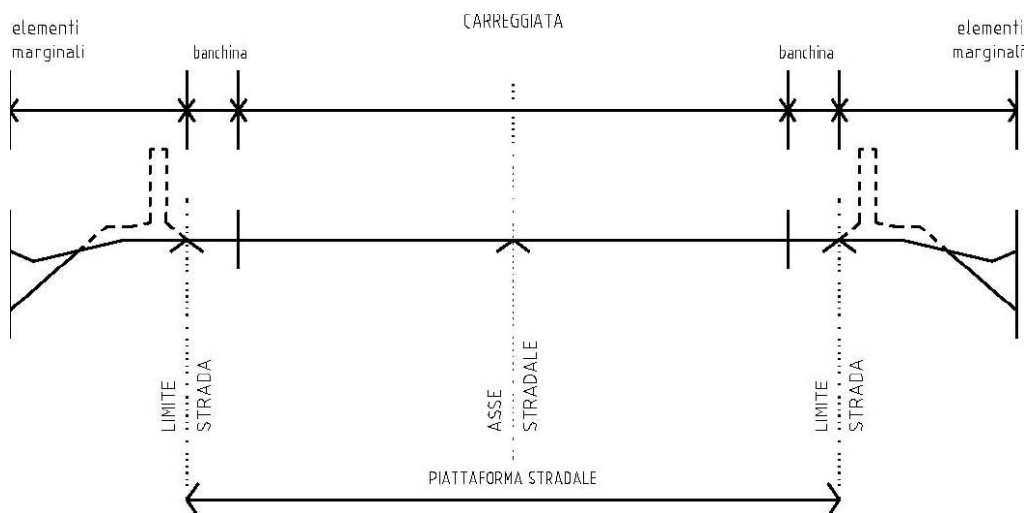
LARGHEZZA DELLE FASCE DI RISPETTO STRADALE (in metri) <i>all'interno dei centri abitati e delle aree specificatamente destinate all'insediamento in parte stabilite dalle presenti Norme di Attuazione del P.R.G.</i> <i>D.P.G.P. del 03.02.1995, n. 909 e succ. modifiche, delibera 890/2006 e delibera n° 2088 del 04.10.2013</i>				
CATEGORIA	Strade esistenti*	strade da potenziare	strade di progetto	raccordi svincoli
AUTOSTRADA	*			150
I CATEGORIA	35**	40	60	90
II CATEGORIA	25**	35	45	60
III CATEGORIA (S.S. 48)	15**	25	35	
IV CATEGORIA (S.S. 620; S.P.215 dir.)	5**	15	25	
ALTRE STRADE	5**	10**	15**	
(*) = Per le autostrade esistenti, la fascia di rispetto è determinata ai sensi dell'art. 9 della Legge 24.07.1961, n.729. (**) = Larghezza stabilita dalle presenti Norme di Attuazione del P.R.G.				
N.B. : Con la dizione "altre strade" si intende la viabilità locale (urbana ed extraurbana).				
LA LARGHEZZA DELLE FASCE DI RISPETTO STRADALI SI MISURA: - dal limite strada per le strade esistenti e le strade esistenti da potenziare; - dall'asse stradale per le strade di progetto; - dal centro del simbolo per raccordi e/o svincoli. -per le gallerie si misura conducendo dall'asse stradale una semicirconferenza di raggio pari alla larghezza della fascia di rispetto Si definisce "limite della strada" il confine della piattaforma stradale, così come appare nello schema dell'allegata tabella 3, intendendosi essa come l'area pavimentata costituita dalla carreggiata destinata allo scorrimento dei veicoli più le relative banchine laterali ed escluse eventuali piazzole di sosta. Si definisce "asse stradale" la linea centrale della carreggiata per le strade esistenti e da potenziare; è quella risultante dalla simbologia della strumentazione urbanistica per le strade da realizzare. Qualora il Comune abbia approvato un progetto che definisca con precisione la posizione e l'assetto futuro delle strade da potenziare e di progetto, la larghezza delle fasce di rispetto diventa quella delle strade esistenti e si rileva sul progetto.				

TABELLA 3

Caratteristiche delle sezioni stradali

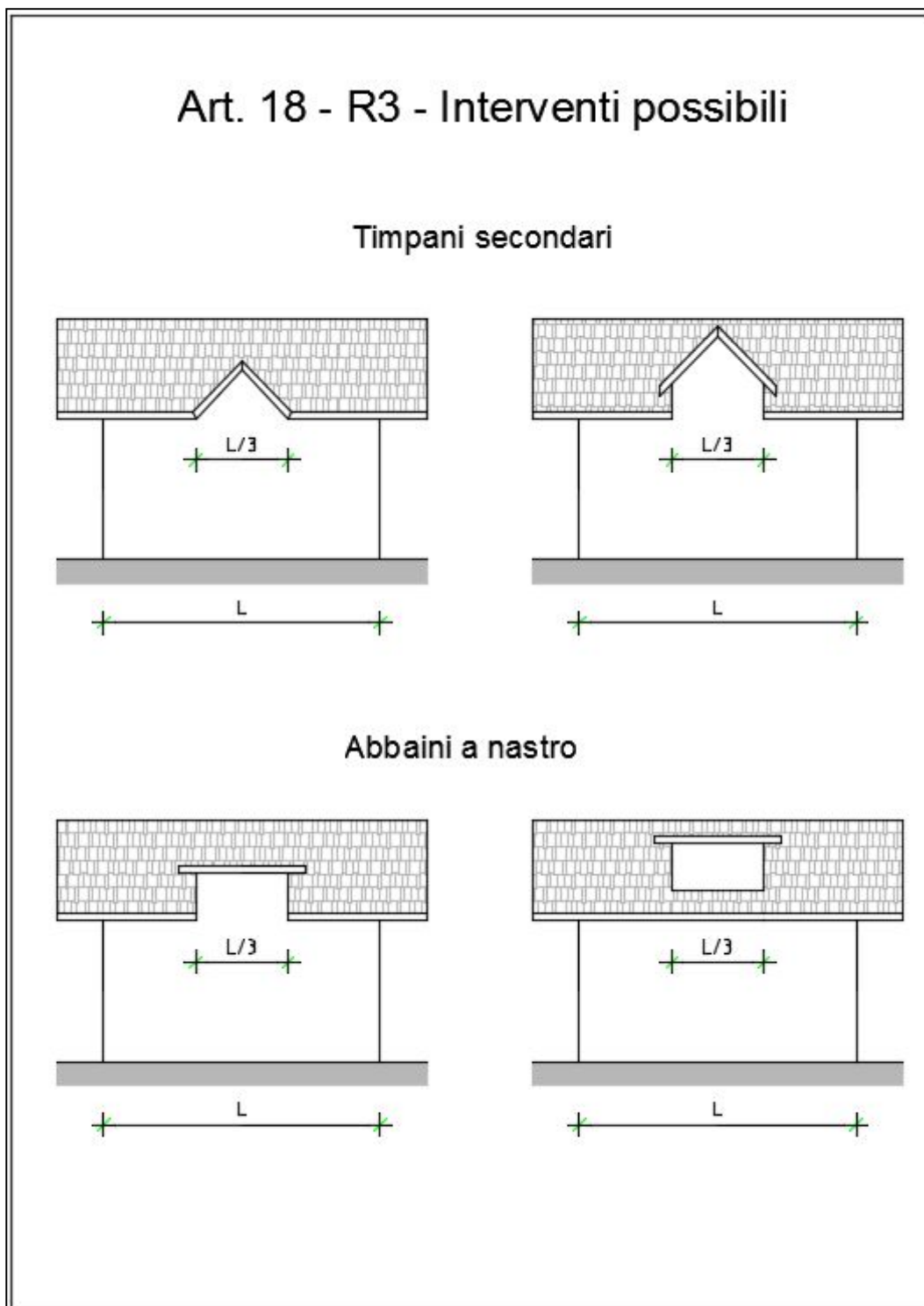
CATEGORIA	PIATTAFORMA STRADALE	
	MINIMA	MASSIMA
AUTOSTRADA	-- -- --	-- -- --
I CATEGORIA	10.50	18.60
II CATEGORIA	9.50	10.50
III CATEGORIA	7.00	9.50
IV CATEGORIA	4.50	7.00
ALTRE STRADE	4.50*	7.00
STRADE RURALI E BOSCHIVE	-- -- --	3.00
(*) al di fuori delle zone insediative e per particolari situazioni e' ammessa una larghezza inferiore fino a mt. 3		

SCHEMA PIATTAFORMA STRADALE



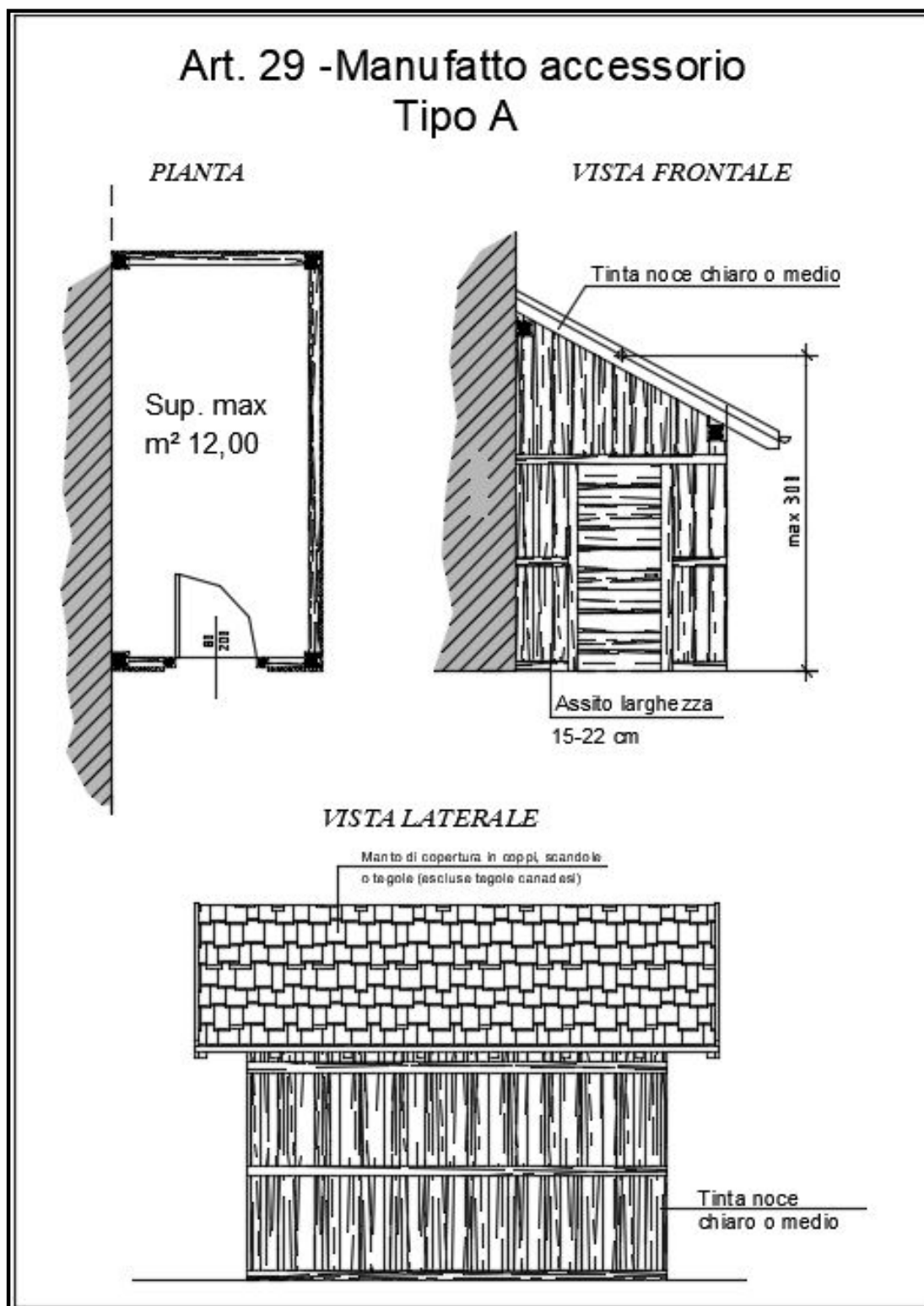
ALLEGATO 1

Art. 18 - Interventi possibili in R3: timpani secondari e abbaini a nastro



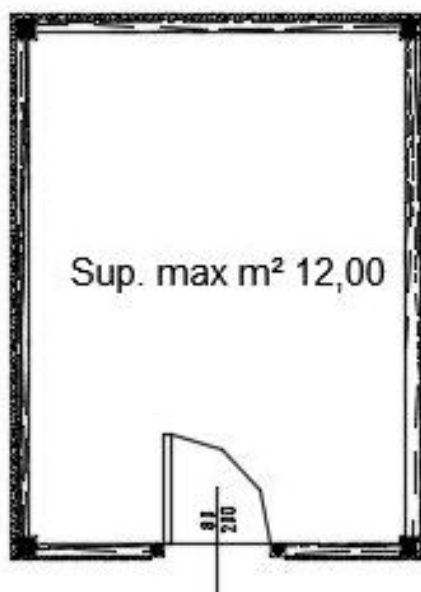
ALLEGATO 2

Indicazioni tipologiche e formali dei fabbricati accessori

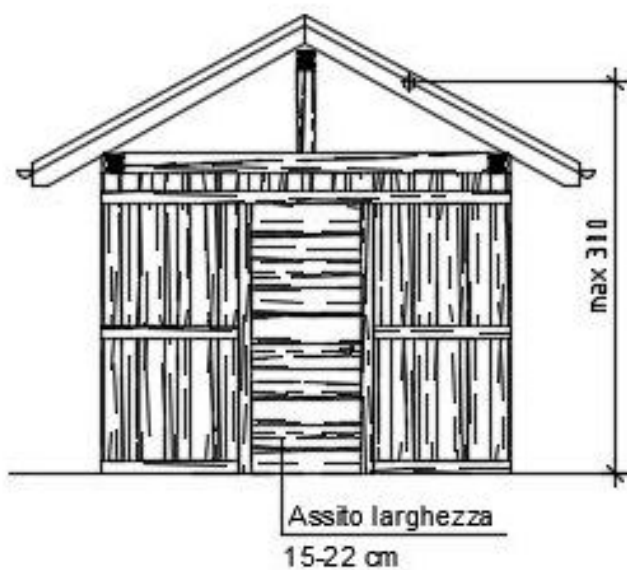


Art. 29 -Manufatto accessorio Tipo B

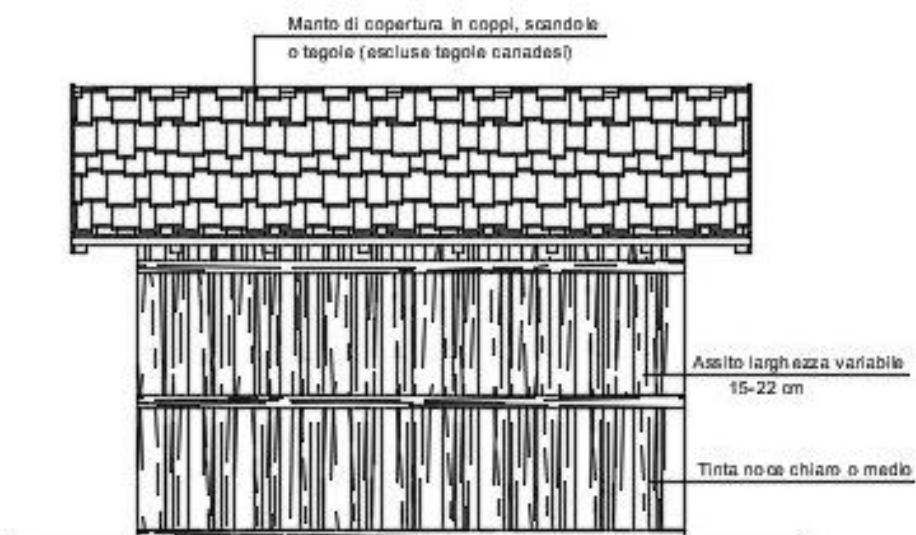
PLANTA



VISTA FRONTALE

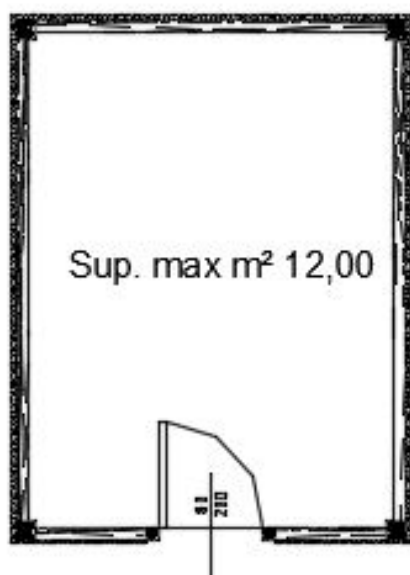


VISTA LATERALE

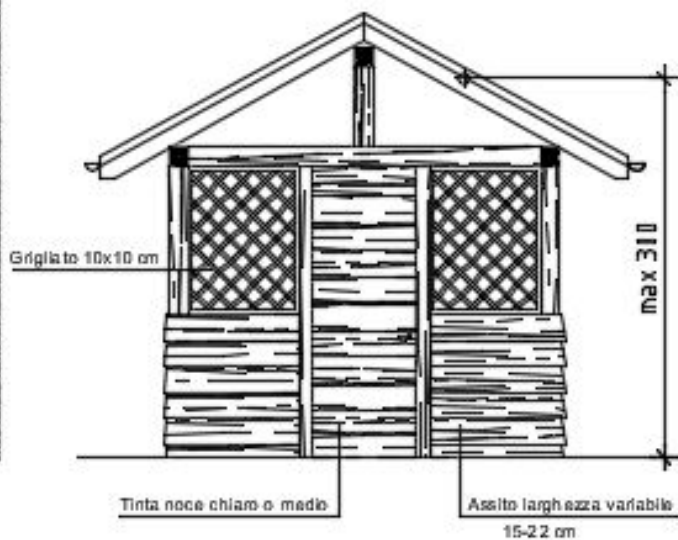


Art. 29 -Manufatto accessorio Tipo C

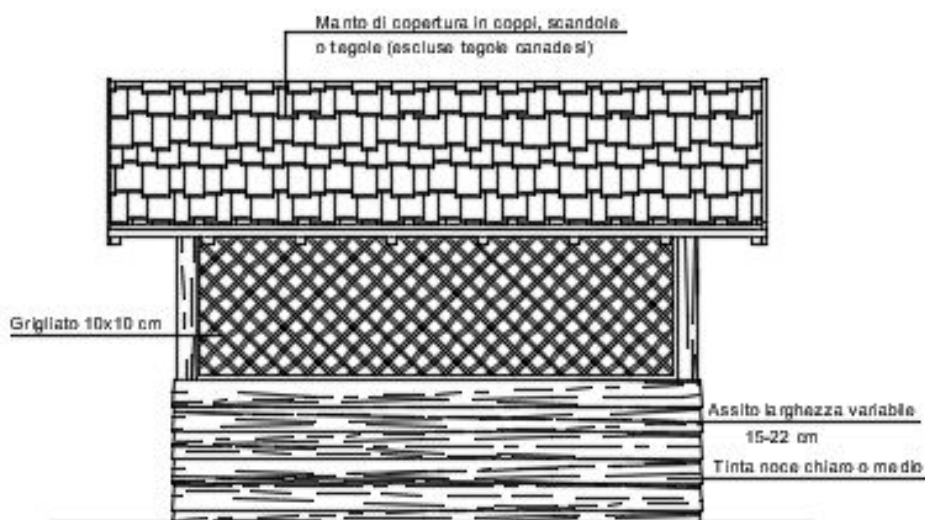
PIANTA



VISTA FRONTALE



VISTA LATERALE



La commissione edilizia potrà valutare anche altre tipologie di chiusure verticali